

# **BREVE CENNO SULLE ATTIVITA' DEI CONSIGLI**

aprile - settembre 1960

SEGRETARIATO DEI CONSIGLI  
DELLE COMUNITA' EUROPEE

*EDIZIONE PROVVISORIA*

**BREVE CENNO  
SULLE ATTIVITA' DEI CONSIGLI**

aprile - settembre 1960

INDICE DELLE MATERIE

	<u>Pagina</u>
<u>INTRODUZIONE</u>	1
<u>PARTE PRIMA</u> - Problemi comuni	3
<u>Capitolo I</u> - I Consigli e il Parlamento Europeo	4
A. Seguito dato dai Consigli alla decisione del 9 e del 10 marzo 1960	4
B. Relazioni tra l'Assemblea e i Consigli nell'ambito dei problemi in via di soluzione o allo studio	6
<u>Capitolo II</u> - Università Europea	8
<u>Capitolo III</u> - Sede delle Istituzioni e Distretto Europeo	11
<u>Capitolo IV</u> - Statuto del Personale	12
A. C.E.E. e C.E.E.A.	12
B. C.E.C.A.	14
<u>Capitolo V</u> - Bilancio	14
<u>PARTE SECONDA</u> - Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica	17
<u>Capitolo I</u> - Sviluppo della ricerca	17
<u>Capitolo II</u> - Progresso dell'industria nucleare	20
A. Approvvigionamento	20
B. Investimenti	22
C. Imprese comuni	23
D. Mercato comune nucleare	25
<u>Capitolo III</u> - Relazioni esterne	26
A. Accordo di cooperazione Euratom/Stati Uniti	26
B. Accordo di cooperazione Euratom/Gran Bretagna	28
C. Accordo di cooperazione Euratom/Canada	29
<u>Capitolo IV</u> - Protezione delle popolazioni	30
A. Protezione sanitaria	30
B. Controllo di sicurezza	31
C. Risarcimento dei danni di origine nucleare	33
<u>PARTE TERZA</u> - Consiglio della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio	35
<u>Capitolo I</u> - Energia	35
A. La politica dell'energia	35
B. Lavori del Comitato misto	36

<u>Capitolo II</u> - Mercato del carbone	37
A. Provvedimenti nei confronti del problema del carbone belga	38
B. Meccanismi finanziari comuni delle miniere di carbone della Ruhr	41
<u>Capitolo III</u> - Siderurgia	43
A. Rottame	43
B. Ghisa	44
C. Ricerche tecniche	45
<u>Capitolo IV</u> - Trasporti	46
A. Trasporti ferroviari - Tariffe dirette internazionali	46
B. Trasporti fluviali	46
<u>Capitolo V</u> - Relazioni esterne	47
A. Politica commerciale	47
B. Partecipazione della C.E.C.A. alla Conferenza tariffaria generale nell'ambito del G.A.T.T.	48
C. Coordinamento in seno all'O.E.C.E.	49
<u>Capitolo VI</u> - Problemi sociali	50
A. Modificazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la C.E.C.A.	50
B. Concessione di un'indennità speciale temporanea intesa ad aiutare i lavoratori dell'industria carboniera belga costretti a disoccupazione parziale	51
C. Aiuto finanziario destinato all'esecuzione di un secondo programma di ricerche sui problemi della medicina del lavoro nelle industrie del carbone e dell'acciaio	52
D. Conferenza sulla riconversione industriale	52
<u>PARTE QUARTA</u> - Consiglio della Comunità Economica Europea	55
<u>Capitolo I</u> - L'instaurazione del Mercato Comune	55
A. Accelerazione del ritmo del Trattato	56
B. Tariffa doganale comune	59
C. Ristorni all'esportazione e tasse di compensazione all'importazione	61
D. Diritto di stabilimento e liberalizzazione dei servizi	63
<u>Capitolo II</u> - La politica economica	63
A. Politica congiunturale e finanziaria	64
B. Agricoltura	65
C. Misure sociali	68
D. Trasporti	71
<u>Capitolo III</u> - Politica commerciale	74
A. L'organizzazione delle relazioni commerciali multilaterali esterne della Comunità	74
B. Relazioni commerciali bilaterali con i paesi terzi	81

C. Coordinamento delle posizioni dei Sei nell'ambito delle organizzazioni internazionali	84
<u>Capitolo IV</u> - I paesi e territori d'oltremare	100
A. Accesso all'indipendenza dei quindici paesi e territori d'oltremare	100
B. Attività del Fondo per lo Sviluppo	101
<u>Capitolo V</u> - Politica d'associazione	104
A. Grecia	104
B. Turchia	105
C. Associazione delle Antille olandesi alla Comunità	105
<u>Capitolo VI</u> - Aiuto ai paesi in fase di sviluppo	106

ALLEGATI

<u>Allegato I</u> - Classificazione dei lavori per sessione	113
<u>Allegato II</u> - Riunioni tenute dai Consigli e dagli organi preparatori	115
<u>Allegato III</u> - Indice alfabetico delle materie	116
<u>Allegato IV</u> - Documenti di riferimento	123

---

## INTRODUZIONE

La presente descrizione dell'attività dei Consigli delle Comunità Europee, elaborata dal Segretariato dei Consigli, fa seguito al breve cenno diffuso da quest'ultimo un semestre fa e come quel documento, è destinata a fornire una visione panoramica delle attività dei Consigli nonchè una documentazione di base che potrà essere utilizzata sia per lo studio di problemi comunitari e per la redazione di vari documenti ad opera delle amministrazioni pubbliche sia per informazione dei Governi nei dibattiti di fronte ai parlamenti nazionali.

Il presente testo si riferisce al semestre che va dal 1° aprile al 30 settembre 1960; come il precedente breve cenno annunciava, esso tratta delle attività dei Consigli delle tre Comunità Europee descrivendo succintamente le loro principali attività, deliberazioni e decisioni; si è particolarmente insistito sui risultati ottenuti dai lavori effettuati nell'ambito dei Consigli nonchè sui fatti e sulle considerazioni che stanno a fondamento delle decisioni prese. Per esporre con chiarezza l'attività dei Consigli della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di cui non si era fatta menzione nel precedente breve cenno, si è dovuto esporre schematicamente la genesi dei problemi da essi studiati.

Il presente esposto, concepito come opera di documentazione, è di natura profondamente diversa dalle relazioni che alcune Istituzioni comunitarie sono obbligate a sottoporre, conformemente a una disposizione di uno dei Trattati; esso pertanto non può assolutamente implicare la responsabilità dei Consigli.

Il primo documento recava due allegati: essi contenevano rispettivamente l'elenco delle decisioni adottate durante il semestre e una statistica delle sessioni e delle riunioni; a quei due allegati si sono ora aggiunti un sommario delle materie trattate per ordine alfabetico e l'elenco dei principali documenti di referenza.

Il testo è suddiviso in quattro parti : la prima parte tratta, nell'ordine, delle relazioni tra i Consigli e il Parlamento Europeo, dell'Università Europea, del problema della sede delle Istituzioni e del Distretto Europeo, dello statuto del personale e infine del bilancio delle Comunità.

La seconda parte si riferisce alle attività del Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed è articolata su tre soggetti : lo sviluppo della ricerca, la promozione dell'industria nucleare e la protezione delle popolazioni.

La terza parte concerne il Consiglio della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e contiene delle sezioni dedicate ai problemi dell'energia, del carbone, della siderurgia, dei trasporti, delle relazioni esterne e dei problemi sociali.

La quarta parte tratta del Consiglio della Comunità Economica Europea ed è suddivisa in cinque grandi capitoli; il primo concerne l'instaurazione del mercato comune e mette particolarmente in luce, oltre ai problemi della tariffa esterna comune, delle tasse di compensazione e della libertà di stabilimento, le importanti attività in materia di accelerazione del ritmo di attuazione del Trattato; il secondo capitolo esamina, nell'ordine, la politica congiunturale, finanziaria, agricola, sociale e dei trasporti; i capitoli successivi trattano della politica commerciale nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, della politica d'associazione con i paesi terzi, dei paesi e territori d'oltremare e dell'aiuto ai paesi in fase di sviluppo.

PARTE PRIMA

PROBLEMI COMUNI

1. I lavori dei Consigli delle Comunità rappresentano un elemento essenziale dell'attività dell'apparato istituzionale previsto dai Trattati di Parigi e di Roma; essi costituiscono infatti l'espressione della volontà politica degli Stati membri delle Comunità.

Il buon esito di questi lavori dipende tuttavia dall'armonioso sviluppo delle relazioni istituzionali tra gli ingranaggi che costituiscono il meccanismo interno delle Comunità.

2. Detto sviluppo è continuato durante gli ultimi mesi, sia con l'Alta Autorità e con le Commissioni Europee, sia con l'Assemblea Parlamentare Europea; quest'ultimo aspetto è esposto più particolarmente nel capitolo primo di questa parte del breve cenno sulle attività.

Anche le relazioni con il Comitato Economico e Sociale sono state continuate nel medesimo spirito costruttivo. Rispondendo al Sig. de STAERCKE che, allo spirare del suo mandato di Presidente del Comitato, il 20 settembre 1960, aveva fatto un esposto ai Consigli, il Presidente di questi ultimi ha messo in rilievo che la collaborazione costruttiva del Comitato costituiva un elemento positivo nell'elaborazione della politica comunitaria.

3. Altri problemi comuni hanno attirato l'attenzione dei Consigli. Il presente cenno fornisce alcuni particolari su quattro di essi; mentre il primo, quello dell'Università Europea, rappresenta una materia veramente "sui generis", altri due, lo statuto del personale e il bilancio, costituiscono il substrato amministrativo della gestione della Comunità; inoltre vengono fornite alcune informazioni sul problema della sede delle Istituzioni e del distretto europeo.

Capitolo I - I Consigli e il Parlamento Europeo

4. Durante gli ultimi mesi, le relazioni tra l'Assemblea e i Consigli hanno continuato a svilupparsi in un clima di armoniosa collaborazione grazie alle iniziative prese dai Consigli nella decisione del marzo 1960 e, in particolare, grazie alle applicazioni pratiche che essi ne hanno fatto in seguito. I Consigli, infatti, avevano inteso manifestare la volontà politica di ampliare il quadro dei loro rapporti con l'Assemblea per ottenere una fruttuosa collaborazione tra queste Istituzioni sia nel settore per il quale tali relazioni erano espressamente previste dai Trattati, sia nei settori in cui, senza essere formalmente prescritte, esse sono sembrate auspicabili.

A. Seguito dato dai Consigli alla decisione del 9 e del 10 marzo 1960

5. I Consigli hanno orientato le loro decisioni verso tre settori particolari.
6. In primo luogo, hanno deciso di estendere la procedura di consultazione dell'Assemblea ai problemi comunitari di rilievo diversi da quelli previsti dai Trattati, pur conservando l'iniziativa della determinazione di tali problemi, dopo averne deliberato con le Commissioni. Dal mese di luglio il Consiglio della C.E.E. ha applicato questo principio generale decidendo di consultare l'Assemblea - anche se tale consultazione non è formalmente richiesta dai Trattati - sulla proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento e direttive concernenti la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità.
7. D'altra parte, i Consigli hanno riconosciuto l'interesse che assume per l'Assemblea il fatto di essere informata dei motivi in base ai quali i Consigli possono essere di un parere diverso da quello che essa ha espresso all'atto della consultazione. Il Presidente del Consiglio della C.E.E., desideroso di tener conto di questa preoccupazione generale, il 16 maggio 1960 ha commentato di fronte all'Assemblea le linee direttive del regolamento per il Fondo Sociale Europeo e, in particolare, ha fornito precisazioni

circa i punti sui quali il Consiglio si era allontanato dal parere espresso dall'Assemblea.

8. Infine, nell'intento di dare all'Assemblea una più ampia informazione sulle loro attività, i Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A. hanno deciso, nella sessione del marzo 1960, che il loro Presidente o uno dei loro membri avrebbe presentato periodicamente una relazione orale sui principali lavori intrapresi e da intraprendere. Il Presidente dei Consigli ha presentato tali relazioni in occasione di ciascuna delle tre sessioni tenute dall'Assemblea durante gli ultimi sei mesi.

Nella sessione di marzo-aprile, il Presidente dei Consigli ha parlato soprattutto dei problemi relativi all'attuazione della tariffa doganale comune, alla politica congiunturale e ai movimenti di capitali. Il 16 maggio egli ha commentato partitamente la decisione adottata il 12 maggio nell'ambito del Consiglio in merito all'accelerazione del ritmo del Trattato. Egli ha anche fornito informazioni all'Assemblea sulla decisione presa dal Consiglio della C.E.E. in merito al regolamento del Fondo Sociale nonché sullo stato dei lavori concernenti l'associazione della Grecia e della Turchia alla Comunità e sul problema dell'Università Europea. Infine, il 30 giugno, il Presidente dei Consigli ha presentato all'Assemblea un bilancio del contributo del Consiglio della C.E.E. alla soluzione dei problemi indicati nella 3<sup>a</sup> relazione generale sull'attività della Comunità ed ha presentato le considerazioni del Consiglio sulla parte spettante al Consiglio e alle Commissioni nella realizzazione di tali attività.

Nello stesso intento di contribuire all'informazione dell'Assemblea, i Consigli le hanno trasmesso la relazione del Comitato interinale per l'Università, nonché le nuove proposte della Commissione della C.E.E. concernenti l'elaborazione e la messa in atto della politica agricola comune.

9. Il Consiglio della C.E.C.A., come i Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A., ha manifestato il proprio interesse per le attività dell'Assemblea prendendo parte al dibattito sulla politica energetica svoltasi durante la sessione del giugno 1960; il Presidente, Sig. VAN DER SCHUEREN, e un membro del Consiglio, il Sig. WESTRICK, hanno preso la parola durante il dibattito.

10. Nel ringraziare il Presidente dei Consigli delle comunicazioni fatte, il Presidente dell'Assemblea ha sottolineato che, affermando così la propria volontà di cooperazione per i problemi di grande rilievo precedentemente citati, i Consigli hanno reso possibile una più stretta associazione dell'Assemblea ai lavori condotti nell'ambito delle Comunità ed hanno contribuito in tal modo a rinforzare il Parlamento nelle sue funzioni di organo deliberante.

B. Relazioni tra l'Assemblea e i Consigli nell'ambito dei problemi in via di soluzione o allo studio

11. Lo studio di alcuni problemi sorti nell'ambito delle Comunità ha influenzato durante gli ultimi mesi le relazioni tra l'Assemblea e i Consigli. Si debbono tenere presenti a questo proposito quattro problemi di rilievo: le consultazioni richieste dai Trattati, l'elezione dell'Assemblea a suffragio universale diretto, l'organizzazione di un colloquio tra l'Assemblea e i Consigli e, infine, l'iniziativa presa dall'Assemblea nel settore delle relazioni tra la Comunità e i Paesi e Territori d'oltremare associati.
12. In base alle disposizioni del Trattato, il Consiglio della C.E.E. ha chiesto il parere dell'Assemblea sul programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nonché sul programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, progetti presentati dalla Commissione della C.E.E. I Consigli hanno inoltre chiesto il parere dell'Assemblea sullo statuto dei funzionari e lo chiederanno tra breve sul regime applicabile agli altri agenti della Comunità. L'incremento del numero di consultazioni permetterà indubbiamente di consolidare i legami tra i Consigli e l'Assemblea e contribuirà ad associare più intimamente il Parlamento alle decisioni comunitarie.
13. Quanto alle elezioni a suffragio universale diretto, i Consigli delle tre Comunità hanno ricevuto, in data 20 giugno 1960 dalle mani del Sig. FURLER, Presidente dell'Assemblea, i testi elaborati dalla Assemblea Parlamentare Europea in base alle disposizioni degli articoli 21 del Trattato C.E.C.A., 138 del Trattato C.E.E. e 108 del Trattato C.E.E.A.; ai sensi di quelle disposizioni, l'Assemblea era incaricata dell'elaborazione di progetti per permettere l'elezione

dell'Assemblea a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Al momento della consegna di questi testi ai Consigli, il Presidente dell'Assemblea ha messo in rilievo l'importanza che questa Istituzione attribuiva ai propri lavori. Nella sua risposta, il Presidente dei Consigli ha dichiarato che i testi presentati dall'Assemblea sarebbero stati sottoposti all'esame dei Consigli e che questi avrebbero certamente richiesto informazioni complementari all'Assemblea qualora se ne fosse sentita la necessità.

Si è previsto uno scambio di opinioni con una delegazione parlamentare presieduta dal Sig. FURLER, Presidente dell'Assemblea, e incaricata in particolare modo di seguire i lavori relativi all'elezione a suffragio universale diretto, lavori avviati al livello dei Consigli e dei Governi, nel mese di novembre.

In presenza dei risultati positivi del colloquio svoltosi nel novembre 1959 tra l'Assemblea, i Consigli, le Commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A. nonché l'Alta Autorità, i Consigli hanno proposto di svolgere un colloquio durante l'anno 1960. L'Assemblea ha suggerito che i dibattiti di questa riunione speciale, che dovrebbe aver luogo durante la sessione di novembre, vertano sui due temi seguenti: la politica estera degli Stati membri in rapporto con le Comunità Europee, ivi comprese le relazioni di queste con i paesi terzi, e il problema della fusione delle tre Comunità. I Consigli hanno accettato questi due temi ed hanno proposto che il colloquio si svolgesse in condizioni identiche a quelle del colloquio precedente che era stato soddisfacentissimo.

14. Il Consiglio della C.E.E. ha seguito con particolare attenzione le iniziative prese dall'Assemblea nella sessione di marzo-aprile nel settore dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità. In una risoluzione l'Assemblea ha auspicato l'organizzazione di una Conferenza alla quale vengano invitati rappresentanti degli organi parlamentari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, nonché dell'Assemblea Parlamentare Europea. Mediante l'organizzazione di questa Conferenza, l'Assemblea desidera contribuire alla soluzione dei problemi che presentano un interesse comune per i paesi d'oltremare associati e per la Comunità Europea.

Considerate le conseguenze sul piano comunitario di questa importante iniziativa parlamentare, il Consiglio della C.E.E. ha proposto all'Assemblea che i problemi sollevati dall'organizzazione della Conferenza interparlamentare in progetto formino oggetto di scambi di opinioni tra le due Istituzioni. Il Presidente dell'Assemblea è stato ricevuto a tal fine dal Consiglio della C.E.E. nella sessione del 17, 18 e 19 ottobre.

## Capitolo II - Università Europea

15. Il problema dell'istituzione dell'Università Europea appariva all'ordine del giorno dei Consigli sin dal 1959 e, nell'ottobre di quell'anno, era stato creato il Comitato Interinale per l'Università Europea. Detto Comitato, presieduto dal Sig. HIRSCH, Presidente della Commissione dell'Euratom, aveva il mandato di studiare fondandosi su alcuni principi accettati dai Consigli come direttive di lavoro, non solo i problemi dell'istituzione di un'Università europea, ma anche quelli degli istituti di insegnamento superiore o di ricerche attualmente esistenti ai quali potrebbe essere riconosciuto l'attributo di europei. Infine il Comitato si è occupato dei problemi della collaborazione scientifica delle varie università e istituti dei paesi membri nonchè dei provvedimenti atti a promuovere gli scambi universitari.
16. Il 27 aprile 1960, a Firenze, il Comitato Interinale ha approvato la relazione finale che è stata presentata dal Presidente del Comitato ai Consigli nella sessione del 10 e 11 maggio 1960.

Secondo tale relazione, l'Università Europea dovrebbe riunire, per lo sviluppo della cultura e della civiltà europea, professori e studenti provenienti da tutti i paesi membri. Essa accoglierebbe studenti già formati da tre o quattro anni di studi nelle Università e negli istituti nazionali; per il primo anno della sua esistenza, essa dovrebbe essere in grado di ricevere 250 studenti e, al termine del primo periodo di cinque anni, essa completerebbe la formazione di circa 500 studenti l'anno. Il corpo insegnante comprenderebbe

professori titolari di una cattedra, professori che assumono temporaneamente una cattedra, professori incaricati di corsi e assistenti. Studenti e professori cittadini di Stati non membri delle Comunità Europee dovrebbero pure avervi libero accesso. E' auspicata l'installazione di un unico "campus".

Per il primo periodo di cinque anni sarebbero previste sei sezioni: scienze giuridiche, scienze economiche, scienze sociali e politiche, storia e sviluppo delle civiltà, matematica pura e applicata, fisica teorica. L'insegnamento che vi sarebbe impartito dovrebbe porre l'accento sulle questioni europee e sull'interdipendenza tra scienze umane e scienze esatte.

L'Università conferirebbe il titolo di dottore dell'Università Europea e nessun altro titolo, dopo presentazione di una tesi originale che potrà essere sostenuta, in linea di massima, dopo due anni di studi svolti presso l'Università.

Potrebbero ottenere la qualifica di Istituti europei di insegnamento superiore e di ricerca, a loro richiesta, gli istituti altamente specializzati di cui fosse riconosciuto l'interesse per la Comunità. Il riconoscimento di questa qualifica dovrebbe risultare da convenzioni o da contratti con i quali tali istituti si impegnerebbero a prendere le disposizioni necessarie per consentire il reclutamento del corpo insegnante nell'insieme dei paesi membri e l'accesso facile e garantito degli studenti provenienti da tutti questi paesi. Eventualmente, potrebbe essere concesso a questi istituti un aiuto finanziario per favorirne lo sviluppo. Qualora fosse necessario, essi potrebbero ugualmente essere creati ex novo.

Per gli scambi universitari, si propone una procedura atta a promuovere il progressivo instauramento di un sistema di equipollenza dei diplomi, affinché gli studenti dei paesi membri possano compiere negli altri paesi membri una parte quanto importante possibile dei loro studi. Allo scopo di agevolare la libera circolazione degli studenti, il Comitato Interinale ha proposto l'istituzione di un "libretto universitario europeo" e di una "guida europea dello studente universitario", nonché alcuni provvedimenti per promuovere lo scambio di professori.

L'intera costruzione prevista dovrebbe avere un carattere aperto: infatti, il Comitato Interinale, ha previsto, per qualsiasi Stato terzo europeo, la possibilità di un'adesione e quella di un'associazione per qualsiasi Stato terzo, europeo o no.

17. Ai fini dell'attuazione di queste proposte, il Comitato ha presentato ai Consigli i seguenti progetti di strumenti giuridici: Statuto dell'Università Europea, Convenzione relativa alla cooperazione scientifica e culturale e Protocollo relativo alle disposizioni organiche e finanziarie. Il Comitato ha proposto di adottare tali testi nell'ambito di una decisione presa dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno ai Consigli.

I Consigli hanno esaminato queste proposte nelle loro sessioni del giugno e del luglio 1960, senza però giungere a conclusioni definitive. Essi hanno però autorizzato, in via provvisoria, il Presidente del Comitato Interinale a prendere le misure preliminari necessarie, di concerto con le autorità italiane, per l'eventuale insediamento dell'Università europea nella città di Firenze. Tutto il problema è sempre all'ordine del giorno dei Consigli e le conversazioni tra le autorità interessate vengono proseguite al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti gli interessati, con l'intesa che la scelta di Firenze non ha un carattere definitivo, senza tuttavia collegare strettamente tale questione al problema della sede delle Istituzioni.

18. E' inoltre opportuno far notare che la relazione del Comitato Interinale è stata comunicata alla competente Commissione dell'Assemblea Parlamentare Europea, conformemente a una decisione dei Consigli presa nel maggio 1960. Il 1° luglio 1960, l'Assemblea ha adottato all'unanimità una relazione presentata dal Sig. GEIGER, relatore della Commissione per la ricerca scientifica e tecnica nonché una risoluzione nella quale essa insiste in particolare sulla necessità che vengano insegnate nell'Università tutte le discipline; la proposta secondo la quale l'Università non dovrebbe essere "una università completa", può essere accettata unicamente per un periodo di transizione. La risoluzione sottolinea inoltre che il sistema culturale previsto non deve rimanere fuori della costruzione europea finora perseguita.

Capitolo III - Sede delle Istituzioni e Distretto Europeo

19. Anche se dopo la decisione presa dalla Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, il 16 marzo 1959, la questione della sede delle Istituzioni Europee non ha costituito l'oggetto di nuovi accordi, il problema dell'eventuale creazione di un distretto europeo ha dato luogo a studi approfonditi.
20. Tuttavia, l'Assemblea Parlamentare ha preso, per quanto riguarda la sede, delle iniziative che hanno caratterizzato la sessione del giugno 1960. Si ricorderà come nel gennaio 1960 essa aveva previsto varie ipotesi per la soluzione del problema. Essa aveva in particolare dichiarato che, qualora i Governi non fossero disposti nè a darle mandato di scegliere la sede nè a chiederle il suo parere in materia, essa avrebbe fissato entro il 30 giugno il luogo in cui tenere le proprie riunioni e insediare definitivamente gli uffici del proprio segretariato.

In occasione di un incontro con una delegazione parlamentare avvenuto il 20 giugno 1960, il Presidente della Conferenza ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sui problemi che solleva qualsiasi iniziativa in materia ed ha sottolineato il pericolo che rischierebbe di comportare per il principio dell'unicità della sede, un'azione dell'Assemblea intesa ad insediare definitivamente gli uffici del suo segretariato. In seguito a questo incontro, l'Assemblea ha adottato il 30 giugno 1960, una risoluzione con la quale ha constatato che il paragrafo 9 della Risoluzione del mese di gennaio 1960 diventava applicabile e che essa era pertanto autorizzata a decidere in merito alla località in cui tenere le sue sessioni e installare il Segretariato, senza che tale decisione potesse pregiudicare l'ulteriore fissazione da parte dei Governi della sede unica. Essa ha inoltre incaricato la Commissione per gli Affari politici e il Bilancio di sottoporle una relazione sulla soluzione più indicata per tale problema.

21. In esecuzione del loro mandato, i Rappresentanti Permanenti hanno sottoposto alla Conferenza una prima relazione sui problemi sollevati dall'eventuale creazione di un distretto europeo, relazione approvata dai Ministri il 20 giugno 1960. I Ministri hanno inoltre incaricato i Rappresentanti Permanenti di esaminare in particolare

la questione dell'accordo da concludere con lo Stato della sede ai fini dello stabilimento di un distretto europeo e di proseguire lo studio dei problemi finanziari affinché i Ministri possano rendersi conto delle incidenze finanziarie delle varie soluzioni tra le quali fossero indotti a scegliere.

22. In occasione dell'incontro con la delegazione parlamentare, il Presidente della Conferenza ha pure voluto dare precisazioni sull'andamento dei lavori relativi al distretto europeo. Egli ha evocato sia la particolare situazione delle Comunità Europee che si distinguono nettamente dalle altre organizzazioni internazionali, sia i problemi pratici e giuridici che si pongono, segnalando che gli studi vengono proseguiti.

#### Capitolo IV - Statuto del Personale

##### A. C.E.E. e C.E.B.A.

23. I Trattati affidano ai Consigli il compito di stabilire all'unanimità, in collaborazione con le Commissioni e previa consultazione delle altre Istituzioni interessate, lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle nuove Comunità; questo compito è connesso all'istituzione di un regime di imposte sulle retribuzioni.

In esecuzione del calendario dei lavori, fissato dai Consigli il 9 e il 10 marzo 1960, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha elaborato un progetto di Statuto in base ad un progetto preliminare preparato dal Presidente di detto Comitato. Nel corso della elaborazione del progetto, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha ricevuto a due riprese i rappresentanti delle Associazioni del Personale delle Istituzioni per consentire loro di esprimere le rispettive opinioni in materia. Il Presidente del Comitato ha inoltre preso al riguardo alcuni contatti con i rappresentanti delle altre Istituzioni delle Comunità.

Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha sottoposto ai Consigli il progetto di Statuto e questi ultimi hanno espresso il 21 giugno 1960 il loro accordo sulla maggior parte degli articoli,

rinviano tuttavia ad un nuovo esame alcuni problemi, in particolare quelli della fissazione dell'età per il collocamento a riposo, del tasso della pensione e della fissazione della moneta nella quale devono essere espressi gli stipendi e le pensioni. I Consigli hanno inoltre convenuto di abbandonare, dato il progresso dei lavori per la messa a punto delle disposizioni statutarie, la loro intenzione di porre in vigore a decorrere dal 1° luglio il nuovo regime di retribuzione, fissato con decisione dei Consigli presa durante la sessione del 24 novembre 1959.

Alcuni di tali problemi rimasti in sospeso sono stati risolti dai Consigli nella sessione del 6 e del 7 settembre 1960. Essi hanno inoltre deciso di fissare a due anni la durata massima durante la quale dei posti permanenti possono essere occupati da agenti temporanei.

Nella sessione del 27 settembre 1960, i Consigli, nuovamente investiti dei progetti di Statuto, ne hanno adottato il testo definitivo. Il 10 ottobre 1960, essi hanno trasmesso il progetto all'Assemblea Parlamentare Europea e alla Corte di Giustizia, per una consultazione di tali Istituzioni in conformità delle disposizioni degli articoli 212 e 186 dei Trattati, nonché alla Commissione dei quattro Presidenti della C.E.C.A. allo scopo di avviare la procedura per la fissazione di uno Statuto unico per le tre Comunità Europee.

24. I Consigli devono ancora prendere alcune disposizioni relative al personale delle Comunità, disposizioni ancora in corso di esame; si tratta delle modalità di adeguamento delle pensioni in caso di modifica delle retribuzioni e delle disposizioni eventualmente applicate agli agenti che, per la loro età alla data di entrata in servizio nelle Comunità, non potranno ottenere il massimo di anzianità all'età prevista per il collocamento a riposo; si tratta, inoltre, delle disposizioni particolari per il personale scientifico e tecnico della C.E.E.A.; infine, si deve ancora stabilire il regolamento relativo al regime degli "altri agenti" in applicazione degli articoli 212 e 186 dei Trattati, nonché il regolamento concernente l'imposta comunitaria.

B. C.E.C.A.

25. Il Consiglio Speciale dei Ministri ha dovuto pronunciarsi sul mandato da affidare al suo Presidente in previsione delle deliberazioni della Commissione dei Presidenti in merito alla revisione triennale del Regolamento Generale del Personale della C.E.C.A., revisione prevista dall'articolo 46 dello Statuto del Personale. Al riguardo, il Consiglio ha convenuto che bisognerà evitare di prendere qualsiasi decisione suscettibile di ostacolare l'elaborazione di uno Statuto unico per il personale delle tre Comunità. Esso ha pertanto dato incarico al suo Presidente di non accettare, in seno alla Commissione dei Presidenti, che un numero limitato delle modifiche proposte dalla Commissione del Regolamento.

Capitolo V - Bilancio

26. Alla data dell'11 maggio 1960 i Consigli, su proposta della Commissione, hanno stabilito i progetti di bilanci supplementari della C.E.E. e della C.E.E.A. per l'anno 1960.

Questi bilanci supplementari si riferiscono alle spese del Servizio Comune Stampa e Informazione. In occasione delle deliberazioni relative ai bilanci delle Comunità per l'anno 1960, l'Assemblea Parlamentare Europea aveva proposto che l'ammontare complessivo degli stanziamenti previsti per la gestione del Servizio Comune Stampa e Informazione venisse portato da 75 a 85 milioni di Fr.b., mentre una somma speciale di 15 milioni di Fr.b. era inoltre prevista per uno sforzo particolare di informazione sulle attività delle Comunità e per la formazione della gioventù secondo uno spirito europeo. I Consigli non avevano preso in considerazione tale proposta non esistendo nessun accordo fra le Comunità Europee, nè un organigramma o un piano di lavoro in merito alla struttura del Servizio Stampa e Informazione. Essi avevano preferito approvare complessivamente per l'anno 1960 soltanto l'ammontare delle spese di 75 milioni di Fr.b. già stabilito per l'esercizio precedente, pur prevedendo di prendere in considerazione le proposte dell'Assemblea Parlamentare Europea relative al Servizio Comune nel quadro di un bilancio supplementare.

Il 1° marzo 1960 è stato raggiunto un accordo tra i Presidenti delle Commissioni e il Vicepresidente dell'Alta Autorità della C.E.C.A. in merito all'organizzazione del Servizio Stampa e Informazione; le Commissioni, nei rispettivi progetti preliminari di bilancio supplementare della C.E.E. e della C.E.E.A. per l'anno 1960, hanno quindi chiesto per questo servizio stanziamenti supplementari per un ammontare di 25 milioni di Fr.b. conformemente alle proposte dell'Assemblea Parlamentare Europea.

I Consigli, tenendo conto della parte già trascorsa dell'esercizio finanziario nonchè dei termini necessari di cui sono oggetto gli impegni di stanziamenti, hanno proceduto, d'accordo con le Commissioni, a una riduzione degli stanziamenti specificatamente previsti per lo sviluppo dello spirito europeo sul piano nazionale e per la formazione della gioventù, di 5 milioni di Fr.b. Dei 20 milioni di Fr.b., 8 sono stati presi a carico della C.E.E., 4 della C.E.E.A. e il resto dalla C.E.C.A. I bilanci supplementari della C.E.E. e della C.E.E.A. relativi a questi stanziamenti hanno ottenuto l'approvazione dell'Assemblea Parlamentare Europea il 18 maggio 1960.

27. Il 27 settembre 1960, i Consigli, su proposta delle Commissioni, hanno adottato la versione francese dei regolamenti relativi all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio della Comunità Economica Europea e del bilancio della Comunità Europea dell'Energia Atomica e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili. Questi regolamenti sono conformi ai principi dell'unità e dell'universalità del bilancio nonchè dell'annualità e della specializzazione degli stanziamenti. Questi regolamenti prescrivono una netta separazione tra le funzioni degli ordinatori e quelle dei contabili, nonchè una particolare procedura per l'impegno degli stanziamenti del bilancio. I bilanci sono stabiliti in unità di conto, il cui valore è di 0,888.670.88 gr. di oro fino.

I suddetti regolamenti finanziari entrano in vigore il 1° gennaio 1961. La loro applicazione è però limitata in un primo tempo al bilancio della Commissione della Comunità Economica Europea e al bilancio di funzionamento della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica. La loro applicazione alle Istituzioni comuni

delle Comunità Europee (Assemblea Parlamentare Europea, Corte di Giustizia Europea) nonchè al Segretariato dei Consigli è subordinata a un accordo tra i Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A. e la Commissione di cui all'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

PARTE SECONDA

CONSIGLIO DELLA  
COMUNITA' EUROPEA PER L' ENERGIA ATOMICA

1. Nel quadro della politica di unificazione dell'Europa e di rafforzamento delle sue basi economiche affidata alle Comunità, la Comunità Europea per l'Energia Atomica (Euratom) ha il compito di contribuire ad elevare il tenore di vita nei paesi membri, creando le condizioni necessarie alla formazione ed al rapido sviluppo di un'industria nucleare europea e concorrendo pure allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.

Tale compito deve essere realizzato su tre principali direttive di marcia. Dato che il progresso scientifico rappresenta la principale condizione allo sviluppo nucleare nella Comunità, l'Euratom deve in primo luogo sviluppare la ricerca nucleare e garantire la diffusione delle conoscenze tecniche. In secondo luogo, deve prendere i provvedimenti necessari allo sviluppo dell'industria nucleare in Europa, favorendo in particolare l'iniziativa delle imprese private. Deve infine prendere tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle popolazioni dai pericoli provenienti dall'impiego di questa nuova fonte di energia nel settore dell'industria e della ricerca.

Capitolo I - Sviluppo della ricerca

2. La valutazione più restrittiva delle prospettive economiche dell'Energia Nucleare, sostituitasi alle ottimistiche previsioni prevalenti qualche anno fa, non ha pregiudicato l'applicazione del Trattato Euratom nel suo insieme. E' indubbio, tuttavia, che l'attuale situazione pletorica delle fonti di energia, connessa alla certezza che l'energia atomica non potrà conseguire, nel corso dei prossimi 10 anni, un carattere veramente competitivo, hanno reso

provvisoriamente meno urgenti gli obiettivi dell'Euratom per quanto concerne lo sviluppo dell'utilizzazione industriale dell'Energia nucleare.

In compenso, la funzione preponderante dei compiti dell'Euratom nel settore della ricerca nucleare ne è risultata rafforzata. Infatti, malgrado l'attuale situazione del mercato dei combustibili fissili, l'energia nucleare mantiene, sempre a lunga scadenza il proprio carattere di complemento indispensabile del carbon fossile, del petrolio e del gas naturale e, d'altra parte, è necessario ancora progredire considerevolmente nel settore della costruzione e dell'impiego dei reattori al fine di conseguire una sensibile riduzione del prezzo dell'energia nucleare.

3. Per quanto riguarda il settore della ricerca nucleare, l'Allegato V al Trattato traccia le grandi linee del primo programma della Comunità per il periodo 1958 - 1962 le varie attività previste per la realizzazione di questo programma possono essere realizzate sia nel quadro del Centro Comune di ricerche nucleari della Comunità, sia tramite la conclusione di contratti d'associazione e di ricerca o di accordi internazionali di cooperazione.
4. Causa dei ritardi verificatisi nell'avviamento degli stabilimenti del Centro Comune di ricerche nucleari della Comunità, soltanto recentemente ha potuto aver luogo un ampio scambio di opinioni fra il Consiglio e la Commissione in merito alle diverse attività che quest'ultima intende intraprendere nel quadro di questo programma, particolarmente nei due stabilimenti del centro attualmente in funzione cioè ad Ispra e a Mol. Nel frattempo però, sono state regolarmente sottoposte al Consiglio le relazioni elaborate dalla Commissione circa l'esecuzione di questo programma. Il Consiglio ha sottolineato in tale occasione la necessità che la Commissione vigili al fine di garantire la massima concentrazione e razionalizzazione delle azioni intraprese nel settore della ricerca nucleare nell'ambito della Comunità, cercando di armonizzare gli sforzi ed evitare in tal modo una dispersione della ricerca ed una specializzazione eccessiva in questo settore.

In tale ordine di idee, il Consiglio, nel corso della sessione del 19 luglio 1960, ha approvato, su proposta della Commissione, una modificazione del primo programma di ricerche della Comunità, al fine di consentire alla Commissione di concludere un accordo di associazione con il Centro belga di Energia Nucleare di Moll, accordo che conferisce alla Commissione la facoltà di partecipare all'impiego del reattore ad alto flusso di neutroni rapidi in costruzione in questo centro, e che contribuisce peraltro a realizzare una migliore utilizzazione dei mezzi di irradiazione esistenti nella Comunità.

Nel corso della discussione svoltasi in seno al Consiglio sulle relazioni concernenti l'esecuzione del programma di ricerche della Comunità, taluni Stati membri si sono d'altra parte, dichiarati disposti a rinunciare eventualmente al proseguimento di talune ricerche sul piano nazionale, e a farle rientrare nell'ambito dei lavori intrapresi nel quadro della Comunità, con la riserva tuttavia che i loro rappresentanti siano chiamati a partecipare più attivamente ai lavori dei Comitati incaricati di preparare le ricerche corrispondenti finanziate dalla Comunità.

Il Consiglio, preoccupandosi di essere informato il più possibile in merito all'esecuzione di questo programma di ricerche, ha manifestato il desiderio di ottenere precisazioni in merito alle clausole dei vari contratti d'associazione e di ricerca conclusi dalla Commissione, nonchè di ricevere i processi verbali delle riunioni del Comitato scientifico e tecnico.

In adesione a tale desiderio, la Commissione, pur sottolineando i doveri di discrezione che la legano nei riguardi delle parti contraenti, ha deciso di fare regolare invio al Consiglio di note informative su tutti i contratti da essa conclusi. Inoltre, la Commissione ha accettato, più recentemente, di dar seguito al voto espresso dal Consiglio, diretto ad ottenere l'invio di tutti i documenti del Comitato scientifico e tecnico.

Capitolo II - Progresso dell'Industria nucleare

5. La politica dell'Euratom sul piano industriale, pur ispirandosi al principio dell'economia liberale secondo cui l'iniziativa delle imprese costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo economico, deve, in base alle disposizioni del Trattato, tendere a creare le condizioni necessarie allo sviluppo di una potente industria nucleare nell'ambito della Comunità. Al fine di promuovere questa iniziativa e soddisfare alle condizioni necessarie alla formazione e al rapido sviluppo di un'industria atomica europea, Il Trattato Euratom prevede una serie di disposizioni, particolarmente nel settore dell'approvvigionamento, degli investimenti, delle imprese comuni, del mercato comune nucleare, ecc. D'altro canto una parte degli accordi conclusi con paesi terzi e particolarmente con gli Stati Uniti, è pure diretta a favorire la realizzazione di taluni obiettivi di carattere industriale.

A. Approvvigionamento

6. Le disposizioni del Trattato relative all'approvvigionamento di combustibili nucleari sono state stabilite in un'epoca in cui non era possibile temere una penuria in questo settore, e si imperniano pertanto sulla preoccupazione di proteggere i consumatori della Comunità nei confronti degli inconvenienti che possono derivare da una posizione dominante dei fornitori sul mercato. E' per questa ragione che il Trattato prevede l'istituzione di un'Agenzia di approvvigionamento, alla quale conferisce un diritto d'intervento molto ampio in tutte le transazioni nel settore dei minerali, delle materie prime e delle materie fissili speciali. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del Trattato, la situazione del mercato mondiale dei combustibili nucleari è radicalmente mutata. Le sovvenzioni accordate per favorire l'estrazione hanno più rapidamente del previsto portato i loro frutti e particolarmente le quantità di uranio disponibili nel mondo sono più che triplicate nel corso di qualche anno. Ne consegue che l'offerta eccede largamente il consumo previsto per gli anni futuri e che una maggiore concorrenza si manifesta fra produttori.

Stando così le cose, il Consiglio non ha ritenuto opportuno affrettare l'istituzione di un'Agenzia di approvvigionamento. Ha tuttavia approvato, sin dal luglio 1958, lo statuto di questa Agenzia, al fine di conformarsi alle disposizioni del Trattato. Il Consiglio ha tuttavia espresso chiaramente il proprio desiderio che vengano limitati al massimo i rischi finanziari suscettibili di risultare dalla gestione dell'Agenzia, ed ha auspicato che l'inventario di quest'ultima non provochi un inutile aggravio dei costi di approvvigionamento a scapito dei consumatori.

A tal fine lo statuto dell'Agenzia prevede in particolare che i conti d'esercizio di quest'ultima devono essere sottoposti alla Commissione di controllo della Comunità, che l'Agenzia può contrarre mutui soltanto dopo consultazione o approvazione del Consiglio, e che prima di introdurre un canone sulle transazioni al fine di coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia, la Commissione deve consultare il Consiglio circa il tasso e le modalità di determinazione dell'imponibile e di riscossione di detto canone. Nel corso della consultazione che ha avuto luogo a tale riguardo nel mese di febbraio 1960, il Consiglio ha avuto l'occasione di far conoscere i propri punti di vista. Ha dichiarato in particolare di considerare superflua per il momento l'istituzione di una tale Agenzia, in considerazione del fatto che sussistevano fondati motivi per prevedere che il mercato sarà abbondantemente fornito di combustibili nucleari per gli anni futuri. Ha precisato inoltre che, qualora la Commissione considerasse indispensabile l'istituzione dell'Agenzia, quest'ultima dovrebbe necessariamente soddisfare a due condizioni: in primo luogo, la sua gestione dovrebbe essere il più possibile elastica, e in secondo luogo essa dovrebbe limitare al massimo l'organico del proprio personale e le altre spese. Il Consiglio ha inoltre unanimemente ritenuto che nell'attuale congiuntura non fosse affatto opportuno introdurre un canone sulle transazioni, dato che quest'ultimo comporterebbe necessariamente un inutile aumento del costo dell'energia nucleare, costo che non si dimostra già per se stesso competitivo.

In seguito alla decisione della Commissione, l'Agenzia di approvvigionamento ha cominciato a funzionare il 1° luglio 1960, ma le sue spese sono coperte da stanziamenti che figurano nel bilancio di funzionamento della Commissione, e nessun canone è percepito sulle transazioni. Va osservato che l'Agenzia, in conformità del regolamento interno da essa approvato, non interverrà in linea di massima nei rapporti diretti fra consumatori e produttori, ma si limiterà a fissare le condizioni generali a cui dovranno conformarsi i contratti di fornitura conclusi direttamente dagli interessati. Si è dunque tenuto praticamente conto di tutti i voti espressi dal Consiglio.

#### B. Investimenti

7. Il desiderio del Consiglio che gli obblighi amministrativi imposti alle imprese dalla Comunità nel settore industriale, siano limitati al massimo è stato ancora una volta manifestato in occasione delle deliberazioni del settembre 1958, sui regolamenti relativi ai progetti di investimenti.

Il Trattato contiene un certo numero di disposizioni relative agli investimenti, che prevedono essenzialmente, da un lato, la pubblicazione periodica di programmi indicativi di produzione di energia nucleare, al fine di promuovere gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi a lunga scadenza e, d'altro lato, l'invio di progetti d'investimento alla Commissione al fine di consentire a quest'ultima di sollecitare, per quanto possibile, una armonizzazione degli investimenti.

Nel corso dello studio di questi regolamenti, il Consiglio si è soprattutto preoccupato di evitare che i regolamenti e i questionari ad essi allegati provocassero un'inutile minaccia alla libertà delle industrie nucleari degli Stati membri, al loro buon funzionamento amministrativo e ai loro segreti commerciali.

È per questa ragione che i criteri, in base ai quali viene determinata l'importanza dei progetti d'investimento da sottoporre alla Commissione, sono stati meglio precisati e sono stati

generalmente aumentati, in modo da ridurre il numero di progetti che devono costituire oggetto di una comunicazione. Analogamente, al fine di corrispondere in parte alle preoccupazioni espresse dal Consiglio, è stata pure pubblicata, nel mese di maggio 1959, una specie di dichiarazione interpretativa del regolamento relativo alla fissazione delle modalità di esecuzione delle comunicazioni dei progetti d'investimenti.

### C. Imprese comuni

8. Fra le misure prese nell'ambito della Comunità in vista di sviluppare l'industria nucleare europea, riveste particolare importanza la creazione della SOCIETE D'ENERGIE NUCLEAIRE FRANCO-BELGE DES ARDENNES (S.E.N.A.). Questa Società, che comporta una uguale partecipazione dell'Electricité de France e del Gruppo belga dell'energia elettrica "Centre et Sud S.A." ha per obiettivo la edificazione a Chooz, nel dipartimento francese delle Ardenne, di una centrale nucleare di una potenza di circa 200 Megawatts elettrici (MW). La S.E.N.A. aveva tuttavia posto quale condizione alla realizzazione del proprio progetto la concessione all'impresa della qualifica di "Impresa comune" con i relativi vantaggi previsti dal Trattato, e cio' al fine di compensare in parte il carattere non redditizio dell'attività di questa centrale.

Lo studio di questo problema ha posto in rilievo il carattere molto generale delle disposizioni degli articoli 45-51 del Trattato, relative alle "Imprese comuni". Nell'ambito del Consiglio si sono pertanto iniziati studi sui principi generali di una politica relativa alla creazione di imprese comuni (documento R/1093/1/60).

Le proposte sottoposte dalla Commissione al Consiglio in merito alla richiesta della S.E.N.A. si imperniavano sul principio che la "fondamentale importanza" - menzionata all'articolo 45 del Trattato - dell'impresa presa in considerazione fosse determinata dalle rilevanti ripercussioni di quest'ultima sull'economia dell'energia e sull'industria nucleare europea, nonchè sulla realizzazione dell'Accordo di cooperazione Euratom/Stati Uniti.

La Commissione proponeva pertanto di concedere a questa impresa, per un periodo di 25 anni e senza alcuna riserva, tutti i vantaggi previsti dal Trattato.

La decisione presa dal Consiglio nel corso della sua sessione tenutasi il 19 luglio 1960 si è ispirata a talune considerazioni complementari. Il Consiglio ha senza dubbio constatato l'importanza fondamentale della S.E.N.A. e le ha pertanto concesso la qualifica di "Impresa comune". Ha tuttavia nettamente sottolineato che la concessione di questa qualifica di "Impresa comune" non doveva comportare la formazione di un settore privilegiato dell'economia. Il Consiglio ha ritenuto che i vantaggi fiscali di cui beneficia l'Impresa comune si giustificano soltanto in ragione del carattere non competitivo dell'industria nucleare. Il Consiglio si è pertanto riservato il diritto di sopprimere i vantaggi concessi, per un periodo di 25 anni, alla S.E.N.A., qualora si verificasse un sostanziale cambiamento della situazione economica dell'impresa e dopo riassorbimento del suo deficit d'esercizio.

Il Consiglio ha inoltre considerato opportuno approtare talune restrizioni a questi vantaggi. Prendendo in considerazione gli interessi del comune sul cui territorio deve essere edificata la centrale, il Consiglio ha deciso che la S.E.N.A. sarà soggetta a tutte le imposte locali. D'altra parte, il Consiglio non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla concessione alla S.E.N.A. del beneficio della concessione di licenze d'ufficio.

Inoltre, il Consiglio ha ritenuto equo che, a compenso dei vantaggi ad essa attribuiti, la S.E.N.A. ponesse in ampia misura la propria esperienza tecnica al servizio della Comunità. La decisione del Consiglio obbliga quindi espressamente questa società a porre tutte le informazioni non brevettabili a disposizione degli interessati negli Stati membri. Infine la S.E.N.A. si è impegnata per iscritto ad organizzare corsi pratici di perfezionamento per un certo numero di tecnici.

In seguito allo scambio di opinioni sul progetto concernente la S.E.N.A., il Consiglio ha inoltre convenuto di esaminare la possibilità di elaborare talune norme generali in base alle quali

decidere sui casi futuri. In esecuzione di tale decisione, si è riunito nel mese di settembre 1960, un Gruppo di esperti, designato dagli Stati membri e dalla Commissione, che ha elaborato una specie di commento al capitolo V del Trattato, in vista di definire talune condizioni il cui verificarsi potrebbe comportare la concessione dello Statuto d'Impresa comune.

D. Mercato comune nucleare

9. Fra le misure prese al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nucleare, va menzionato infine l'accordo che stabilisce una tariffa doganale comune per i prodotti specificatamente nucleari che figurano negli elenchi A 1 e A 2 del Trattato, cioè quelli che sono praticamente utilizzati soltanto nel settore nucleare. In virtù di questo accordo, firmato dagli Stati membri della Comunità il 22 dicembre 1958, i prodotti necessari alla rapida espansione della industria nucleare hanno beneficiato di una procedura di liberalizzazione totale delle restrizioni totali delle restrizioni doganali e quantitative fra i Sei.

D'altra parte, la tariffa esterna non prevede praticamente dazi per i prodotti dell'elenco A 1 - minerali, materie prime e materie fissili speciali.

Per quanto riguarda infine i prodotti dell'elenco A 2, - altri beni e prodotti specificatamente nucleari, - la tariffa esterna comune è stata fissata ad un tasso che nella maggior parte dei casi non supera il 10 o l'11 %. Inoltre l'applicazione di questi dazi è in tutto o in parte sospesa fino al 1° gennaio 1964. Soltanto il dazio del 10% del deuterio e suoi composti, nonchè sui reattori nucleari, è stato sospeso fino al 1° gennaio 1962, ed è stato previsto che questo dazio sarà applicabile a partire da questa data, salvo decisione contraria del Consiglio. Questa soluzione particolare per il deuterio e i reattori nucleari costituisce un compromesso fra due tesi, l'una diretta a proteggere la nascente industria nucleare europea, l'altra a sviluppare il più rapidamente possibile questa industria tramite importazione di materiale estero a tassi ridotti o nulli.

Capitolo III - Relazioni esterne

10. Gli autori del Trattato dell'Euratom hanno già considerato che soltanto una stretta collaborazione internazionale con le principali potenze atomiche consentirà alla Comunità di raggiungere il grado di progresso di questi paesi nel settore scientifico e tecnico. E' per tale ragione che la Comunità, sin dall'entrata in vigore del Trattato, ha cercato di concludere una serie di accordi internazionali che sono stati negoziati dalla Commissione in base alle direttive del Consiglio, in conformità delle disposizioni dell'articolo 101 del Trattato.

A. Accordo di Cooperazione Euratom/Stati Uniti

11. A tale riguardo, l'Accordo di Cooperazione con gli Stati Uniti riveste un'importanza particolare. Questo accordo, il cui testo definitivo è stato approvato dal Consiglio nel corso della sessione del 7 e dell'8 ottobre 1958, prevede un programma di costruzione di reattori, nonchè un programma di ricerche e di sviluppo, ed un ampio scambio di informazioni di carattere scientifico.

Va rammentato che il programma di costruzione prevede l'instaurazione in Europa entro il 1963 - 1965, di 6 a 8 reattori di potenza del tipo sperimentato negli Stati Uniti e d'una capacità totale di 1.000 MWe circa, il cui costo totale d'installazione è stato valutato in 350 milioni di dollari. Al fine di facilitare la realizzazione di questo programma, il Governo degli Stati Uniti si è impegnato ad accordare alla Comunità un prestito a lunga scadenza di 135 milioni di dollari al massimo destinato a consentire a questa ultima di accordare, a sua volta, prestiti proporzionati agli imprenditori desiderosi di partecipare a questo programma.

Il programma di ricerche da intraprendere parallelamente verte, dal canto suo, sul miglioramento del rendimento dei reattori previsti, la riduzione del costo dei cicli di combustibili, la tecnica della produzione di plutonio, nonchè su altri problemi concernenti gli stessi tipi di reattori, in quanto gli Stati Uniti e l'Euratom devono ciascuno stanziare una somma di circa 50 milioni di dollari per il finanziamento di questi lavori di ricerche.

Mentre gli Stati membri dell'Euratom avevano interesse a conoscere i risultati della ricerca nucleare ed a beneficiare della esperienza dell'industria nucleare americana, gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano interesse a mettere alla prova le proprie conoscenze in Europa e ad ampliarle in collaborazione con quest'ultima.

Gli Stati Uniti hanno infatti perfezionato essenzialmente due tipi di reattori, il reattore ad acqua bollente ed il reattore ad acqua sotto pressione, ma questi due tipi di reattori non sono ancora in grado, in questo paese, di competere con le centrali termiche, dato il basso costo dell'energia classica negli Stati Uniti. In Europa invece, il costo dell'energia classica risulta essere meno favorevole e sarebbe pertanto possibile sperare in una certa misura in un utilizzo redditizio di questi reattori. Il fatto che gli americani abbiano acconsentito ad accordare un rilevante prestito ed a fornire un aiuto scientifico ai loro collaboratori europei, al fine di poter utilizzare questa possibilità, sembra infatti corrispondere agli interessi delle due parti.

La consapevolezza di tale concordanza di interessi delle due parti ha costituito la considerazione dominante a cui si sono ispirate direttive che il Consiglio ha impartito alla Commissione, in vista della conclusione dell'Accordo con gli Stati Uniti.

In tali direttive, il Consiglio ha posto particolarmente l'accento sul fatto che l'Accordo con gli Stati Uniti, per quanto importante per l'Euratom, non doveva vincolare unilateralmente questa Comunità nè escludere altre possibilità di sviluppo, e che era opportuno pertanto vigilare affinché questo accordo non immobilizzasse una parte troppo rilevante del potenziale economico, industriale ed umano della Comunità e non compromettesse le possibilità di finanziamento di altri programmi. In tale occasione, il Consiglio ha sottolineato che il compito più urgente dell'Euratom consisteva nel promuovere lo sviluppo di una tecnica nucleare specificatamente europea. Ha espresso pertanto il desiderio che tutti i risultati tecnici e scientifici, conseguiti nel quadro dell'Accordo con gli Stati Uniti, costituissero il più possibile oggetto di realizzazioni specificatamente europee.

L'Accordo con gli Stati Uniti era soprattutto diretto alla realizzazione di questo programma di costruzione e di ricerche ; si è ben presto constatato tuttavia, che una considerevole parte delle esigenze della Comunità in materie fissili speciali, necessarie ai programmi di ricerche proprie degli Stati membri o della Comunità, non poteva essere coperta. Si è pertanto dimostrato necessario garantire alla Comunità più ampie possibilità di approvvigionamento in materie fissili speciali, tramite un accordo addizionale all'Accordo con gli Stati Uniti.

A tal fine, il Consiglio ha approvato, nel giugno 1960, questo accordo addizionale. Si è tuttavia preoccupato di evitare che gli interessi economici della Comunità potessero essere lesi. Ha pertanto chiesto che il trattamento chimico delle materie nucleari effettuato negli Stati Uniti per conto della Comunità fosse sottoposto alle stesse condizioni di quelle che sono o saranno applicate agli utilizzatori americani. Ha chiesto inoltre che la "hold harmless clause", inserita nell'accordo addizionale dagli americani, non venisse interpretata in modo da arrecare danni alla Comunità.

#### B. Accordo di Cooperazione Euratom/Gran Bretagna

12. L'Accordo Euratom/Gran Bretagna differisce essenzialmente da quello concluso con gli Stati Uniti. Contrariamente alle disposizioni concrete contenute in quest'ultimo, l'Accordo con la Gran Bretagna costituisce infatti soltanto un semplice accordo-quadro, il cui contenuto effettivo dovrà essere precisato successivamente, tramite accordi speciali. Questi accordi potranno contenere in particolare disposizioni relative alla fornitura alla Comunità di elementi di reattori, di materie nucleari, nonché allo scambio di cognizioni, brevetti e licenze. E' inoltre previsto un controllo di sicurezza diretto a garantire l'utilizzazione, a scopi esclusivamente pacifici, dei combustibili e degli impianti forniti nel quadro di questo accordo.

Questo controllo di sicurezza viene effettuato su base strettamente reciproca. Il Consiglio ha infatti insistito espressamente su questo punto, al fine di dare pieno riconoscimento alla sovranità

della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e soltanto dopo aver ottenuto soddisfazione su questo punto, il Consiglio ha approvato, nel corso della sessione del 22 dicembre 1958, l'Accordo con la Gran Bretagna.

Finora, l'applicazione dell'Accordo ha favorito soprattutto la cooperazione nei settori tecnici e scientifici. Sono stati previsti a tal fine un Comitato Permanente ed un Gruppo di lavoro misto, e questi due organismi hanno già tenuto parecchie riunioni.

#### C. Accordo di Cooperazione Euratom/Canada

13. Le trattative con il Canada hanno fornito per la terza volta la occasione al Consiglio di esprimere il proprio parere sui vari aspetti delle relazioni internazionali dell'Euratom. Nel corso della sessione del 25 luglio 1959, questa Istituzione ha approvato un accordo-quadro con il Governo canadese sulla cooperazione in materia atomica, nonché un accordo tecnico tra l'Euratom e la società di Stato "Atomic Energy of Canada Ltd.". Mentre l'Accordo concluso con il Governo canadese è abbastanza simile, per struttura e contenuto, allo accordo concluso con la Gran Bretagna, e verte particolarmente sullo scambio di cognizioni, l'ottenimento di attrezzature e materie nucleari, l'accordo tecnico prevede un programma comune di ricerche e di sviluppo concernente i tipi di reattori a uranio naturale moderati ad acqua pesante. E' stato stipulato che le due parti contraenti potranno contribuire al finanziamento di questo programma di ricerche in ragione di 5 milioni di dollari ciascuna, nel periodo di cinque anni.

Da parecchi anni, il Canada ha concentrato i propri sforzi sullo sviluppo di questo tipo di reattore. E' per tale ragione che il Consiglio ha accolto con soddisfazione, e sin dall'inizio il suggerimento della Commissione di instaurare una cooperazione con questo paese, tanto più che i Canadesi hanno dato prova di un largo spirito di conciliazione, approvando la riesportazione dagli Stati membri di materie nucleari da essi fornite.

Il Consiglio non ha tuttavia mancato di rammentare, pure in questa occasione, che le risorse di bilancio della Comunità devono, in linea di massima, essere riservate alla realizzazione di ricerche o di progetti propri della Comunità, e che la cooperazione con i paesi terzi deve essenzialmente riguardare soltanto ricerche o progetti complementari.

Capitolo IV - Protezione delle Popolazioni e dei lavoratori.  
Controllo di Sicurezza

---

14. Il terzo settore d'attività della Comunità comprende tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle popolazioni contro i pericoli che possono essere provocati dall'utilizzazione dell'energia nucleare nel settore industriale e in quello delle ricerche. Tali misure di protezione sono di vario ordine. Esse mirano alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, al controllo dell'utilizzazione delle materie nucleari ed infine al risarcimento dei danni che potrebbero essere eventualmente causati dall'energia nucleare.

A. Protezione sanitaria

15. In tale settore, il Consiglio ha stabilito il 29 dicembre 1958, su proposta della Commissione, previo esame del parere emesso dal Comitato Economico e Sociale e previa consultazione dell'Assemblea Parlamentare Europea, una serie di direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti. Le norme contenute nelle direttive del Consiglio riguardano una vastissima gamma di attività, e coprono così un campo di applicazione in cui figurano sia gli impianti nucleari, quali i reattori e gli stabilimenti di trattamento di combustibili, sia gli impianti medici di radioscopia o i laboratori in cui vengono manipolati isotopi.

Il Consiglio ha vigilato al fine di garantire una certa elasticità nell'efficace applicazione delle norme, lasciando agli Stati

membri il compito di decidere, in taluni casi, se l'esercizio delle attività che implicano radiazioni ionizzanti debba essere sottoposto ad una preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti. D'altra parte, il Consiglio ha ammesso che, se le norme fondamentali da esso stabilite sono applicabili sia all'esterno sia all'interno di ogni installazione, possono essere previste particolari modalità d'applicazione per gli impianti le cui attività sono particolarmente pericolose.

Le direttive del Consiglio vincolano tutti gli Stati membri per quanto riguarda i risultati da ottenere, pur lasciando alle istituzioni nazionali la competenza per quanto riguarda la forma ed i mezzi. I sei Stati membri dell'Euratom, ai quali sono destinate le direttive, sono dunque tenuti ad adottare le disposizioni di legge regolamentari ed amministrative e ad assicurarne il rispetto sul loro territorio. Dall'entrata in vigore di queste direttive, il Consiglio è stato regolarmente informato dalla Commissione delle misure prese o previste da ciascun Stato membro, al fine di assicurarne l'applicazione.

Va segnalato infine che l'applicazione delle direttive stabilite dal Consiglio dell'Euratom ha costituito la base delle raccomandazioni rivolte in materia dal Consiglio dell'O.E.C.E. ai paesi membri di questa organizzazione. Le direttive del Consiglio costituiscono quindi un importante contributo ad una uniformazione internazionale delle misure di protezione sanitaria.

#### B. Controllo di sicurezza

Il pericolo contenuto nelle materie nucleari implica un rigoroso controllo del loro impiego. Tale controllo deve consentire alla Comunità di assicurarsi che le materie nucleari non vengano impiegate dagli utilizzatori per scopi diversi da quelli dichiarati od imposti dai fornitori esterni della Comunità.

In tema di controllo, il contratto prevede in particolare l'obbligo di comunicare, da un lato, le caratteristiche tecniche fondamentali della maggior parte degli impianti nucleari, dall'altro, le

quantità di materie nucleari scambiate o trasformate. Per quanto concerne le caratteristiche degli impianti sottoposti a controllo, il Consiglio ha raccolto un certo numero di informazioni e di precisazioni circa gli aspetti tecnici del regolamento n° 7 pubblicato dalla Commissione nel mese di marzo 1959, che fissa le modalità di esecuzione delle dichiarazioni relative a queste caratteristiche. Per quanto concerne le quantità di materie sottoposte al controllo, il Consiglio ha approvato, nel maggio 1959, un regolamento n° 8, con il quale viene instaurato un sistema di contabilità delle materie, dopo aver ottenuto che gli fosse fornito un certo numero di precisazioni, in vista di alleggerire in una certa misura gli obblighi amministrativi delle imprese.

Il sistema di controllo che viene applicato alla totalità dei minerali, materie gregge e materie fissili speciali, prodotti o importati, sul territorio degli Stati membri, è concepito in modo da evitare ogni interferenza del controllo sulla gestione dell'impresa e garantire il carattere confidenziale delle informazioni raccolte in occasione del controllo. Al pari, per quanto concerne le informazioni che costituiscono segreti, si è stabilito che queste saranno comunicate dagli Stati membri soltanto al momento in cui saranno state prese, nell'ambito della Commissione, le necessarie misure di protezione.

D'altra parte, il sistema di controllo dell'Euratom è stato riconosciuto negli accordi conclusi dalla Comunità con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, in modo che il controllo, che venisse prima esercitato dal fornitore americano o inglese sulle materie da lui fornite nella Comunità, viene ora effettuato sotto responsabilità dell'Euratom.

Infine, il Consiglio ha pure esaminato, nel corso degli ultimi mesi dell'anno 1959, un progetto d'accordo da concludere con l'O.E.C.E., la fine di fissare le condizioni in cui verrà applicato sul territorio degli Stati membri della Comunità il sistema di controllo previsto nella convenzione dell'O.E.C.E. sul controllo di sicurezza.

Il progetto di accordo è diretto ad evitare che il sistema di controllo che verrà esercitato sul territorio della Comunità dagli organi competenti dell'Euratom non rappresenti un'inutile ripetizione di quello dell'O.E.C.E., e dia adito a conflitti di testo. Questo progetto prevede infatti una delega dei poteri di controllo dell'Agenzia dell'O.E.C.E. agli organi competenti dell'Euratom per l'esercizio di questo controllo.

Taluni punti di questo progetto d'accordo devono ancora essere esaminati nell'ambito dell'O.E.C.E. ; il progetto non è stato pertanto ancora approvato dal Consiglio.

#### C. Risarcimento dei danni di origine nucleare

17. L'utilizzazione dell'energia nucleare nel settore delle ricerche dell'industria è suscettibile di causare danni fisici e materiali anche abbastanza gravi. Tuttavia, le risorse di cui dispongono le persone suscettibili di vedere impegnata la propria responsabilità in tale settore : fornitori di materiale nucleare, esercenti di impianti nucleari, assicuratori ecc.. e, in una certa misura, gli stessi Stati, possono essere insufficienti ad assicurare il risarcimento di questi danni. Inoltre, i danni derivanti da un infortunio nucleare possono estendersi al di là delle frontiere dello Stato sul cui territorio l'infortunio si è verificato, e possono pertanto sorgere delle discriminazioni fra le vittime, a seconda che esse siano cittadini di questo Stato o di un altro.

Tali motivi hanno particolarmente posto in luce la necessità di una collaborazione internazionale più vasta possibile. A tal fine, è stata elaborata, nell'ambito dell'O.E.C.E. una convenzione che definisce un regime di responsabilità speciale ed in ampia misura uniforme per gli esercenti di impianti nucleari situati sui territori degli Stati membri di detta organizzazione. Gli Stati membri dello Euratom hanno ritenuto opportuno completare le disposizioni di questa convenzione, ed hanno pertanto iniziato trattative per una convenzione complementare aperta all'adesione degli Stati terzi, in vista di creare, tramite un intervento finanziario degli Stati, un sistema più soddisfacente di risarcimento.

Tutti gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di prendere quale base per questa convenzione complementare i principi della Convenzione dell'O.E.C.E., secondo cui il solo esercente è responsabile e la sua responsabilità è limitata, causale o obiettiva, ecc.

Tutti gli Stati membri hanno pure riconosciuto la necessità di un intervento finanziario tramite fondi pubblici. Non si è potuto ancora raggiungere un accordo, in particolare, sulla modalità di tale intervento e sul carattere più o meno solidale degli interventi degli Stati. Il Consiglio ha tuttavia manifestato il proprio desiderio a che le trattative giungano quanto prima ad una soluzione soddisfacente. Infatti, parecchi Stati membri desiderano ispirarsi alla convenzione complementare per definire talune disposizioni sul piano nazionale, od hanno condizionato l'entrata in vigore sul loro territorio della convenzione conclusa nell'ambito dell'O.E.C.E. all'adozione di misure complementari nel quadro della convenzione in corso di trattativa.

D'altra parte, l'impresa comune S.E.N.A. si è riservata il diritto di riconsiderare il proprio progetto di costruzione di una centrale nucleare nel quadro dell'accordo Euratom/Stati Uniti, qualora il problema della copertura dei rischi nucleari non fosse risolto prima del 31 dicembre 1960.

PARTE TERZA

CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

1. Poichè la C.E.C.A. ha iniziato a funzionare sin dal 1952, questo cenno si limiterà ai problemi che hanno costituito l'oggetto di lavori negli ultimi mesi.

Indipendentemente dalla gestione del mercato comune del carbone e dell'acciaio che ha indotto il Consiglio a pronunciarsi in particolare nei confronti del risanamento del mercato del carbone belga, dei meccanismi finanziari comuni delle miniere di carbone della Rhur, del rottame e della ghisa, dei trasporti, ecc., il Consiglio si è pure attentamente occupato del problema della riconversione industriale delle regioni colpite dalla chiusura delle miniere e di quello del coordinamento delle politiche energetiche.

Capitolo I - Energia

A. La politica dell'energia

2. Nella 67<sup>a</sup> sessione svoltasi il 22 marzo 1960, il gruppo di lavoro intereseccutivi per i problemi di politica energetica aveva sottoposto al Consiglio una nota provvisoria elaborata dallo stesso gruppo sul coordinamento delle politiche energetiche; il Consiglio ne ha affidato lo studio al Comitato misto Consiglio - Alta Autorità che si occupa sin dal 1954 di problemi di energia. L'interesse della nota risiede nel fatto che tracciando le linee generali per una politica coordinata dell'energia e indicando un metodo allo scopo di definirne gli obiettivi e le modalità, essa introduce la nozione di un prezzo d'orientamento.

Il Comitato misto Consiglio - Alta Autorità, nella riunione del 20 maggio 1960, ha dimostrato il proprio interesse, fatte salve alcune precisazioni, per un prezzo di orientamento quale approccio del problema di coordinamento delle politiche energetiche; taluni membri

del Comitato hanno fatto notare che tale strumento non poteva rappresentare l'unico mezzo del coordinamento. D'altronde, per dare ai problemi urgenti una soluzione, sarebbe necessario prevedere di ricorrere ad altri strumenti. Per la definizione di una politica energetica comunitaria, non si può infatti attendere la conclusione dei lavori in corso per la determinazione di un prezzo di orientamento e dei meccanismi che consentono di avvicinarvisi.

Lo scambio di opinioni avvenuto nella 69<sup>a</sup> sessione del Consiglio, il 14 giugno 1960, ha dimostrato che le prime reazioni dei membri del Consiglio circa il contenuto della nota interinale erano dello stesso tenore. Al termine di tale scambio di opinioni, esso si è perciò dichiarato d'accordo affinché il gruppo di lavoro intereseccutivi proseguiva e completi gli studi avviati in merito ad un prezzo di orientamento, tenendo conto dei pareri che erano stati espressi. Esso ha inoltre chiesto al gruppo di lavoro l'elaborazione di un programma d'azione atto ad affrontare i problemi più impellenti che si pongono nel settore energetico.

D'altro canto, le amministrazioni degli Stati membri hanno collaborato, con contatti diretti ed efficaci, con il gruppo di lavoro intereseccutivi, nel campo degli studi tecnici preliminari intrapresi per l'elaborazione di una politica energetica coordinata. In tal modo, questo gruppo ha potuto compilare tre allegati alla nota interinale, concernenti rispettivamente i problemi statistici e metodologici in materia di previsioni energetiche, i rapporti dei prodotti energetici importati a vari livelli di prezzi con il carbone comunitario e i problemi inerenti alla politica commerciale.

#### B. Lavori del Comitato misto

3. Dal canto suo, il Comitato misto Consiglio - Alta Autorità ha proseguito i suoi studi nel settore dell'energia; a norma del protocollo dell'8 ottobre 1957, questi studi sono essenzialmente destinati a servire di base per i lavori concernenti l'elaborazione di una politica energetica coordinata.

Le delegazioni degli Stati membri in seno al Comitato misto hanno così raccolto tutti gli elementi statistici necessari, concernenti

i rispettivi paesi, che hanno consentito ai servizi dell'Alta Autorità di stabilire i bilanci retrospettivi dell'energia per gli anni 1957 e 1958. La raccolta dei dati per l'anno 1959 è in corso. Evidentemente, l'interesse di questi bilanci retrospettivi aumenta in funzione del maggior numero di anni su cui essi vertono, fornendo in tal modo una base econometrica sempre più valida per l'elaborazione delle previsioni in materia d'energia. Attualmente, il Comitato misto dispone di bilanci retrospettivi per ciascuno degli anni del periodo 1950-1958.

Inoltre, il Comitato misto si adopera per tener aggiornato il contenuto di due importanti relazioni, una concernente i modi di fissazione e la struttura dei prezzi dei vari prodotti energetici e l'altra concernente le discipline fiscali e doganali applicabili agli stessi prodotti. Questi lavori mirano a fornire lo specchio della situazione esistente in materia al 1° gennaio 1960. Le delegazioni degli Stati membri in seno al Comitato misto hanno già fornito ai servizi dell'Alta Autorità tutte le informazioni necessarie. Il contenuto di queste due relazioni aggiornato fornirà quindi non solo una descrizione metodica degli argomenti trattati, ma consentirà soprattutto di porre in evidenza le situazioni all'origine delle distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra i vari prodotti energetici ovvero tra i vari paesi della Comunità.

#### Capitolo II - Mercato del carbone

4. Durante gli ultimi mesi il Consiglio ha esaminato i provvedimenti speciali che l'Alta Autorità gli aveva sottoposto per ovviare alle incidenze immediate della situazione dell'economia carboniera in Belgio. Esso è stato inoltre consultato dall'Alta Autorità, conformemente al paragrafo 1 a) dell'articolo 53 del Trattato, circa l'opportunità di prorogare l'autorizzazione che quest'ultima aveva accordato il 18 febbraio 1959 alle miniere della Ruhr, per consentire alle stesse di instaurare, sotto il suo controllo e alle condizioni da essa stabilite, determinati meccanismi finanziari comuni.

A. Provvedimenti nei confronti del problema del carbone belga

5. Nel corso della 61<sup>a</sup> sessione tenuta il 14 maggio 1959, il Consiglio non era stato in grado di esprimere un parere conforme sulla proposta dell'Alta Autorità intesa ad instaurare un regime di quote di produzione accompagnato dalle misure di cui all'articolo 74 per consentire l'attuazione del piano anticrisi. Esso aveva però espresso un parere favorevole per la proroga della durata e per l'aumento dell'ammontare dell'indennità speciale temporanea a favore dei lavoratori delle miniere di carbone belghe costretti a disoccupazione parziale collettiva a causa della svendita del carbone. Non era invece stato possibile riunire l'unanimità del Consiglio su una proposta dell'Alta Autorità intesa ad aumentare l'aiuto destinato ad alleviare l'onere finanziario derivante da un'eccezionale accumulazione delle scorte. Il Consiglio si era infine dichiarato d'accordo sul principio dell'assunzione, da parte della Comunità, ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, di una parte da determinarsi delle spese per la manodopera dovute allo scioglimento delle chiusure delle miniere di carbone belghe colpite dai programmi di risanamento.
6. Nel corso della 62<sup>a</sup> sessione del 31 luglio 1959, il Consiglio ha avuto con l'Alta Autorità uno scambio di opinioni in merito ad un programma speciale di risanamento della produzione del mercato carbonifero belga. Questo programma prevedeva una limitazione delle importazioni belghe di carbone in provenienza da paesi terzi, una riduzione dei prezzi per consentire all'industria carboniera belga di allinearsi sulle effettive condizioni del mercato, nonché un piano di risanamento; quest'ultimo si prefiggeva l'integrazione delle miniere di carbone belghe nel mercato comune e comportava un programma di chiusura delle miniere di carbone ripartito tra gli anni dal 1959 al 1962 e inteso a ridurre la capacità complessiva di produzione delle miniere belghe di 5,5 milioni di tonnellate mediante la progressiva chiusura di 34 pozzi di estrazione ritenuti non integrabili.
- Tenuto conto degli elementi sottoposti al suo esame, il Consiglio ha approvato, a norma del paragrafo 26, punto 4 della suddetta Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, la proposta

avanzata dall'Alta Autorità di fissare in 8 milioni di tonnellate la cifra complessiva di produzione che il Governo belga sarebbe autorizzato a sovvenzionare nel 1959. Circa le modalità e le condizioni di applicazione delle disposizioni del paragrafo 23 della suddetta Convenzione, esso ha specificato che la partecipazione finanziaria dell'Alta Autorità al programma di chiusure presentato dal Governo belga non dovrà superare, per gli esercizi 1959/60, 1960/61 e 1961/62, 7,5 milioni di unità di conto A.M.E. e fino al termine del 1959, 4 milioni di unità di conto. Inoltre, l'aiuto speciale previsto dal paragrafo 23 sarà versato ai pozzi di estrazione interessati soltanto dopo la loro completa chiusura.

Il Consiglio ha preso atto della dichiarazione dell'Alta Autorità secondo la quale le imprese di carbone della Comunità che si trovano o verranno a trovarsi in una situazione analoga di quella delle miniere belghe potranno beneficiare di un aiuto finanziario simile da parte dell'Alta Autorità; esso ha inoltre preso atto dell'intenzione del Governo belga di accelerare, nella misura del possibile, l'attuazione del programma di chiusura. Esso ha poi chiesto all'Alta Autorità e al Governo belga di vigilare a che le sovvenzioni versate alle miniere belghe non finiscano per provocare sottoquotazioni sul mercato comune, cosa che altererebbe il giuoco normale della concorrenza. Il Consiglio e l'Alta Autorità si sono in seguito dichiarati favorevoli all'idea di organizzare quanto prima un incontro durante il quale verrebbero esaminati i problemi inerenti alla riconversione industriale delle regioni colpite dal programma di chiusura. Il Consiglio ha infine accettato di esaminare la necessità o no di progredire oltre il 10 febbraio 1960 le disposizioni relative alla concessione di un'indennità al personale delle imprese costrette a una chiusura totale o parziale delle rispettive coltivazioni.

7. Dopo aver ricevuto un memorandum elaborato dal Governo belga, l'Alta Autorità, conformemente all'articolo 37 del Trattato, ha chiesto al Consiglio nella 65<sup>a</sup> sessione del 15 dicembre 1959, di riconoscere l'esistenza in Belgio di una situazione che rischia di provocare perturbamenti fondamentali e persistenti e di pronunciarsi circa i provvedimenti da adottare per porre fine a una simile situazione.

Il Consiglio, pur senza esprimere un parere sull'interpretazione dell'articolo 37 del Trattato, ha riconosciuto l'esistenza di una simile situazione in Belgio.

I membri del Consiglio hanno inoltre esposto il loro punto di vista sui provvedimenti prospettati dall'Alta Autorità per porre fine a tale situazione mediante il risanamento intensificato ed accelerato dell'industria del carbone belga, l'eventuale fissazione di quote di produzione per le miniere belghe, l'eventuale fissazione di prezzi minimi in Belgio, la limitazione delle forniture verso il Belgio di combustibili solidi provenienti dai paesi della Comunità, la limitazione delle forniture di combustibili solidi provenienti dal Belgio e destinate ad altri paesi della Comunità, la limitazione delle importazioni in Belgio di combustibili solidi provenienti da paesi terzi ed infine l'eventuale intervento per impedire che la liquidazione delle scorte esistenti sul piazzale delle miniere ostacoli il risanamento delle miniere di carbone belghe.

Il Governo belga ha accettato di ridurre tra il 1959 e il 1963 incluso la capacità d'estrazione delle miniere di carbone belghe a un totale di circa 9,5 milioni di tonnellate l'anno. Nel 1960, verrebbero inoltre adottate misure adeguate per limitare ai quantitativi previsti dall'Alta Autorità, d'accordo con il Consiglio, le consegne verso il Belgio di combustibili solidi provenienti dai paesi della Comunità e le consegne verso detti paesi di combustibili solidi provenienti dal Belgio. Verrebbero altresì limitate le importazioni in Belgio di combustibili solidi provenienti dai paesi terzi. Il Consiglio e l'Alta Autorità hanno inoltre convenuto di riesaminare nel secondo semestre del 1960, la situazione del mercato carbonifero.

8. Questo esame ha avuto luogo nella 70<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'11 ottobre 1960. In tale occasione il Consiglio, al quale erano state sottoposte, a norma del paragrafo 26, punto 4, ultimo comma della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, alcune proposte da parte dell'Alta Autorità relative alle sovvenzioni per gli anni 1960 e 1961, ha ratificato dette proposte per quanto riguarda il 1960.

Esso si è inoltre dichiarato in linea di massima d'accordo per la concessione nel 1961 di sovvenzioni accompagnate da un sistema di quote di produzione per le miniere sovvenzionate, a condizione

che siano precisate, già nella prossima sessione del Consiglio, le modalità d'erogazione delle sovvenzioni atte a farne un efficace strumento di risanamento.

Per quanto riguarda il 1960, il tonnellaggio suscettibile di essere sovvenzionato dal Governo belga si eleva a 4,2 milioni di tonnellate, mentre l'ammontare complessivo delle sovvenzioni autorizzate è di 685 milioni di franchi belgi.

B. Meccanismi finanziari comuni delle miniere di carbone della Ruhr

9. Sin dall'inizio del 1956, il Consiglio era stato consultato dall'Alta Autorità, a norma dell'articolo 53, comma 1, lettera a) del Trattato sull'opportunità di autorizzare l'istituzione di meccanismi finanziari comuni intesi ad uguagliare le spese di trasporto f.o.b. Ruhrort e f.o.b. porto di mare - da Anversa ai porti delle foci del Weser - nonchè a compensare i mancati guadagni che le miniere di carbone della Ruhr possono subire allineando le loro offerte, come prevede l'articolo 60, paragrafo 2 b) del Trattato, sulle condizioni offerte da imprese esterne alla Comunità. Si era ugualmente previsto di versare delle indennità per instaurare un equilibrio tra le imprese in materia di occupazione.

A quell'epoca, l'Alta Autorità aveva autorizzato per la prima volta la vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno a tre uffici di vendita nonchè alcuni provvedimenti e meccanismi finanziari comuni per le suddette società. All'inizio del 1959, il Consiglio era stato nuovamente consultato sull'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 1960 l'autorizzazione concessa per creare meccanismi finanziari comuni. Dopo aver ottenuto questa consultazione del Consiglio, l'Alta Autorità aveva effettivamente prorogato fino alla data di cui sopra la validità di questa autorizzazione.

10. Le società minerarie del bacino della Ruhr avevano quindi chiesto il 21 marzo 1960 la proroga, sino al 30 giugno 1960, dell'autorizzazione concessa con detta decisione. In tali circostanze, la

Alta Autorità ha chiesto al Consiglio, nella 67<sup>a</sup> sessione del 22 marzo 1960, se fosse opportuno prorogare per un periodo limitato posteriore al 31 marzo 1960, la validità di questa autorizzazione. I membri del Consiglio hanno ritenuto che la nuova proroga non dovesse oltrepassare la data del 30 giugno 1960.

Dopo la consultazione data dal Consiglio, l'Alta Autorità aveva prorogato fino al 30 aprile 1960 e - dopo una nuova consultazione del Consiglio avvenuta il 20 aprile 1960 - fino al 30 giugno 1960, le autorizzazioni concernenti le organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr. Quest'ultima decisione era tra l'altro basata sul fatto che l'esame dei sistemi di organizzazione della vendita del carbone della Ruhr nonchè i negoziati avviati con gli interessati non erano ancora terminati e che la proroga di due mesi, quale era stata sollecitata, appariva equa e sufficiente.

11. Il Consiglio è stato ancora consultato nella 69<sup>a</sup> sessione del 19 giugno 1960, circa l'opportunità di prorogare oltre il 30 giugno 1960 la validità dell'autorizzazione concessa. Infatti, il 20 maggio 1960 le società minerarie del bacino della Ruhr avevano sottoposto all'Alta Autorità, per autorizzazione, due accordi per la regolamentazione della vendita dei loro prodotti per il periodo posteriore al 30 giugno 1960. Il primo accordo prevedeva un'organizzazione di vendita in comune che riuniva quasi tutte le miniere di carbone della Ruhr. Il secondo accordo che avrebbe dovuto entrare in vigore soltanto ove l'Alta Autorità non avesse autorizzato il primo, concerneva la proroga sino al 31 marzo 1963 delle autorizzazioni che venivano a scadere il 30 giugno 1960; gli interessati ritenevano che tale proroga fosse necessaria sia per evitare una soppressione pura e semplice delle organizzazioni di vendita esistenti, sia per disporre di un periodo transitorio appropriato.

Nel caso fosse indotta a respingere la prima richiesta, l'Alta Autorità intenderebbe prorogare le organizzazioni di vendita esistenti e le relative istituzioni delle miniere di carbone della Ruhr, per un adeguato periodo transitorio, pur mantenendo le condizioni, le restrizioni e gli obblighi fissati nella sua precedente decisione. Tuttavia, questo periodo transitorio non doveva ancora essere delimitato poichè la durata di una procedura giudiziaria avviata

eventualmente dai richiedenti non poteva essere prevista con precisione sufficiente; d'altro canto, l'ulteriore termine suscettibile di essere necessario dipenderebbe dai considerando della decisione e delle circostanze del momento.

Nel corso della suddetta sessione, il Consiglio ha fornito la consultazione richiesta dall'Alta Autorità.

### Capitolo III - Siderurgia

12. Il mercato comune dei prodotti siderurgici realizzato il 10 febbraio 1958 grazie all'instaurazione delle tariffe doganali armonizzate, attraverso attualmente un periodo di congiuntura assai favorevole caratterizzato da una produzione in espansione in tutti i paesi membri e dal miglioramento delle tecniche produttive. Il Consiglio si è attentamente occupato di alcuni problemi, in particolare di quelli relativi al rottame e alla ghisa.

#### A. Rottame

13. Il problema del deficit strutturale della Comunità in rottame e, parallelamente, della limitazione al minimo indispensabile delle esportazioni di questa materia prima, si è manifestato sin dall'apertura del mercato comune.

Già a quell'epoca era stata presa la decisione di massima di vietare qualsiasi esportazione di rottame verso i paesi terzi; in alcuni casi questo divieto era temperato, talvolta per motivi economici - soprattutto per quanto riguarda il rottame proveniente dalla demolizione navale - talvolta per motivi politici - in considerazione ad esempio degli obblighi tradizionali verso alcuni paesi terzi. Da allora questo principio del divieto di esportazione è stato ribadito varie volte. Sussisteva inoltre un problema delicato dovuto all'esistenza di prodotti limitrofi, suscettibili, a seconda della congiuntura, di essere utilizzati come prodotti di reimpiego o rottame. Tra di essi i più importanti sono le rotaie usate.

I rappresentanti dei Governi avevano approvato una regolamentazione speciale, basata su un criterio di prezzi all'acquisto, allo scopo di evitare che, finchè sussisteva il principio del divieto

delle esportazioni di rottame, fossero esportate verso i paesi terzi rotaiete dette di reimpiego o di rilaminazione allorchè esse sono manifestamente destinate ad essere utilizzate come rottame. La validità di questa regolamentazione veniva a scadere il 30 giugno 1960.

I rappresentanti dei Governi, riuniti in seno al Consiglio nella 69<sup>a</sup> sessione, hanno deciso il 14 giugno 1960 di prorogare la suddetta regolamentazione fino al 31 dicembre 1960 incluso. Si è tuttavia convenuto di effettuare prima della fine del 1960 uno studio approfondito della questione che tenga conto dei cambiamenti verificatisi nell'approvvigionamento della Comunità in rottame.

14. L'8 aprile 1960 è stata sottoposta al Consiglio dell'Alta Autorità la proposta di un commerciante intesa a rafforzare il controllo della circolazione del rottame nella Comunità, con l'istituzione di un "certificato di utilizzazione finale", che impedirebbe dirottamenti verso un paese terzo. La disciplina esistente mirava ad evitare un aggiramento del divieto di massima e fughe verso i paesi terzi in occasione di un transito attraverso un paese della Comunità. Essa è stata ritenuta soddisfacente e sarebbe inopportuno aggiungere intralci supplementari allorchè la politica di incremento delle capacità produttive di ghisa sta dando i suoi frutti e il mercato del rottame si sta distendendo.

#### B. Ghisa

15. La situazione congiunturale e strutturale del mercato della ghisa nella Comunità non si è rivelata da 18 mesi a questa parte altrettanto soddisfacente quanto quella del mercato dell'acciaio. Gravi segni di crisi si erano manifestati in particolare durante il periodo di recessione del 1958-1959. Mentre le fonderie della Comunità riducevano il volume dei loro acquisti di ghisa, aumentavano le offerte in provenienza dai paesi terzi. Questa situazione porto' ad una caduta assai rapida di prezzi che è stata particolarmente accusata dagli alti forni non integrati.

Il carattere strutturale dei problemi che si pongono nel settore preso in considerazione costituisce un pericolo latente che risiede soprattutto nel fatto che per alcuni anni ancora esisterà probabilmente sul mercato mondiale un'eccedenza di ghisa. Questa tendenza deriva certamente in parte dagli sforzi di numerosi paesi in fase di sviluppo che aspirano ad un'industrializzazione quanto rapida e completa possibile. Di norma, questi paesi fissano capacità di produzione di ghisa prima di costruire gli impianti di trasformazione che richiedono investimenti più elevati. Tali paesi sono quindi costretti a vendere ad ogni costo l'eccedenza talvolta notevole della loro produzione sul mercato mondiale. Ne consegue che qualsiasi capovolgimento della congiuntura rischierebbe di porre i produttori di ghisa della Comunità in una situazione precaria.

In tali condizioni, il Consiglio, conformemente a una proposta dell'Alta Autorità, ha deciso nella 68ª sessione tenuta il 9 maggio 1960, di istituire un Comitato tecnico ad hoc "ghisa" incaricato di esaminare i vari aspetti della situazione. Questo Comitato prosegue attualmente i suoi studi.

#### C. Ricerche tecniche

16. Già da vari anni sono state consacrate importanti somme per la ricerca tecnica; tale sforzo è stato proseguito durante gli ultimi mesi.

Nella 68ª sessione tenutasi il 9 maggio 1960, il Consiglio ha espresso il parere conforme richiesto dall'Alta Autorità per lo stanziamento di una somma di 341 mila unità di conto A.M.E. proveniente dai prelievi di cui all'articolo 50 e destinata a contribuire all'esecuzione di un programma di ricerche sulla combustione di gas semi-depurato d'alto forno.

Con lettera dell'8 luglio 1960, l'Alta Autorità ha reso nota la propria decisione di sollecitare dal Consiglio, a norma dell'articolo 55, paragrafo 2 c) del Trattato, un parere conforme per lo stanziamento di una somma di 83,5 mila unità di conto A.M.E. proveniente dai prelievi di cui all'articolo 50 del Trattato, quale aiuto finanziario destinato a contribuire al proseguimento di un programma di ricerche sull'eliminazione dei fumi rossi dei convertitori. Il Consiglio ha espresso il proprio parere conforme l'11 ottobre 1960, nel corso della 70ª sessione.

Capitolo IV - Trasporti

A. Trasporti ferroviari - Tariffe dirette internazionali

17. Il 1° marzo 1958 è entrato in vigore un accordo relativo alla instaurazione di tariffe dirette internazionali per il trasporto di carbone e di acciaio in transito attraverso il territorio della Repubblica austriaca, concluso il 26 luglio 1957. In virtù di questo accordo, la tariffa internazionale C.E.C.A. è stata estesa alle merci scambiate fra gli Stati membri, in transito in Austria.

In occasione di una riforma tariffaria preconizzata dal Governo federale Austriaco, è risultato che le modificazioni alle modalità previste dall'allegato I dell'accordo sopra citato avrebbero potuto essere arretrate solo nell'ambito di una procedura troppo severa. Per evitare tale inconveniente, suscettibile di verificarsi ancora in avvenire, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato, il 14 giugno 1960, un accordo complementare all'accordo del 26 luglio 1957. Tale accordo precisa le modalità procedurali da osservare in caso di modificazioni tariffarie previste dalle ferrovie federali austriache.

B. Trasporti fluviali

18. In base a un mandato conferito dai rappresentanti dei Governi durante la sessione del Consiglio del 17 novembre 1959, sono stati proseguiti i lavori per il perfezionamento di un progetto di accordo relativo ai trasporti internazionali di carbone e di acciaio su talune vie navigabili all'interno della Comunità. Il progetto in parola, che sarà sottoposto ai rappresentanti dei Governi in occasione di una delle prossime sessioni del Consiglio, si applica a qualsiasi trasporto di carbone e di acciaio su via d'acqua, effettuato fra i territori della Repubblica federale di Germania, del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi e che non comporti alcun percorso sul Reno a monte di Lobith.

Esso prevede la registrazione di tutti i contratti di trasporto nonché dei contratti che mettono a disposizione di un caricatore o di un destinatario del materiale da trasporto mediante noleggio; esso istituisce inoltre un Comitato composto di rappresentanti di ciascuno dei Governi degli Stati membri e dell'Alta Autorità e incaricato di procedere all'esame dei problemi sollevati dall'applicazione dell'accordo.

Rimane da risolvere un problema; si tratta dell'introduzione nel progetto di una stipulazione per l'immediata pubblicazione, mediante affissione e a cura degli organismi di registrazione, dei dati registrati dei contratti relativi ad un'unica spedizione.

## Capitolo V - Relazioni esterne

### A. Politica commerciale

19. I Governi degli Stati membri hanno continuato a stabilire, in collaborazione con l'Alta Autorità, i provvedimenti tariffari semestrali concernenti le importazioni, in provenienza dai paesi terzi, di taluni prodotti di competenza della C.E.C.A..
20. La nomenclatura doganale comune dei prodotti di competenza della C.E.C.A. il cui testo è stato approvato dal Consiglio il 18 aprile 1953, è stata messa a giorno e perfezionata in pari tempo, nelle quattro lingue ufficiali della Comunità, in occasione della 69ª riunione del Consiglio tenutasi il 14 giugno 1960. Questa nomenclatura che riproduce in termini doganali l'allegato I del Trattato che istituisce la C.E.C.A., è ripresa integralmente nelle tariffe doganali degli Stati membri.

B. Partecipazione della C.E.C.A. alla Conferenza tariffaria generale nell'ambito del G.A.T.T.

21. Per quanto concerne le relazioni tra la C.E.C.A. e il G.A.T.T., i Ministri hanno messo a punto un certo numero di disposizioni destinate a garantire uno stretto e costante coordinamento tra i negoziati sui dazi armonizzati per i prodotti di competenza della C.E.C.A. e quelli relativi ai dazi comuni per i prodotti di competenza della C.E.E.
  
22. Gli Stati membri hanno convenuto di armonizzare, nell'ambito del Consiglio, alcuni elenchi di domande di concessioni tariffarie relativi a determinati prodotti siderurgici che alcuni Stati membri desideravano inviare ai paesi terzi partecipanti alla Conferenza tariffaria. Essi hanno approvato il 5 luglio 1960 alcuni elenchi di domande che riguardano i paesi con i quali la C.E.E. intende negoziare. Circa gli elenchi di domande relativi ai paesi terzi con i quali la C.E.E. non prevede per il momento di negoziare, si è convenuto che essi verrebbero mantenuti negli incartamenti dei negozianti per essere eventualmente esaminati di nuovo dai competenti organi della C.E.C.A.
  
23. D'altra parte, ci si è chiesti se durante i negoziati relativi all'articolo XXIV/6 del G.A.T.T. sulla tariffa esterna comune della C.E.E., convenisse offrire quale contropartita dei consolidamenti sulle tariffe armonizzate applicabili ai prodotti di competenza della C.E.C.A. In proposito, è stato convenuto che non esistono obiezioni di massima per l'utilizzazione di tali consolidamenti sui dazi relativi ai prodotti siderurgici, allo scopo di agevolare i negoziati sulla tariffa esterna comune della C.E.E.

I lavori su questa materia si sono conclusi con l'approntamento di un elenco dei prodotti siderurgici suscettibili di essere oggetto di un simile consolidamento. Questo elenco e le relative conclusioni trasmesse al Comitato Speciale istituito in virtù dello articolo 111 del Trattato, si basano su alcune considerazioni. Infatti, il consolidamento per ciascun prodotto in parola di uno stesso dazio per i quattro territori doganali della C.E.C.A. è stato preso in considerazione per evitare che un consolidamento a livelli semplicemente armonizzati non sottolinei inopportuna la differenza che esiste tra la C.E.C.A. e la C.E.E. per quanto riguarda la natura delle tariffe esterne; inoltre, la scelta definitiva dei consolidamenti da offrire alle Parti Contraenti sarà fatta dalla Commissione della C.E.E. a seconda delle necessità del negoziato a titolo dell'articolo XXIV/6 dell'Accordo Generale; in ogni caso, l'opportunità dell'offerta di consolidamento sarà determinata in considerazione dell'importanza del credito che questo consolidamento può far apparire a favore dei Sei.

C. Coordinamento in seno all'O.E.C.E.

24. In occasione della 9<sup>a</sup> sessione del Consiglio svoltasi il 12 e il 13 ottobre 1953, era stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e l'Alta Autorità sulla cooperazione da stabilire tra gli Stati membri della Comunità e l'Alta Autorità per tutte le questioni inerenti all'O.E.C.E. e interessanti la C.E.C.A.. In base a questo accordo, i rappresentanti degli Stati membri della Comunità presso il Comitato carbone dell'O.E.C.E. hanno continuato a tenere questi ultimi mesi delle riunioni preliminari sotto la presidenza dell'Alta Autorità. Queste riunioni hanno tra l'altro avuto lo scopo di preparare quelle dello stesso Comitato e di esaminare regolarmente la situazione del mercato carboniero in base a previsioni trimestrali.

Capitolo 6 - Problemi sociali

A. Modificazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la C.E.C.A.

25. Per poter fronteggiare le ripercussioni che le variazioni profonde delle condizioni di smercio del carbone hanno avuto sul piano sociale, l'Alta Autorità e il Consiglio hanno riconosciuto la necessità di consentire alla Comunità di continuare a contribuire, oltre i termini previsti dal paragrafo 23 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, al finanziamento del riadattamento dei lavoratori. Le due Istituzioni hanno pertanto convenuto nell'ottobre 1959, di avviare la procedura di revisione del Trattato C.E.C.A. detta "piccola revisione", prevista dai capoversi 3 e 4 dell'articolo 95 del Trattato.

26. Una prima proposta di modifica dell'articolo 56 del Trattato - limitata all'industria del carbone e a un periodo di tre anni - non è stata accolta favorevolmente dalla Corte di Giustizia delle Comunità. Nel marzo 1960 fu sottoposta alla Corte una seconda proposta che eliminava le due suddette limitazioni; la Corte ha constatato la conformità di tale proposta con le disposizioni del Trattato. Infine, l'Assemblea Parlamentare si è pronunciata favorevolmente in merito a questa seconda proposta.

L'articolo 56 del Trattato è stato pertanto integrato dal seguente testo :

"Qualora dei mutamenti profondi nelle condizioni di vendita nelle industrie del carbone o dell'acciaio, mutamenti che non siano direttamente collegati con l'instaurazione del mercato comune, pongano definitivamente delle imprese nella necessità di cessare, ridurre o cambiare la loro attività, l'Alta Autorità, su domanda dei Governi interessati :

a) puo' facilitare, secondo le modalità previste dall'articolo 54, sia nelle industrie soggette alla propria giurisdizione, sia, su parere conforme del Consiglio, nel caso di qualsivoglia altra industria, il finanziamento dei programmi da essa approvati per la creazione di nuove attività, economicamente sane, o per la trasformazione di imprese suscettibili di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa disponibile;

b) puo' concedere una sovvenzione non rimborsabile per contribuire :

- al versamento di indennità che permettano alla manodopera di attendere il reimpiego;
- ad assicurare, mediante contributi alle imprese, il pagamento del loro personale, nel caso di licenziamento temporaneo imposto dal cambiamento d'attività;
- alla concessione in favore dei lavoratori di sussidi per spese di nuova sistemazione;
- al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.

L'Alta Autorità subordina la concessione di una sovvenzione non rimborsabile al versamento, da parte dello Stato interessato, di un contributo speciale almeno equivalente all'ammontare di questa sovvenzione, salvo deroga autorizzata dal Consiglio a maggioranza di due terzi".

B. Concessione di un'indennità speciale temporanea intesa ad aiutare i lavoratori dell'industria carboniera belga costretti a disoccupazione parziale

27. Il persistere di una situazione grave nell'industria carboniera belga che costringe numerosi minatori a disoccupazione parziale, ha indotto il Consiglio ad esprimere, a norma dell'articolo 95, capoverso 1 del Trattato, il proprio parere conforme su una decisione dell'Alta Autorità intesa a proteggere i redditi di questi lavoratori. Tale decisione, prorogata e modificata nel corso del 1959, si riferiva al periodo sino al 31 ottobre 1959. Ritenendo necessaria la proroga di tale aiuto, l'Alta Autorità, previa consultazione del Comitato consultivo, ha sollecitato un nuovo parere conforme del Consiglio sul progetto di decisione che mira a prorogare nuovamente l'indennità temporanea speciale d'aiuto ai lavoratori delle imprese di carbone del Belgio costretti a disoccupazione parziale collettiva per mancanza di sbocchi dell'impresa.
28. Il Consiglio ha espresso il proprio parere conforme nel gennaio 1960, a condizione pero' che il sistema dell'indennità fosse degressivo e che lo stesso venisse a scadere il 30 settembre 1960. Questa indennità puo' essere concessa dall'Alta Autorità entro i limiti di un ammontare di 3 milioni di unità di conto A.M.E.

C.  Aiuto finanziario destinato all'esecuzione di un secondo programma di ricerche sui problemi della medicina del lavoro nelle industrie del carbone e dell'acciaio

29. Nel 1955 il Consiglio si era pronunciato favorevolmente per l'attuazione, da parte dell'Alta Autorità, di un primo programma di ricerche scientifiche nel settore dell'igiene e della medicina del lavoro. Desiderando proseguire nello sforzo intrapreso, l'Alta Autorità ha manifestato l'intenzione, all'inizio del 1960, di porre in atto un secondo programma ed ha pertanto richiesto al Consiglio, previa consultazione del Comitato Consultivo, il parere conforme su una decisione che le consentisse di finanziare questo secondo programma ripartito su un periodo di quattro anni.

Nel marzo 1960, il Consiglio ha espresso, a norma dell'articolo 55, paragrafo 2 c) del Trattato, questo parere conforme che consente lo stanziamento di una somma di 2,8 milioni di unità di conto A.M.E., proveniente da prelievi della Comunità, per un aiuto finanziario destinato all'esecuzione di un programma di ricerche sui problemi della medicina del lavoro nell'industria del carbone e dell'acciaio.

D.  Conferenza sulla riconversione industriale

30. In uno dei precedenti capitoli è stata evocata la favorevole reazione del Consiglio, nel dicembre 1959, in merito alla proposta avanzata dall'Alta Autorità, per la preparazione di una conferenza intergovernativa sulla riconversione industriale. Questa conferenza dovrebbe prefiggersi di "ricercare i mezzi d'intervento dei Governi e delle Istituzioni europee suscettibili di arrecare una soluzione ai problemi sollevati dalla necessaria riconversione di alcuni bacini carboniferi. D'altronde, essa dovrebbe porre in rilievo i mezzi d'intervento e le procedure di maggiore interesse per la Comunità nonché i settori e le modalità di un coordinamento tra i Governi e le Istituzioni europee in materia di riconversione industriale."

Il Gruppo di lavoro incaricato di lavori preparatori, composto di rappresentanti dei Governi dei sei paesi e del Regno Unito e ai cui lavori hanno assistito rappresentanti dell'Alta Autorità, della

Commissione C.E.E., della Banca Europea per gli Investimenti e del Segretariato Generale dei Consigli, ha istituito due Commissioni tecniche, la prima delle quali ha esaminato i mezzi di cui dispongono i Governi per promuovere la ricostruzione industriale e la seconda alcune operazioni di riconversione già realizzate nei paesi rappresentati in seno al Gruppo .

31. In base ai risultati dei lavori delle due Commissioni tecniche e del Gruppo di lavoro, l'Alta Autorità ha presentato al Consiglio le proprie proposte per l'organizzazione della conferenza. Il 14 giugno 1960, il Consiglio si è pronunciato favorevolmente in merito alle stesse proposte ed ha espresso alcuni desideri in ordine alla durata della conferenza, al numero dei partecipanti, alla composizione delle delegazioni, alle Istituzioni da invitare, alle spese organizzative e alla presidenza.

La conferenza si è svolta dal 27 settembre al 1° ottobre 1960, sotto la presidenza del Sig. REYNAUD, membro dell'Alta Autorità.

32. Dopo un largo raffronto di esperienza e di informazioni, la conferenza ha ricercato i settori suscettibili di essere oggetto di un'azione ed ha studiato i metodi comunitari da porre in atto. Essa ha fatto rilevare come non intendesse definire le modalità di un'eventuale azione intergovernativa o comunitaria in materia di riconversione, ma che spetterà all'Alta Autorità trarre delle conclusioni e sottoporre eventualmente delle proposte al Consiglio dei Ministri.

Di conseguenza, l'Alta Autorità stabilirà, entro breve tempo, un'analisi dei dibattiti di tale conferenza, al fine di dedurne le conclusioni di interesse generale. Essa è inoltre disposta - secondo le assicurazioni da essa fornite nella sessione del Consiglio dell'ottobre 1960 - a far procedere da parte di esperti qualificati allo studio di possibilità d'impianto di nuove industrie in regioni per le quali i Governi richiedessero tali studi.

PARTE QUARTA

CONSIGLIO DELLA  
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

1. Il Consiglio della C.E.E. ha iscritto all'ordine del giorno delle sue sessioni degli ultimi sei mesi numerosi importanti problemi.

Nel campo dell'instaurazione del mercato comune, fondamento della Comunità, sono state superate, o lo saranno in un prossimo avvenire, tappe significative per quanto riguarda le "quattro libertà" previste dal Trattato: libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi.

La politica economica della Comunità comprende settori molto diversi; negli ultimi sei mesi ha preso maggior rilievo soprattutto il problema della politica agricola comune. Nuovi progressi sono stati realizzati in altri settori, quali la politica sociale, la politica commerciale e la politica d'associazione con i paesi terzi. Particolare importanza ha infine assunto la politica di aiuto della Comunità ai paesi in fase di sviluppo.

Capitolo I - L'instaurazione del Mercato Comune

2. Sul piano della libera circolazione delle merci, è d'uopo ricordare in particolare le decisioni relative all'accelerazione del ritmo del Trattato - che peraltro vanno al di là di questa libera circolazione - nonché le decisioni relative alla tariffa esterna comune. Il Consiglio si è inoltre occupato del problema dei ristorni alle esportazioni e delle tasse di compensazione all'esportazione.

Sul piano della libera circolazione delle persone, sono in corso i lavori relativi alla libera circolazione dei lavoratori (1)

---

(1) Questo punto è esaminato nel capitolo II.

e saranno presto iniziati quelli relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi. Infine è stata superata una tappa importante in materia di libera circolazione dei capitali (1).

A. Accelerazione del ritmo del Trattato

3. Dall'entrata in vigore del Trattato di Roma numerosi nuovi elementi hanno posto in evidenza l'opportunità di adeguare le tappe dell'integrazione alla nuova evoluzione delle circostanze economiche.

Innanzitutto, l'evoluzione della bilancia dei pagamenti di ogni Stato membro, l'adeguamento dei saggi di cambio e la generale stabilità della situazione finanziaria consentivano di prevedere una più rapida apertura dei mercati. In secondo luogo, le politiche economiche interne ed esterne degli Stati membri si erano notevolmente accostate sicchè questi ultimi praticano oggi politiche economiche molto simili tra loro. In terzo luogo, gli ambienti economici consideravano ormai il mercato comune come un dato di fatto importante della vita delle imprese; si poneva allora il problema di un adattamento di quest'ultimo alla rapida evoluzione della struttura economica. Era anche lecito chiedersi se il mantenimento dei ritmi previsti dal Trattato avrebbe impresso il necessario impulso alla trasformazione delle strutture, trasformazione contemplata dal Trattato. L'espansione economica registrata dagli Stati membri doveva inoltre essere messa a profitto per compiere i più grandi sforzi intesi ad una più rapida realizzazione degli obiettivi del Trattato. Infine, nel campo delle relazioni tra la Comunità e i paesi terzi, è stato suggerito che un rafforzamento della coesione interna di quest'ultima doveva consentirle una politica più liberale.

4. Tutte queste considerazioni hanno costituito il punto di partenza del memorandum del 18 settembre 1959 sul problema dell'associazione economica europea, elaborato dalla Commissione del memorandum dell'ottobre 1959 sullo "sviluppo della cooperazione tra i sei paesi della Comunità Europea e loro relazioni esterne", elaborato dal

---

(1) Questo punto è esaminato nel capitolo II.

Ministro degli Affari Esteri del Belgio per i Ministri degli Esteri dei sei Stati membri, nonché, infine, delle raccomandazioni che la Commissione ha rivolto il 26 febbraio 1960 al Consiglio "ai fini dell'accelerazione del ritmo del Trattato". Questi problemi sono stati oggetto di un primo scambio di opinioni del Consiglio in occasione della sessione del 10 marzo 1960.

5. Il 12 maggio 1960, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in Consiglio hanno adottato una "decisione riguardante l'accelerazione del ritmo di realizzazione degli obiettivi del Trattato". La decisione contempla provvedimenti relativi all'unione doganale e all'integrazione economica.
6. A decorrere dal 1° luglio 1960 i dazi doganali per i prodotti industriali saranno ridotti fra gli Stati membri del 30% rispetto ai dazi base. Entro il 30 giugno 1961 il Consiglio inoltre deciderà se, il 31 dicembre dello stesso anno sarà possibile, avuto riguardo alla congiuntura economica, una riduzione supplementare del 10% rispetto alle disposizioni del Trattato sicchè la riduzione dei dazi applicati al momento dell'entrata in vigore del Trattato sarebbe, a tale data, del 50%. Parallelamente e al fine di rispettare il legame che il Trattato stabilisce tra le riduzioni interne e l'instaurazione della tariffa doganale comune, gli Stati membri procederanno, al più tardi il 31 dicembre 1960, al primo accostamento alla tariffa doganale comune. A questo proposito, gli Stati membri utilizzeranno, come base di calcolo, la tariffa doganale comune ridotta del 20%, senza tuttavia portare i dazi applicabili a un livello inferiore a quello della tariffa doganale comune.

E' stata inoltre decisa per il 31 dicembre 1961 l'abolizione di tutte le restrizioni quantitative all'importazione in uno Stato membro per i prodotti industriali provenienti dagli altri Stati membri.

7. Per quanto riguarda i prodotti agricoli, la riduzione dei dazi doganali per i prodotti agricoli non liberalizzati sarà del 25% rispetto ai dazi base. I contingenti globali aperti a titolo dell'articolo 33, paragrafo 1 del Trattato, saranno inoltre aumentati ogni anno fino alla fine della prima tappa, del 20% rispetto all'anno

precedente, in quanto ogni contingente globale è fissato, per l'anno 1961, nel 5,2% della produzione nazionale (1). Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 1961 con la riserva delle eventuali proposte che la Commissione potrà formulare al fine, in particolare, di trovare una prima soluzione comunitaria alle difficoltà risultanti da condizioni diverse di concorrenza dovute a differenze di politica generale agricola nel settore agricolo e alimentare. La decisione di generalizzare l'accelerazione contrastava infatti con gli aspetti specifici dell'agricoltura che sono peraltro vincolati all'instaurazione della politica agricola comune; in tal modo, le misure di accostamento alla tariffa doganale comune, prevista per i prodotti industriali, non saranno applicabili ai prodotti agricoli, ma la preparazione delle misure in materia di politica agricola comune sarà accelerata parallelamente alle misure riguardanti gli scambi.

8. Il memorandum della Commissione, il memorandum del Ministro degli Affari Esteri del Belgio e le raccomandazioni della Commissione hanno posto in rilievo il fatto che il Trattato di Roma non soltanto istituisce un'unione doganale ma soprattutto un'unione economica che comporta l'instaurazione e lo sviluppo di politiche comuni nel campo economico, commerciale, agricolo, sociale, dei trasporti ecc. Di conseguenza, non era opportuno che l'accelerazione, con un'applicazione esclusiva ai campi attinenti all'unione doganale, alterasse l'equilibrio interno voluto dal Trattato. Sicchè la decisione relativa all'accelerazione ricorda in una "dichiarazione di intenzioni concernente l'accelerazione interna" l'intendimento del Consiglio di proseguire l'accelerazione in modo parallelo in tutti i settori dell'integrazione economica. Il Consiglio ha parimenti posto in evidenza il particolare interesse da esso attribuito allo sviluppo economico dei paesi e territori d'oltremare associati e la sua intenzione di adottare misure affinché questi ultimi possano pienamente trarre profitto dai vantaggi dell'associazione. Questa dichiarazione invita la Commissione a sottoporre entro tre mesi al Consiglio proposte concrete nei campi che peraltro essa non fissa in modo limitativo.

D'altra parte, una dichiarazione concernente le relazioni esterne ricordava le intenzioni della Comunità di proseguire, nei confronti dei paesi terzi e soprattutto degli altri paesi europei, una politica liberale che tenesse conto delle loro preoccupazioni.

---

(1) cfr. inoltre l'art. 7, comma 3 della decisione.

9. Il 28 luglio 1960, il Presidente della Commissione ha compilato per il Consiglio l'inventario delle misure prese dalla Commissione sin dal 12 maggio 1960 in seguito alla dichiarazione d'intenzioni. Tale inventario, come inoltre precisazioni verbali fornite dalla Commissione, sono state oggetto, il 27 settembre 1960, di uno scambio di opinioni del Consiglio che ha, in tale occasione, nuovamente riaffermato la sua volontà di promuovere l'accelerazione nei settori menzionati nella dichiarazione d'intenzioni. La Commissione ha dal canto suo precisato le misure concrete da essa preconizzate particolarmente per i settori della politica commerciale, della politica economica, del mercato interno, delle regole di concorrenza nonché per il campo sociale per i quali settori già sono state presentate alcune proposte nel quadro dell'accelerazione. Il Consiglio dovrà esaminare a suo tempo le proposte precise che gli saranno sottoposte per i settori menzionati nella dichiarazione d'intenzioni riguardante l'accelerazione interna.

B. Tariffa doganale comune

10. a) Dopo l'adozione da parte del Consiglio, avvenuta il 13 febbraio 1960, della maggior parte della tariffa doganale comune, rimaneva in sospenso, perchè la tariffa doganale comune fosse fissata nella sua totalità, oltre alla fissazione dei tassi dei prodotti dell'elenco G intervenuta il 2 marzo 1960, la fissazione di alcuni altri dazi. In primo luogo, i dazi relativi a merci che in alcuni Stati membri sono sottoposte a dazi doganali di carattere fiscale non erano stati ripresi nella tariffa approvata a tale data, in quanto non era terminata la procedura prevista a questo proposito dall'articolo 22 del Trattato. In secondo luogo, il 13 febbraio 1960 il Consiglio aveva deciso " che per quanto riguarda le richieste d'introduzione di dazi specifici o di dazi misti già presentate dalle delegazioni nazionali nel corso dei lavori relativi all'elaborazione della tariffa doganale comune, i sei Governi e la Commissione farebbero tutto quanto fosse in loro potere affinché dette richieste fossero esaminate in modo approfondito nel più breve tempo possibile e con spirito di ampia cooperazione". In terzo luogo, la decisione del Consiglio non ostacolava taluni adattamenti resi necessari dall'armonizzazione della tariffa doganale comune, avuto particolare riguardo ai risultati dei negoziati relativi all'elenco G.

11. Questi tre gruppi di voci tariffarie sono stati oggetto di due proposte della Commissione in data 10 e 30 giugno 1960 in base alle quali il Consiglio ha preso, il 20 luglio 1960, decisioni che integrano, sui punti indicati, la tariffa doganale comune. I problemi rimanenti ancora sul tappeto in seguito a queste decisioni riguardano i prodotti derivati dal petrolio iscritti nell'elenco G, i tabacchi lavorati e la carta per stampa.

12. b) L'articolo 28 del Trattato stipula che tutte le modificazioni o sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune sono decise dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Nel quadro di queste disposizioni, il Governo della Repubblica federale il 6 gennaio 1960 ha introdotto una richiesta intesa a modificare in un dazio specifico di 43 unità di conto (U.C.) per 100 kg. il dazio ad valorem del 30% applicabile, ai termini della tariffa doganale comune, ai tabacchi greggi.

Il 19 e il 20 luglio 1960, il Consiglio ha proceduto ad un primo esame della proposta avanzata il 7 luglio 1960 dalla Commissione; questa suggeriva che il dazio ad valorem del 30% fosse accompagnato da una riscossione specifica massima di 40 U.C. e minima di 30 U.C. per 100 kg. allo scopo di tener conto dei divergenti interessi della Comunità, degli Stati Uniti e della Grecia. Quest'ultimo paese infatti si preoccupa del problema dello smercio di un'importante produzione di tabacchi greggi; esso fa della soluzione di questo problema una condizione per l'associazione alla Comunità.

13. Nella sessione del 6 e del 7 settembre 1960, il Consiglio ha deciso di modificare il dazio del 30% collegandolo con una riscossione minima e massima specifica di 29 e di 42 U.C. Esso ha inoltre deciso di esaminare quanto prima e con spirito aperto la possibilità di introdurre nella tariffa doganale comune, su richiesta del Governo italiano, una sottovoce per i tabacchi da fascia utilizzati per avvolgere i sigari.

In tale occasione, e nel quadro del progetto d'accordo d'associazione con la Grecia, è stato inoltre deciso che gli Stati membri procederanno, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo - probabilmente il 1° gennaio 1961 - ad una prima misura di smobilitazione

accelerata di tutte le tariffe nazionali applicabili ai tabacchi greggi e realizzeranno il primo ravvicinamento al dazio applicabile ai tabacchi greggi iscritti nella tariffa doganale comune. Il Consiglio esaminerà ulteriormente le modalità di una eventuale smobilitazione supplementare e del secondo accostamento alla tariffa doganale comune. Parallelamente alla smobilitazione interna e all'instaurazione accelerata della tariffa doganale comune, gli Stati membri hanno inoltre deciso un reciproco incremento delle possibilità di scambi di prodotti finiti di tabacco, segnatamente per quanto riguarda i sigari e le sigarette.

C. Ristorni all'esportazione e tasse di compensazione all'importazione

14. Gli Stati membri sono abilitati, in forza degli articoli 95 e seguenti del Trattato, ad applicare tasse all'importazione e ristorni all'esportazione per compensare le imposizioni interne che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari. Queste prescrizioni si rivolgono direttamente agli Stati membri e prevedono che il livello delle tasse e ristorni non deve essere superiore all'incidenza reale delle imposizioni interne.

Gli adeguamenti effettuati dagli Stati membri in occasione della revisione dei tassi, possono far sorgere all'atto dell'applicazione di queste disposizioni, alcuni ostacoli allo sviluppo del Mercato Comune. Inoltre, dal punto di vista psicologico, gli aumenti di tasso che gli Stati sono autorizzati a praticare entro i limiti del Trattato possono essere e sono stati interpretati dal pubblico come tentativi compiuti dagli Stati membri per compensare la riduzione dei dazi doganali.

Per evitare questo scoglio, il Presidente della Commissione ha reso note il 20 gennaio 1960 ai Ministri degli Affari Esteri le misure che la Commissione proponeva in attesa di una definitiva armonizzazione dei sistemi di imposte sulla cifra d'affari.

15. Il 1° e il 2 gennaio 1960, il problema è stato oggetto di un primo scambio di opinioni in sede di Consiglio nel quadro più generale dei problemi concernenti la concorrenza. In seguito ad una riunione tenuta il 19 maggio 1960, sotto la presidenza del Signor von der GROEBEN, membro della Commissione, con la partecipazione dei Segretari di Stato alle Finanze e dei Rappresentanti Permanenti, la Commissione ha rivolto al Consiglio il 1° giugno 1960 una "comunicazione relativa all'applicazione degli artt. 95, 96 e 97 del Trattato". I principi sono stati ripresi nell'accordo concluso tra i Governi degli Stati membri riuniti in Consiglio il 20 e il 21 giugno 1960.

L'accordo stipula "che, in linea di massima, non si possono modificare i ristorni e i dazi di compensazione, segnatamente i tassi medi previsti all'articolo 97, per ragioni di politica economica, commerciale o monetaria, ma soltanto per considerazioni di tecnica fiscale".

Per ovviare alle conseguenze economiche e psicologiche pregiudizievoli occasionate da queste modificazioni, gli Stati membri si asterranno dal modificare l'attuale situazione o almeno giustificheranno dinanzi alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali modificazioni.

Ai fini dell'esame di queste giustificazioni, è stata istituita una procedura elastica e rapida di consultazioni preliminari. Uno Stato membro che preveda tali modificazioni dovrà presentare, almeno due mesi prima della loro promulgazione, i progetti accompagnati da documenti giustificativi alla Commissione che, dopo esame, sentirà, ove occorra, il parere degli altri Stati membri e renderà note le sue osservazioni entro il più breve tempo possibile. Lo Stato interessato deciderà allora, avuto riguardo ai pareri formulati, se ed in quale misura mantenere le disposizioni che intende prendere. Qualora la Commissione ritenga che esse non sono conformi al Trattato, essa applicherà le procedure previste da quest'ultimo.

Questo esame potrà essere iniziato dalla Commissione con la partecipazione degli Stati membri su richiesta di uno di essi o d'ufficio per tutti i tassi delle tasse di compensazione e dei ristorni modificati dopo l'entrata in vigore del Trattato e per ogni altro

tasso attualmente applicato. Gli Stati interessati dovranno tenere a disposizione della Commissione gli elementi con i quali essi giustificano detti tassi.

La ricerca già intrapresa di un metodo comune per il calcolo dei ristorni e dei dazi di compensazione sarà accelerata in quanto le disparità tra i metodi applicati rendono difficile il controllo delle misure contemplate.

#### D. Diritto di stabilimento e liberalizzazione dei servizi

16. Alla fine del mese di aprile 1960 il Consiglio ha ricevuto una proposta della Commissione della C.E.E. relativa a un programma generale tendente all'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Conformemente all'articolo 54 del Trattato, esso ha trasmesso questo programma generale al Comitato Economico e Sociale e alla Assemblea Parlamentare Europea chiedendo loro un parere motivato. Il Consiglio, non appena avrà ricevuto questi pareri che sono attesi per la fine dell'anno, intraprenderà a sua volta lo studio del programma che deve essere adottato all'unanimità.
17. Il 28 luglio il Consiglio è stato inoltre investito dalla Commissione Economica Europea di una proposta di programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Conformemente all'articolo 63, paragrafo 1 del Trattato, esso ha subito trasmesso detto programma al Comitato Economico e Sociale e all'Assemblea Parlamentare Europea chiedendo loro un parere motivato.

#### Capitolo II - La Politica Economica

18. L'instaurazione del Mercato Comune pone in risalto la necessità di un progressivo ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri in quanto le misure adottate in questa materia da uno Stato membro possono causare notevoli ripercussioni sulle economie degli altri Stati membri. Il Consiglio, incaricato di assicurare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, si è messo all'opera, costituendo in particolare il Comitato Monetario e il Comitato per la politica congiunturale. Esso ha completato questi strumenti di coordinamento con la creazione, in occasione della 37<sup>a</sup>

sessione, di un gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari, la cui funzione e importanza sono esaminate nel contesto dei problemi riguardanti la politica da attuare nei riguardi dei paesi in fase di sviluppo.

Il presente capitolo fornisce peraltro alcuni particolari circa i problemi agricoli, i provvedimenti sociali e i problemi dei trasporti studiati dal Consiglio. L'esposizione della politica commerciale, che necessita commenti più particolareggiati, è ripresa nel capitolo III.

#### A. Politica congiunturale e finanziaria

19. Il Comitato per la Politica Congiunturale, la cui istituzione è stata decisa dal Consiglio della C.E.E. in occasione della 31<sup>a</sup> sessione tenuta il 9 e il 10 marzo 1960, ha iniziato i lavori. L'efficienza del Comitato è assicurata dalla qualità dei suoi membri che sono personalità responsabili nelle rispettive amministrazioni in materia di politica congiunturale.
20. In occasione della sessione del 19 e del 20 luglio 1960, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione di un Gruppo incaricato dello studio dei problemi congiunturali della manodopera e ha formulato alcuni suggerimenti per fronteggiare una situazione di penuria di lavoratori, soprattutto in Germania e nei Paesi Bassi. Dato che questi suggerimenti riguardavano più particolarmente i Governi tedesco, italiano e olandese, il Consiglio ha deciso di riesaminare il problema appena i Governi interessati avranno definito il loro atteggiamento ed eventualmente elaborato, di concerto con la Commissione, un programma di formazione professionale accelerato di lavoratori suscettibili di trovare un'occupazione in Germania e nei Paesi Bassi.
21. Il Comitato Monetario ha proseguito l'esame della situazione monetaria e finanziaria dei paesi membri della Comunità nonché del regime generale dei pagamenti degli Stati membri. Il parere formulato dal Comitato per quanto riguarda i problemi relativi all'unità di conto per le operazioni finanziarie delle Comunità è stato utilizzato

nell'ambito dei Consigli in occasione dei dibattiti riguardanti il problema della moneta in cui devono essere espressi i bilanci e gli stipendi. Il Comitato, inoltre, ha trasmesso al Consiglio e alla Commissione una relazione sui problemi relativi al passaggio degli Stati membri della C.E.E. dal regime dell'articolo XIV dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale a quello dell'articolo VIII ; la relazione ha costituito la base delle discussioni che i Ministri delle Finanze degli Stati membri hanno avuto sull'argomento.

22. Infine, per quanto riguarda la libera circolazione dei movimenti di capitali, il Consiglio ha adottato, nel corso della 32<sup>a</sup> sessione tenuta il 12 maggio 1960, la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del Trattato. Tale direttiva è entrata in vigore, in forza dell'articolo 191, comma 2 del Trattato, con la notifica fatta agli Stati membri dalla lettera del Presidente del Consiglio in data 27 giugno 1960.

#### B. Agricoltura

##### a) Politica agricola comune

23. Con la decisione sull'accelerazione del ritmo del Trattato, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in Consiglio, hanno deciso nel maggio 1960 che il Consiglio terrebbe prima del 31 dicembre 1960 una o più sessioni per deliberare sulle proposte, di cui all'articolo 43, che la Commissione ha elaborato per quanto riguarda la politica agricola comune, allo scopo soprattutto di trovare una prima soluzione comunitaria alle difficoltà derivanti da condizioni differenti di concorrenza dovute a differenze di politica generale agricola nel settore agricolo e alimentare. Il calendario che è stato adottato prevedeva che la Commissione avrebbe presentato proposte finali entro il 30 giugno 1960, dopo di che si sarebbe tenuta entro il 31 luglio una prima discussione generale nell'ambito del Consiglio e si sarebbe istituito un Comitato speciale per preparare le ulteriori decisioni del Consiglio. Tale Comitato sottoporrebbe al Consiglio, entro il 15 ottobre, una prima relazione sui risultati di questi lavori, onde consentirgli di rendersi conto, entro il 31 dicembre, dei progressi realizzati nell'elaborazione di una politica agricola comune.

24. In occasione della sessione del 19 e del 20 luglio 1960, il Consiglio ha proceduto ad un primo scambio di opinioni sulle proposte della Commissione, modificate in seguito alle posizioni assunte dal Comitato Economico e Sociale e dall'Assemblea Parlamentare. Ogni delegazione e la Commissione hanno fatto un'esposizione di carattere generale sulle grandi linee della politica agricola comune; sono stati evocati gli aspetti economici, politici e sociali del problema agricolo. I membri del Consiglio hanno avuto l'occasione di far conoscere le loro posizioni di principio; il Consiglio ha peraltro unanimemente ammesso che l'attuazione della politica agricola comune costituirà uno dei compiti più difficili per la Comunità.

25. Sulla base di questo primo scambio di opinioni sulle proposte rivedute della Commissione, il Consiglio ha deciso di trasmettere dette proposte, a titolo informativo, all'Assemblea Parlamentare. Esso ha istituito il Comitato speciale con l'incarico di preparare le decisioni ulteriori e di mettere in atto la decisione del 12 maggio sull'accelerazione del ritmo del Trattato per quanto riguarda i problemi agricoli. A norma di una decisione presa dal Consiglio nella sessione del 6 e del 7 settembre 1960, la presidenza del Comitato è assicurata dal paese che detiene la presidenza del Consiglio.

26. Il Comitato speciale ha tenuto tre riunioni nel corso del mese di settembre ed elaborerà, per il 15 ottobre, ad intenzione del Consiglio, una prima relazione.

b) Problemi inerenti ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

27. In data 28 luglio 1960, la Commissione ha presentato al Consiglio, conformemente all'articolo 235 del Trattato, una proposta di decisione diretta a risolvere le difficoltà sollevate dalle merci risultanti dalla trasformazione di alcuni prodotti agricoli. Infatti le politiche agricole praticate dagli Stati membri per quanto riguarda datti prodotti agricoli come, ad esempio, lo zucchero e cereali ecc. comportano il mantenimento di prezzi che garantiscano l'occupazione e il livello di vita dei produttori interessati. Orbene, il

divario esistente tra questi prezzi nei vari paesi membri scomparirà allo stesso ritmo degli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno del Mercato Comune.

Di conseguenza, le industrie che trasformano detti prodotti in merci cui non sono applicabili le disposizioni agricole del Trattato, sarebbero eventualmente assoggettate ad oneri supplementari suscettibili di non consentire ad esse di sostenere la concorrenza delle industrie trasformatrici i cui costi sono meno elevati, essendo esse in grado di procurarsi le materie prime a condizioni più favorevoli. Ora, queste conseguenze sono contrarie agli obiettivi della Comunità per quanto riguarda il funzionamento del Mercato Comune come sono contrarie, soprattutto, alla fissazione di un regime che garantisca che nel Mercato Comune la concorrenza non è alterata, alla stabilizzazione dei mercati agricoli e alla garanzia di assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola. In queste circostanze, la Commissione ha ritenuto che erano realizzate le condizioni dell'articolo 235.

28. In occasione della discussione del progetto della Commissione svoltasi durante la sessione del Consiglio del 6 e 7 settembre 1960, è stato chiesto se l'applicazione della disposizione di salvaguardia dell'articolo 226 consentisse di risolvere più rapidamente i problemi di cui trattasi. Nella ricerca di un accordo unanime, il Consiglio ha convenuto di prevedere l'applicazione dell'articolo 226 secondo i criteri previsti, nella proposta della Commissione, per l'applicazione dell'articolo 225.

c) Codice alimentare europeo

29. Il Consiglio del "Codex alimentarius europaeus" è stato costituito nel 1958 allo scopo di uniformizzare le nomenclature dei prodotti alimentari nei vari paesi europei e di disciplinare in modo più rigoroso il trattamento di tali prodotti per salvaguardare la salute dei consumatori.

Al momento della costituzione di questo Consiglio erano rappresentati 19 paesi europei, fra cui i sei Stati membri della Comunità. Tuttavia, il Lussemburgo soltanto aveva dato la sua adesione ufficiale a detto organismo. Oltre al problema dell'adesione degli altri paesi membri, è stato chiesto se il Consiglio del Codex dovesse essere incorporato o no in un'istituzione intergovernativa esistente e, in caso affermativo, in quale istituzione.

Al problema deve ancora essere data una soluzione.

### C. Misure sociali

#### a) Fondo Sociale Europeo

30. Nel corso della sessione tenuta l'11 maggio 1960 a Lussemburgo, il Consiglio della C.E.E. ha adottato in lingua francese il Regolamento n° 9 riguardante il Fondo sociale europeo nonchè, previo parere della Commissione, lo Statuto del Comitato del Fondo. L'approvazione definitiva di questi testi nelle quattro lingue si è fatta mediante procedura scritta il 25 agosto 1960. In sostanza, il Consiglio ha preso in considerazione un progetto di Regolamento presentato dalla Commissione e da questa riveduto dopo parere del Comitato Economico e Sociale e dell'Assemblea Parlamentare Europea.

31. Tuttavia, il Consiglio ha emendato all'unanimità dei suoi membri e di concerto con la Commissione tre disposizioni. Circa il campo d'applicazione delle disposizioni del Regolamento è stato deciso che il Consiglio, su proposta della Commissione, può affidare al Fondo, conformemente al Trattato, ogni missione nel quadro di iniziative intese a migliorare le possibilità di occupazione, la mobilità geografica e professionale dei lavoratori nonchè nell'attuazione, in forza dell'articolo 128 del Trattato, di una politica comune di formazione professionale.

Per la definizione del lavoratore disoccupato, il Consiglio ha preso in considerazione l'età minima di 16 anni. Per essere riconosciuto in situazione manifesta di sottoccupazione prolungata, il lavoratore dovrà essere iscritto presso un ufficio pubblico di collocamento come richiedente piena occupazione oppure, per un periodo di

due anni a decorrere dall'applicazione del presente Regolamento e, in difetto di tale iscrizione, per i lavoratori di almeno 18 anni, essere oggetto di un attestato dell'ufficio pubblico competente che accerti che essi si trovano in questa condizione di sottoccupazione da almeno sei mesi."

Infine, per quanto riguarda la definizione del mantenimento dello "stesso livello di retribuzione ai lavoratori cointeressati alla riconversione", il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione introducendo un limite del 90% del salario lordo.

32. Il Comitato del Fondo, il cui Statuto è stato adottato dal Consiglio l'11 maggio 1960 a Lussemburgo, ha l'incarico di assistere la Commissione nell'amministrazione del Fondo. Esso sarà presieduto da un membro della Commissione e composto di 36 membri rappresentanti in parti eguali i Governi, i lavoratori e i datori di lavoro.

Il Consiglio cui spettano le nomine ha sollecitato dai Governi un elenco di candidati alle funzioni di membri e supplenti del Comitato del Fondo Sociale Europeo. In occasione della sessione del 27 settembre 1960, esso ha nominato i 36 membri e i 18 supplenti. La Commissione ha designato il Sig. PETRILLI, membro della Commissione, quale Presidente del Comitato.

b) Inchiesta sui salari

33. Nella sessione tenuta a Lussemburgo l'11 maggio 1960, il Consiglio ha adottato il Regolamento n° 10 che consente alla Commissione di procedere ad un'inchiesta sui salari dei lavoratori di alcune industrie della Comunità. Il Regolamento è apparso necessario sia perchè gli elementi statistici in ciascuno dei sei paesi non consentono di effettuare un raffronto valido, sia perchè un'inchiesta deve essere condotta sulla base di definizioni e secondo un metodo uniforme.

c) Libera circolazione dei lavoratori

34. Conformemente all'articolo 49 del Trattato, che istituisce la C.E.E. fin dalla sua entrata in vigore, il Consiglio deve stabilire, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato Economico e Sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 48.

Una proposta di regolamenti e di direttive è stata inviata in data 4 luglio 1960 dalla Commissione al Consiglio; nella sessione del 19 e 20 luglio 1960, quest'ultimo ha deciso di consultare su tali proposte il Comitato Economico e Sociale il cui parere è richiesto dal Trattato, e l'Assemblea Parlamentare Europea, a titolo facoltativo, conformemente al suggerimento fatto dalla Commissione. Tali consultazioni sono in corso.

d) Coordinamento dell'atteggiamento dei Governi degli Stati membri nei confronti dei progetti dell'Ufficio Internazionale del Lavoro

35. Nel quadro della loro collaborazione in materia di politica sociale, i Governi degli Stati membri hanno deciso di procedere al coordinamento del loro atteggiamento in merito ad alcune questioni iscritte all'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza internazionale del Lavoro del 1960 e del 1961.

Hanno formato oggetto dei colloqui due questioni iscritte all'ordine del giorno della Conferenza del 1960, concernenti più particolarmente le Comunità; la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti e la riduzione della durata del lavoro.

Tenendo conto delle direttive intese a stabilire le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli risultanti dalle radiazioni ionizzanti, i Governi si sono messi d'accordo per adottare, nell'ambito della

U.I.L., una posizione conforme alle disposizioni di tale strumento. Tali lavori si sono svolti sia prima, sia nel corso della suddetta conferenza. Il problema della riduzione della durata del lavoro, ha formato oggetto di scambi di opinioni durante tale Conferenza.

36. In previsione della sessione dell'U.I.L. del 1961, l'Ufficio Internazionale del Lavoro ha chiesto ai Governi di rispondere, entro il 1° ottobre 1960, a questionari relativi ai problemi concernenti l'unificazione delle raccomandazioni sulla formazione professionale e lo strumento da determinare relativo alla parità di trattamento per i nazionali e i non nazionali in materia di sicurezza sociale.

Un coordinamento dell'atteggiamento dei Governi degli Stati membri sulla risposta da dare a questi due questionari è stato realizzato in occasione delle riunioni di esperti governativi, che si sono tenute a Bruxelles, alla presenza di rappresentanti della Commissione della C.E.E., il 21 settembre 1960. I contatti proseguiranno prima della Conferenza del 1961, nel corso della quale saranno discussi questi due progetti.

#### D. Trasporti

##### a) Regolamento sull'abolizione di alcune discriminazioni

37. Il Trattato fissa come primo obiettivo da raggiungere nel settore dei trasporti l'abolizione delle discriminazioni. A questo proposito, l'articolo 79 del Trattato dispone che il Consiglio, entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato e al più tardi prima della fine della seconda tappa, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato Economico e Sociale, deve stabilire una regolamentazione intesa ad abolire alcune discriminazioni in materia di trasporto all'interno della Comunità.

38. A tal fine, il Consiglio, nella 34<sup>a</sup> sessione del 27 giugno 1960, ha adottato il Regolamento n° 11, entrato in vigore il 5 settembre 1960. Ai termini di questo Regolamento sono vietate, a decorrere dal 1° luglio 1961, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati. E' altresì vietata la fissazione di tariffe, o la determinazione, in qualsiasi forma, di prezzi e condizioni di trasporto la cui applicazione costituisca una discriminazione dello stesso genere.

Per consentire alla Commissione di verificare le condizioni praticate e scoprire le eventuali discriminazioni, ogni trasporto dovrà formare oggetto di un documento contenente le indicazioni appropriate. E' d'uopo osservare che la Commissione, nella misura in cui l'attuazione del presente regolamento lo richieda, può incaricare i suoi agenti o i suoi esperti di missioni di controllo per verificare o per sorvegliare l'attuazione degli obblighi incombenti alle imprese in virtù di altri articoli di tale regolamento.

Essa può inoltre, per ogni caso di discriminazione constatato, pronunciare nei confronti del vettore responsabile una sanzione il cui massimo è pari a 20 volte il prezzo del trasporto percepito o richiesto.

Il regolamento prescrive infine che se la pubblicità dei prezzi e delle condizioni di trasporto non avrà costituito oggetto, entro il 1° luglio 1963, di una regolamentazione stabilita nel quadro dell'articolo 74 e in applicazione dell'articolo 75 del Trattato, decisioni relative alla natura, alla forma e alla portata di questa pubblicità, nonché tutte le altre disposizioni utili saranno prese entro i limiti e le condizioni posti dall'articolo 79, comma 1 e 3, tenendo conto del fatto che esse dovranno comunque rientrare nel quadro della politica comune dei trasporti.

b) Altri lavori

39. Nella dichiarazione d'intenzioni sull'accelerazione interna del 12 maggio 1960, il Consiglio aveva rammentato la propria intenzione di proseguire, anche in materia di trasporti, una politica che si conformasse al ritmo dello sviluppo degli altri settori del mercato comune.

La Commissione, informando il 28 luglio 1960 il Consiglio sulle misure da essa prese fin dal 12 maggio 1960, metteva l'accento sulla grande importanza del fatto che lo sviluppo di un'infrastruttura tenga conto della creazione della Comunità e delle esigenze del Mercato Comune. Essa rammentava che, a tal fine, aveva elaborato e trasmesso agli Stati membri e al Consiglio, in data 23 giugno 1960, raccomandazioni particolareggiate. Essa indicava di aver proseguito i lavori relativi all'abolizione delle discriminazioni nel settore dei prezzi e delle condizioni di trasporto nel traffico delle merci che non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1 del Trattato, ed i lavori relativi alle regole comuni da stabilire, in applicazione dell'articolo 75 paragrafo 1, per i trasporti internazionali.

40. Il 1° giugno 1960, il Consiglio è stato investito dei problemi relativi alla procedura da applicare per la determinazione del costo dei trasporti, ed alla fissazione di una nomenclatura uniforme delle merci. Nel contempo, la Commissione ha precisato, per il Consiglio, la natura e le condizioni di applicazione dello "standstill" sulla base dell'articolo 76; in forza di questo articolo, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevole, nei loro effetti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri, le disposizioni che disciplinano i trasporti all'entrata in vigore del Trattato. La Commissione ha ugualmente sottoposto al Consiglio alcuni problemi concernenti l'applicazione di detto articolo. Il Consiglio è stato inoltre investito del problema dell'uniformazione delle regole sul peso e le dimensioni dei veicoli stradali.

Capitolo III - Politica commerciale

41. In questo capitolo vengono esaminati nell'ordine, l'organizzazione delle relazioni commerciali multilaterali esterne della Comunità, le relazioni commerciali bilaterali con i paesi terzi, il coordinamento delle posizioni dei Sei nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

A. L'organizzazione delle relazioni commerciali multilaterali esterne della Comunità

a) Gli aspetti esterni della decisione d'accelerazione del ritmo del Trattato, adottata dal Consiglio il 10, l'11 e il 12 maggio 1960

42. La decisione d'accelerazione del ritmo del Trattato, adottata nel corso della 32<sup>a</sup> sessione del Consiglio, il 10, l'11 e il 12 maggio 1960, presenta importanti aspetti di politica commerciale, che costituiscono un nuovo elemento nella progressiva definizione da parte del Consiglio di una politica commerciale coordinata nei confronti dei paesi terzi. Tali aspetti seguono l'indirizzo segnato dalla decisione del 23 e del 24 novembre 1959, con la quale veniva sottolineato che la Comunità potrebbe adottare una politica commerciale tanto più liberale quanto più s'affermava il suo rafforzamento interno: in tale concetto, la decisione della 32<sup>a</sup> sessione contiene, accanto a provvedimenti d'ordine interno, importanti disposizioni a favore dei paesi terzi e tiene ampiamente conto delle proposte della Commissione, pur apportandovi un certo numero di aggiunte o emendamenti. Tale decisione è completata da una dichiarazione d'intenzioni contenente, fra l'altro, un'offerta di negoziati rivolta particolarmente ai paesi membri dell'A.E.L.S.

43. Nei riguardi dei paesi terzi, la totale soppressione delle restrizioni quantitative all'importazione di prodotti industriali dovrà intervenire quanto prima, mentre tale soppressione dovrà comunque divenire effettiva fra i Sei alla data del 31 gennaio 1961. Tale provvedimento consacra il ritorno al dazio comune del G.A.T.T. e del F.M.I. in materia di restrizioni quantitative, e fa seguito al ripristino della convertibilità ed al riassetto delle economie

europee; essa completa l'evoluzione in tale direzione, già delineata nella decisione del Consiglio del 23 e del 24 novembre 1959, che estendeva ai paesi terzi il disarmo dei contingenti verificatosi fra i Sei al 1° gennaio 1960. Nessuna condizione di reciprocità viene richiesta da parte dei paesi terzi, contrariamente a quanto previsto dalle raccomandazioni della Commissione.

44. Sul piano tariffario, la decisione del 23 e del 24 novembre 1959 si limitava a prevedere, in via provvisoria, la facoltà di estendere ai paesi terzi le riduzioni tariffarie sui prodotti industriali, che gli Stati membri si sarebbero concesse il 1° luglio 1960, nei limiti in cui tali riduzioni tariffarie avessero riguardato i dazi doganali di un tasso superiore a quello della tariffa esterna comune e senza che fosse tuttavia possibile ridurre tali dazi ad un tasso inferiore a quello di detta tariffa. Le misure definitive adottate dal Consiglio comportano essenzialmente un ravvicinamento verso la tariffa esterna comune dei dazi che gravano sui prodotti industriali. I dazi nazionali applicabili ai paesi terzi non potranno tuttavia essere inferiori ai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune, senza tener conto della riduzione del 20%. I paesi terzi pertanto beneficiano subito di un aumento meno elevato delle tariffe degli Stati membri inferiori alla tariffa comune e, rispettivamente, di una più rilevante riduzione delle tariffe superiori alla tariffa comune. Inoltre, la decisione contempla la possibilità di una riduzione definitiva della tariffa esterna comune entro i limiti del 20%. Su tale punto il Consiglio ha convenuto, tuttavia, che le diverse riduzioni tariffarie che verranno apportate a favore dei paesi terzi, rivestissero un carattere provvisorio, essendo infatti il consolidamento di queste riduzioni connesso alla reciprocità che i paesi terzi accorderanno alla Comunità. Nel corso dei negoziati tariffari previsti nell'ambito del G.A.T.T. all'inizio del 1961, e tenuto conto dei loro risultati, la Comunità procederà al consolidamento totale o parziale della riduzione del 20% della tariffa esterna comune.

Del resto, i paesi terzi, come più sopra menzionato, traggono pure vantaggi immediati, derivanti dal fatto che il primo ravvicinamento alla tariffa esterna comune viene effettuato in base ad una tariffa doganale ridotta del 20%. In tali condizioni, la Comunità è disposta a discutere con gli Stati interessati le modalità della reciprocità immediata che potrebbe venirle accordata, e la cui entità dovrebbe essere determinata. Infatti, l'offerta di discussioni è rivolta soprattutto ai paesi industriali dell'Europa. Nel quadro della discussione su questa reciprocità immediata, la decisione prevede pure che gli Stati membri potranno procedere, a favore dei paesi terzi, ad un'estensione erga omnes ed entro i limiti della tariffa esterna comune, delle diminuzioni dei dazi doganali che verranno effettuate tra i Sei. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Canada, questi paesi saranno chiamati a fornire la loro contropartita in occasione dei negoziati che si svolgeranno nell'ambito del G.A.T.T.

La Commissione, nelle proprie raccomandazioni, aveva proposto che la riduzione dei dazi interni ed il primo ravvicinamento verso la tariffa esterna comune venissero effettuati simultaneamente, il 1° luglio 1960. La decisione adottata dal Consiglio prevede che la riduzione dei dazi interni venga effettuata a partire dal 1° luglio 1960, ed il ravvicinamento verso la tariffa esterna comune al 31 dicembre 1960 al più tardi, intendendo con ciò che le disposizioni necessarie all'applicazione di tali misure dovranno, in ogni caso, essere prese dagli Stati membri entro il 31 dicembre 1960 al più tardi. Infatti, in taluni Stati membri l'introduzione di misure d'accelerazione implicava l'osservanza di procedure costituzionali interne tali da non consentire sempre il rispetto della data del 1° luglio 1960; inoltre, per quanto riguarda il primo accostamento alla tariffa esterna comune, è stata fissata la data del 31 dicembre 1960, al fine di tener conto anche delle preoccupazioni espresse da taluni Stati membri che desideravano disporre di un certo periodo di tempo, in cui poter riprendere conversazioni con i partners europei.

La decisione del Consiglio prevede infine, per motivi economici generali, che il ravvicinamento alla tariffa doganale comune nella Repubblica federale di Germania potrà comportare, al 31 dicembre 1960, un riassorbimento del 50% soltanto delle riduzioni congiunturali riguardanti taluni dazi.

45. Accanto all'adozione di queste misure, il Consiglio ha pure approvato una dichiarazione d'intenzioni relativa al settore delle relazioni esterne. In tale dichiarazione viene anzitutto confermata l'intenzione della Comunità di proseguire, nei confronti dei paesi terzi e particolarmente degli altri paesi europei, una politica liberale che tenga conto delle loro preoccupazioni. La Comunità è pronta a proseguire attivamente negoziati con tutti gli Stati o gruppi di Stati membri del Comitato per i Problemi Commerciali (1); essa sottolinea che i negoziati da intraprendere particolarmente con i paesi membri dell'A.E.L.S. dovranno essere preferibilmente diretti al mantenimento e possibilmente all'aumento del commercio tradizionale tra i due gruppi. Tuttavia, la ricerca di una reciproca riduzione delle barriere agli scambi deve essere perseguita nel rispetto dei principi del G.A.T.T. e non porre in causa la costituzione dell'unione doganale sulla quale si fonda la C.E.E. La dichiarazione d'intenzioni rammenta infine la proposta già contenuta nella decisione del 23 e del 24 novembre 1959, diretta alla creazione di una Commissione di contatto da costituire con gli Stati o gruppi di Stati europei, al fine di vigilare sull'evoluzione delle correnti di scambio e di trovare i mezzi atti ad eliminare le difficoltà che potrebbero essere riscontrate.

Il Consiglio ha inoltre incaricato il proprio Presidente di trasmettere personalmente questa dichiarazione agli Stati membri dell'A.E.L.S. Quest'ultimo ha eseguito l'incarico il 17 maggio 1960, comunicando pure l'intenzione che anima il Consiglio di risolvere, in uno spirito di collaborazione amichevole e tramite una politica liberale praticata su basi reciproche, i problemi commerciali connessi all'esistenza della C.E.E. e dell'A.E.L.S. Secondo l'opinione

---

(1) cfr. parte C del presente capitolo

del Consiglio, i negoziati dovrebbero svolgersi nell'ambito del Comitato per i Problemi Commerciali. Infine, il Presidente esprimeva il vivo desiderio del Consiglio di vedere questi negoziati coronati da successo. Questa importante iniziativa della Comunità, diretta ad una ripresa del dialogo, interrotto dal dicembre 1958, con gli interlocutori europei, rappresenta un'ulteriore concreta manifestazione dalla preoccupazione da essa costantemente espressa di giungere ad una soddisfacente soluzione del problema delle relazioni commerciali intereuropee.

b) L'accettazione da parte degli Stati membri dell'A.E.L.S. dell'offerta di negoziati della Comunità ed i lavori del Comitato per i Problemi Commerciali

46. Il Sig. LANGE, Presidente in carica del Consiglio dei Ministri dell'A.E.L.S., il 24 maggio 1960, rispondeva, a nome dei sette Governi membri dell'A.E.L.S. all'iniziativa della C.E.E. Tale risposta costituiva un'accettazione dell'offerta di negoziati formulata dalla Comunità, nonchè dell'ambito suggerito da quest'ultima per tali negoziati, e cioè il Comitato per i Problemi Commerciali. Per quanto riguarda tuttavia l'oggetto di tali negoziati, il comunicato stampa emesso al termine della seduta del Consiglio dei Ministri dell'A.E.L.S. tenuta a Lisbona il 19 e il 20 maggio 1960, riaffermava che i Sette erano sempre dell'avviso che un mercato esteso a tutta l'Europa costituisse la migliore soluzione al problema delle relazioni tra la C.E.E. e l'A.E.L.S.; veniva indicato che i negoziati dovevano portare ad un regolamento che, pur salvaguardando l'integrità della C.E.E. e dell'A.E.L.S., prevedesse la loro partecipazione ad un sistema comune di scambi europei conforme alle regole del G.A.T.T., e contribuisse allo sviluppo di una politica liberale ed all'espansione del commercio nel mondo.

47. Il 9 e il 10 giugno 1960, si è tenuta la seconda riunione del Comitato per i Problemi Commerciali. Nel corso di una riunione preliminare di coordinamento, la Comunità aveva definito la propria posizione ed incaricato il Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti di sottoporre al Comitato per i Problemi Commerciali

proposte che si basavano sulle decisioni prese dal Consiglio della C.E.E., il 10, l'11 e il 12 maggio 1960. La Comunità suggeriva che il Comitato per i Problemi Commerciali esaminasse anzitutto le possibilità delle concessioni tariffarie reciproche che potrebbero essere effettuate quale contropartita delle misure tariffarie adottate dalla Comunità a favore dei paesi terzi. Inoltre, andavano analizzate le principali correnti commerciali intereuropee, al fine di definire i prodotti suscettibili di provocare particolari difficoltà negli scambi commerciali e di ricercare le soluzioni appropriate. Infine, i paesi membri del Comitato dovevano far convergere i loro sforzi, nel corso dei negoziati tariffari del G.A.T.T., al fine di renderli efficaci al massimo. Da ultimo, nell'intento di realizzare ulteriori progressi, il Comitato doveva proseguire l'esame delle correnti commerciali ed adoperarsi per trovare i mezzi atti ad eliminare le difficoltà che potevano ancora sussistere.

Il Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti sottolineava la convinzione della Comunità che le migliori condizioni per risolvere il problema di queste relazioni fossero quelle di trattarlo su basi prammatiche e di procedere per tappe. Dato che queste relazioni si sarebbero svolte nel rispetto delle regole del G.A.T.T., i negoziati avrebbero tenuto conto degli interessi di tutti i paesi membri del Comitato per i Problemi Commerciali e dei paesi terzi.

48. Il Comitato per i Problemi Commerciali ha ampiamente seguito i suggerimenti della Comunità. Esso si è tuttavia riferito pure alle decisioni del Consiglio dei Ministri dell'A.E.L.S. che definivano l'oggetto dei negoziati in termini più ampi di quelli dei Sei; inoltre, ha indicato che tali negoziati dovranno tener conto degli interessi di tutti i paesi membri del Comitato per i Problemi Commerciali (in particolare dei paesi in fase di sviluppo) e rispettare le regole del G.A.T.T.; ha infine iscritto fra i compiti del Comitato il problema degli aspetti a lunga scadenza delle relazioni commerciali tra la C.E.E. e l'A.E.L.S., problema che verrà tuttavia ripreso soltanto al momento opportuno.

49. Il Gruppo di studi istituito dal Comitato per i Problemi Commerciali, al fine di porre in atto la decisione presa, ha tenuto una prima riunione il 7 e l'8 luglio 1960.

Conformemente alle proprie precedenti posizioni, la Comunità aveva convenuto di presentare proposte precise nell'ambito del Gruppo. Essa avrebbe proposto ai propri associati di effettuare una riduzione lineare - la cui entità sarebbe da determinare - delle loro tariffe doganali quale contropartita dei vantaggi immediati di cui questi ultimi avrebbero beneficiato in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio della C.E.E. nel settore delle relazioni esterne, ed in particolare alla decisione del 12/13 maggio 1960; tale proposta era rivolta particolarmente agli Stati membri dell'A.E.L.S. Tenuto conto dei risultati di tale riduzione lineare o qualora questa proposta non fosse stata accettata, la Comunità avrebbe proposto al Gruppo di procedere ad un esame, caso per caso, delle difficoltà particolari suscettibili di influenzare il commercio intereuropeo, attenendosi ad un elenco limitato di prodotti maggiormente suscettibili di provocare difficoltà; per tali prodotti, gli Stati membri del Comitato per i Problemi Commerciali avrebbero armonizzato il loro atteggiamento in vista delle trattative nell'ambito del G.A.T.T. Qualora fossero sussistite difficoltà per taluni prodotti, la Comunità avrebbe proposto di prevedere, su base reciproca, riduzioni di dazi più rilevanti di quelle previste nel quadro delle trattative Dillon.

Nel corso dei lavori del Gruppo, si poté rapidamente constatare che la maggior parte dei membri del Comitato non erano in grado di accettare le proposte di riduzione lineare presentate dalla Comunità; quest'ultima aveva preveduto una tale reazione, ma aveva ritenuto opportuno fare in modo che i suoi associati prendessero ufficialmente posizione.

Per quanto riguarda l'esame caso per caso, la maggior parte dei membri del Gruppo, ed in particolare gli Stati membri dell'A.E.L.S., non hanno potuto seguire i suggerimenti della Comunità diretti ad attenersi ad un elenco limitato di prodotti, ma hanno auspicato invece che venisse stabilito un elenco più completo possibile dei prodotti che costituiscono oggetto delle tradizionali relazioni commerciali

intereuropee, rappresentando quest'ultima, a loro avviso, l'unica base possibile per la ricerca di una soluzione a breve e a lunga scadenza delle difficoltà commerciali in Europa.

Il Gruppo ha deciso infine di stabilire un elenco di prodotti sulla base di quello dei 250 prodotti già in possesso del suo segretariato, al quale, su richiesta dei suoi membri, potrebbero essere aggiunti altri prodotti.

Una riunione del Gruppo si è tenuta ancora il 6 e il 7 ottobre 1960.

#### B. Relazioni commerciali bilaterali con i paesi terzi

50. Varie categorie di problemi hanno richiamato l'attenzione del Consiglio: la clausola da inserire negli accordi commerciali bilaterali con i paesi terzi, la portata della clausola della nazione più favorita, le relazioni con i paesi dell'America latina, la posizione da assumere nei riguardi delle iniziative prese dai paesi terzi relativamente a particolari prodotti, ed infine talune questioni relative alle fiere ed alle esposizioni internazionali.
51. Il problema della clausola da inserire negli accordi commerciali bilaterali degli Stati membri con i paesi terzi, ha costituito oggetto, sulla base della proposta della Commissione, di una decisione del Consiglio del 19 e del 20 luglio 1960. In conformità di questa decisione, gli Stati membri negozieranno l'inclusione, negli accordi commerciali bilaterali da concludere nonchè in quelli già conclusi che verranno prorogati, rinnovati o modificati, di una clausola così concepita: "allorchè gli impegni derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e concernenti l'instaurazione progressiva di una politica commerciale comune lo renderanno necessario, saranno aperti negoziati nel termine più breve possibile al fine di arrecare al presente accordo ogni utile modificazione". Tale clausola consentirà di rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato di Roma e di uniformare progressivamente le politiche commerciali degli Stati membri della Comunità.

52. Un problema relativo all'eccezione al trattamento della nazione più favorita nelle relazioni tra due paesi appartenenti rispettivamente a raggruppamenti economici subregionali, è sorto per la prima volta in relazione alla conclusione di un accordo commerciale fra il Benelux e l'Argentina. Infatti, benchè i Sei avessero convenuto già nel 1958, nell'ambito del Consiglio, che fosse applicabile a favore di un'unione doganale, quale quella della Comunità, un'eccezione di pieno diritto al trattamento della nazione più favorita, il problema è nuovamente sorto quando i negozianti argentini hanno chiesto che, in considerazione dell'appartenenza dell'Argentina al Trattato di Montevideo, fosse inserita nell'accordo commerciale con il Benelux, una clausola che prevedesse espressamente l'eccezione di pieno diritto. Era opportuno trovare una formula che, pur riconoscendo l'eccezione al trattamento della nazione più favorita, non pregiudicasse la natura giuridica del raggruppamento subregionale creato dal Trattato di Montevideo, e cioè particolarmente nei riguardi delle disposizioni del G.A.T.T.

Il coordinamento effettuato nell'ambito del Consiglio ha consentito di definire una formula che prevede l'eccezione di pieno diritto al trattamento della nazione più favorita per i vantaggi accordati, da un lato, fra gli Stati membri della Comunità ed i paesi associati, attuali o futuri, a quest'ultima, e dall'altro, fra gli Stati membri o futuri membri del Trattato di Montevideo. La formula verrà proposta dai negozianti del Benelux ai loro partners argentini, quale protocollo dichiaratorio allegato all'accordo commerciale.

53. Un secondo problema è sorto in seguito ai passi intrapresi dall'U.R.S.S. presso il Governo italiano, diretti a beneficiare, sulla base della clausola della nazione più favorita contenuta nell'accordo commerciale italo-sovietico, delle riduzioni tariffarie che l'Italia è tenuta a concedere ai propri associati della Comunità.

Il coordinamento verificatosi nell'ambito del Consiglio ha consentito di definire una comune posizione in base alla quale le richieste dell'U.R.S.S. dovevano essere respinte tenuto conto particolarmente del fatto che l'eccezione di pieno diritto al trattamento

della nazione più favorita, in base al diritto internazionale consuetudinario, si applica ai paesi appartenenti ad unioni doganali.

54. Per quanto riguarda le relazioni con i paesi dell'America latina, vanno menzionati la presentazione alla Commissione di un memorandum brasiliano e l'invito rivolto alla Comunità di partecipare alla Conferenza Economica interamericana di Bogotà, dal 5 al 15 settembre 1960.

Il memorandum del Brasile concerne l'insieme delle relazioni con la Comunità, per quanto riguarda sia un'eventuale procedura di contatti sia un'eventuale azione della Comunità in tema di scambi commerciali, d'aiuti finanziari e d'assistenza tecnica. Prima di dare una risposta in merito al Brasile, tali problemi sono stati sottoposti allo studio nell'ambito delle Istituzioni della Comunità.

L'avvenimento essenziale che ha caratterizzato la Conferenza di Bogotà, alla quale hanno assistito rappresentanti del Consiglio e della Commissione, è costituito dall'adozione di un certo numero di risoluzioni riguardanti soprattutto la partecipazione dell'Europa allo sviluppo economico dell'America latina, nonché l'insieme dei problemi concernenti le relazioni fra l'America latina, da un lato, l'O.E.C.E. e la C.E.E. dall'altro. I problemi sollevati dalle suddette risoluzioni sono pure stati sottoposti allo studio delle Istituzioni della Comunità.

55. Passi sono stati intrapresi da paesi terzi presso gli Stati membri e le Istituzioni della Comunità; tali iniziative esprimevano generalmente le preoccupazioni di questi paesi nei riguardi del livello della tariffa esterna comune e delle incidenze che l'applicazione di quest'ultima poteva avere sul commercio di taluni particolari prodotti.

Del pari, parecchi paesi dell'America latina sono intervenuti per quanto riguarda il commercio delle banane e l'opportunità di trasformare in dazio specifico il dazio ad valorem previsto dalla tariffa esterna comune sul caffè crudo. Inoltre, una domanda è stata presentata dai paesi scandinavi in merito al tasso della tariffa esterna comune sulla carta destinata a pubblicazioni periodiche, nonché dagli Stati Uniti in merito al dazio sul tabacco previsto dalla tariffa esterna comune.

Il coordinamento raggiunto nell'ambito del Consiglio ha consentito di concertare l'atteggiamento da prendere nei riguardi delle suddette iniziative.

56. Gli Stati membri e le Istituzioni della Comunità hanno pure esaminato in comune, nel quadro del coordinamento della politica commerciale, i problemi relativi alla partecipazione alle fiere ed alle esposizioni internazionali.

C. Coordinamento delle posizioni dei Sei nell'ambito delle organizzazioni internazionali

57. Nel corso degli ultimi mesi si è attivamente cercato di coordinare l'atteggiamento degli Stati membri nelle diverse organizzazioni internazionali.

a) G.A.T.T.

58. Le relazioni fra la Comunità ed il G.A.T.T. hanno avuto per oggetto i negoziati sulla tariffa esterna comune ai sensi dell'articolo XXIV/6, la preparazione della Conferenza tariffaria generale, nonché i problemi trattati nel quadro delle normali attività delle sessioni e dei Gruppi di lavoro delle Parti Contraenti.

- Negoziati tariffari

59. In conformità dell'articolo 111 del Trattato di Roma, la Commissione conduce negoziati tariffari nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle ed in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio; quest'ultimo conclude i negoziati a nome della Comunità secondo il disposto dell'articolo 114 dello stesso Trattato.

I negoziati tariffari attualmente in corso costituiscono il primo caso d'applicazione delle disposizioni suddette. Pertanto, durante la fase preparatoria dei negoziati, il Consiglio si è occupato dei problemi di procedura e d'organizzazione, nonché di problemi sostanziali.

60. Per quanto riguarda questi ultimi, la Comunità è chiamata a partecipare a due distinte fasi di negoziati: la prima è riservata ai nuovi negoziati, divenuti necessari in seguito all'aumento da parte degli Stati membri della Comunità di dazi da essi consolidati a tassi inferiori a quelli della tariffa esterna comune (articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo Generale), la seconda, che fa seguito alla proposta presentata nel 1958 dal Sottosegretario di Stato Dillon, è dedicata a negoziati multilaterali fra tutte le Parti Contraenti.

Il Consiglio si è particolarmente preoccupato di trovare, d'accordo con la Commissione, le modalità in base alle quali poter dare pratica applicazione alle disposizioni dell'articolo 111 del Trattato della C.E.E., in cui sono annunciati principi di carattere generale. Si era infatti dimostrato necessario stabilire uno stretto e costante nesso tra l'attività della Commissione e quella del Consiglio, al fine di poter giungere a risultati accettabili da parte di quest'ultimo.

Si è verificato che lo strumento suscettibile di consentire di far fronte a tale necessità fosse il Comitato Speciale composto al livello dei titolari, di alti funzionari a cui sono conferite negli Stati membri talune responsabilità nel settore della politica commerciale. Questo Comitato ha tenuto riunioni molto frequenti, al livello dei titolari e dei supplenti, sia a Bruxelles, sia nella località stessa dei negoziati, ed ha in tal modo avuto occasione di esaminare, in un'atmosfera di perfetta intesa con la Commissione, tutti i grandi problemi sorti all'inizio di una serie di negoziati tariffari lunghi e molto complessi.

61. Per quanto riguarda i problemi sostanziali inerenti ai negoziati a norma dell'articolo XXIV/6, il Consiglio ha deliberato in merito all'indirizzo generale che la Commissione proponeva di seguire durante la prima fase dei negoziati. Ha in particolare espresso il proprio accordo sulla proposta della Commissione relativa all'atteggiamento da assumere in apertura dei negoziati a norma dell'articolo XXIV/6; la Comunità si presenterebbe ai negoziati con una tariffa esterna comune la cui incidenza generale si porrebbe nell'insieme ad un livello inferiore a quello della media delle tariffe nazionali degli Stati membri; tale tariffa sarebbe dunque, nel suo insieme, conforme all'articolo XXIV dell'Accordo Generale. Tenuto conto di queste considerazioni, le offerte di compensazione presentate in apertura dei negoziati consisterebbero soltanto in consolidamenti di un gran numero di voci della tariffa esterna comune.

62. Per quanto riguarda i problemi sostanziali sollevati dalla Conferenza tariffaria generale, il Consiglio, in occasione delle decisioni prese a Lussemburgo il 10, l'11 e il 12 maggio 1960 in merito all'accelerazione dell'applicazione del Trattato, ha preso per la prima volta posizione a tale riguardo. In tale occasione, il Consiglio ha formulato infatti un'offerta di riduzione lineare del 20% della tariffa esterna comune, a condizione di ottenere da parte dei paesi terzi concessioni soddisfacenti di reciprocità.

Tale offerta, qualora venisse accettata dai paesi terzi membri del G.A.T.T., consentirebbe in pratica di svolgere i negoziati tariffari secondo nuove procedure. Infatti, le procedure di negoziati tariffari di tipo "classico" si basano su richieste di concessioni ed offerte di contropartite, prodotto per prodotto.

Il Consiglio ha quindi espresso il proprio consenso a che i rappresentanti della Commissione, in occasione dell'apertura della Conferenza tariffaria, rinnovino la suddetta offerta di riduzione lineare. Tuttavia, ha ritenuto che la Comunità dovesse allo

stesso tempo prendere le iniziative previste dai negoziati tariffari di tipo classico, e si è dichiarato d'accordo sulla presentazione ai paesi terzi di elenchi di richieste concernenti i prodotti per i quali la Comunità considerasse auspicabile ottenere concessioni.

- Altri problemi trattati nell'ambito del G.A.T.T.

63. Le Parti Contraenti del G.A.T.T. hanno iniziato e proseguito l'esame dei problemi sollevati dalle diverse forme di integrazione regionale, dall'eliminazione delle restrizioni quantitative all'importazione, dall'importazione di prodotti originari dai paesi a salari eccezionalmente bassi, dalle relazioni commerciali con i paesi agricoli ed i paesi in fase di sviluppo.

Nel corso della XVI<sup>a</sup> sessione delle Parti Contraenti (maggio 1960) nonchè nell'ambito dei vari gruppi di lavoro costituiti da queste ultime, gli Stati membri hanno costantemente coordinato il loro atteggiamento, e per la maggior parte dei problemi più sopra indicati, sono ricorsi ad un portavoce comune. Questo costante coordinamento ha consentito ai paesi membri di presentarsi nell'ambito del G.A.T.T. quale un unico complesso ed i risultati raggiunti sono stati molto favorevoli; infatti, le posizioni assunte a nome della Comunità hanno rivestito proprio per tale ragione una portata più vasta di quella degli interventi puramente nazionali ed hanno agevolato la presa in considerazione delle tesi presentate dai Sei. D'altra parte, paesi terzi, quali gli Stati Uniti ed il Regno Unito, si sono a più riprese rivolti al complesso dei Sei per ottenere il loro appoggio.

64. Fra i problemi più importanti affrontati dai Sei, figura quello sollevato dall'Associazione Europea di Libero Scambio. Infatti, le Parti Contraenti sono state chiamate ad esaminare il problema della conformità del Trattato di Stoccolma con le disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo Generale.

Nel corso del dibattito svoltosi a tale riguardo in occasione della XVI<sup>a</sup> sessione, sono state avanzate due tesi. La prima, sostenuta dai paesi firmatari del Trattato di Stoccolma, affermava la conformità di quest'ultimo con le disposizioni dell'articolo XXIV. In base a questa tesi, i paesi interessati usufruirebbero di una eccezione di pieno diritto alla clausola della nazione più favorita. In base alla seconda tesi, sostenuta particolarmente dagli Stati Uniti, il Trattato di Stoccolma non sarebbe conforme all'articolo XXIV. Infatti, questo articolo, al paragrafo 5, dispone che una zona di libero scambio deve comprendere "l'essenziale degli scambi", mentre il Trattato di Stoccolma esclude un settore essenziale dell'economia, e cioè quello dell'agricoltura. In base alla tesi predetta, questo Trattato potrebbe entrare in vigore soltanto in seguito ad una deroga accordata dalle Parti Contraenti alla maggioranza dei paesi terzi, e sarebbe in tal modo consentito alle Parti Contraenti di corredare l'autorizzazione di un certo numero di condizioni e di controlli.

La scelta fra le due tesi suddette comportava un certo numero di problemi giuridici, politici ed economici per i Sei. Sul piano giuridico non sembrava essere troppo opportuno ammettere un'interpretazione troppo ampia dell'articolo XXIV, tale da includere zone di libero scambio che, per esempio, non comprendono "l'essenziale degli scambi"; infatti, ciò avrebbe praticamente provocato che la clausola della nazione più favorita perdesse ogni significato. D'altra parte, era necessario evitare un'interpretazione troppo rigida dello stesso articolo, che sarebbe stata suscettibile di creare un precedente troppo pericoloso nei riguardi della Comunità, essendo sempre in sospenso di fronte alle Parti Contraenti il problema della compatibilità tra il Trattato di Roma e l'Accordo Generale. Sul piano politico, era necessario considerare l'atteggiamento generale dei Sei nei confronti dei firmatari del Trattato di Stoccolma.

E' stato finora possibile per i paesi membri della C.E.E. astenersi dal prendere netta posizione nei confronti dell'una o dell'altra delle due tesi più sopra illustrate. Tuttavia, è probabile che, in occasione della XVII<sup>a</sup> sessione delle Parti Contraenti prevista per il novembre 1960, si renderà necessario prendere posizione.

65. Problemi meno difficili per i Sei sono sorti in seguito alla costituzione di una zona di libero scambio nell'America latina. Infatti, esiste un precedente favorevole nei confronti di questi paesi che sono generalmente considerati in fase di sviluppo e che debbono pertanto beneficiare di un aiuto per gli sforzi da essi compiuti al fine di facilitare il loro progresso economico. Tuttavia, va osservato che la zona di libero scambio dell'America latina si allontana pure considerevolmente dalle disposizioni dell'articolo XXIV. Pertanto, sulla base delle considerazioni più sopra menzionate ed in particolare in vista della necessità di evitare un'interpretazione troppo ampia dell'articolo suddetto, si rende necessario prevedere che la materia venga studiata in modo approfondito. Comunque, nessuna decisione è stata ancora presa, in quanto l'esame del problema di questa zona di libero scambio è stato iniziato appena durante la XVI<sup>a</sup> sessione e dovrà essere approfondito soltanto nel corso della XVII<sup>a</sup> sessione.

66. L'eliminazione delle restrizioni quantitative ha costituito un altro importante problema. Sin dalla XV<sup>a</sup> sessione delle Parti Contraenti, gli Stati Uniti esercitano una pressione abbastanza energica nei confronti dei paesi industrializzati dell'Europa Occidentale, che non hanno più difficoltà di bilancia dei pagamenti, affinché sopprimano anzitutto le discriminazioni nell'applicazione delle restrizioni quantitative alle importazioni, ed eliminino quindi completamente ogni restrizione.

La posizione assunta dagli Stati Uniti solleva complessi problemi ed i Sei non hanno ancora definito, a tale riguardo, un atteggiamento comune. Infatti, la situazione esistente in ciascun

Stato membro presenta aspetti particolari che devono essere presi in considerazione. Tuttavia, i Sei, nel corso dei lavori delle Parti Contraenti, hanno coordinato ed armonizzato i loro interventi, cio' che ha consentito, se non proprio di fissare una posizione comune, per lo meno di stabilire qualche punto comune al quale potrà ispirarsi il loro atteggiamento. I Sei sono favorevoli ad un orientamento liberale della politica commerciale della Comunità, che si concretizza nel fatto che taluni Stati membri hanno già eliminato la maggior parte delle restrizioni quantitative e che altri compiono considerevoli sforzi per eliminare le rimanenti restrizioni.

D'altra parte, gli Stati membri, anche se disposti a compiere spontaneamente questi sforzi, si oppongono a che le Parti Contraenti adottino procedure speciali dirette particolarmente a costringere i paesi che non hanno più difficoltà di bilancia dei pagamenti ad eliminare ogni loro restrizione entro un termine preventivamente fissato.

67. Il problema delle importazioni dei prodotti originari dei paesi a salari eccezionalmente bassi ha pure richiamato l'attenzione delle Parti Contraenti. Gli Stati membri hanno potuto stabilire un atteggiamento comune a tale riguardo. Hanno infatti considerato che il problema delle importazioni dai paesi in questione presentasse nuovi aspetti derivanti dall'evoluzione in corso in parecchi paesi in fase di sviluppo. Il problema non può pertanto essere risolto mediante la semplice applicazione delle norme tradizionali dell'Accordo Generale, ma deve costituire oggetto di studi diretti a trovare nuove soluzioni. Inoltre, tale problema è di carattere generale e non può essere risolto prodotto per prodotto o paese per paese, ma soltanto mediante misure generali o plurilaterali.

I Sei hanno presentato le tesi suddette in una comunicazione scritta inviata alle Parti Contraenti e le hanno riaffermate tramite il loro portavoce nell'ambito del Gruppo di lavoro incaricato

di esaminare questo problema, che continua ad essere esaminato nell'ambito delle Parti Contraenti; è stato possibile constatare che un certo numero di paesi terzi ha aderito alle opinioni dei Sei in tale settore.

68. I problemi relativi alle relazioni commerciali con i paesi agricoli ed i paesi in fase di sviluppo hanno costituito oggetto di un coordinamento fra i Sei, sia in occasione della riunione dei Gruppi di lavoro sia nel corso delle sessioni del G.A.T.T. Tuttavia non sono state prese decisioni in tali settori che sono strettamente connessi, da un lato, allo sviluppo della Conferenza tariffaria generale, e, dall'altro, agli altri problemi studiati nell'ambito delle Parti Contraenti.

b) Organizzazione delle Nazioni Unite ed Istituzioni specializzate

69. Nel corso del periodo in esame, gli Stati membri della Comunità hanno coordinato il loro atteggiamento nell'ambito del Consiglio, in occasione della XV<sup>a</sup> sessione della Commissione Economica per l'Europa, tenuta dal 20 aprile al 6 maggio 1960, della prima parte della XXX<sup>a</sup> sessione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, tenuta dal 6 luglio al 6 agosto 1960, nonché, per quanto riguarda le Istituzioni specializzate, in occasione dei lavori della 33<sup>a</sup> sessione del Comitato dei prodotti della F.A.O. tenuta dal 22 giugno al 1° luglio 1960.

70. Nel corso della XV<sup>a</sup> sessione della Commissione Economica per l'Europa, gli Stati membri hanno dovuto sostenere anzitutto gli attacchi dei paesi orientali, che hanno nuovamente presentato la Comunità come un blocco chiuso e dannoso per lo sviluppo del commercio mondiale.

Le delegazioni degli Stati membri hanno reagito a tali attacchi, rammentando in particolare, da un lato, le disposizioni del Trattato di Roma relative al contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo del commercio mondiale e, dall'altro, l'aumento degli scambi con i paesi terzi, realizzato dall'entrata in vigore

del Trattato di Roma. D'altra parte, gli Stati membri della Comunità, assieme agli altri paesi occidentali, sono stati costretti ad opporsi a che venisse preso in considerazione un certo numero di proposte presentate dai paesi orientali, che si ispiravano più a preoccupazioni politiche che a considerazioni economiche; questo è stato particolarmente il caso delle proposte presentate dall'U.R.S.S. e dirette ad una partecipazione di questo paese alle conversazioni sulla riorganizzazione dell'O.E.C.E., nonché dei suggerimenti relativi alla creazione di un'organizzazione regionale paneuropea del commercio ed allo studio delle incidenze economiche e sociali del disarmo.

La posizione assunta dai paesi occidentali ha provocato il rittiro da parte dei paesi orientali delle suddette proposte, ed ha consentito di giungere alla votazione di parecchie risoluzioni di compromesso, alla cui elaborazione hanno attivamente partecipato gli Stati membri e la Comunità. Ciò si è verificato particolarmente per le risoluzioni sul miglioramento delle tecniche del commercio estero e sul rinvio alla XVI<sup>a</sup> sessione della Commissione dello studio del problema dell'eventuale convocazione di una conferenza europea dell'energia.

71. I problemi dell'assistenza ai paesi in fase di sviluppo sono largamente prevalsi nel corso della XXX<sup>a</sup> sessione dell'ECOSOC. La riunione a livello ministeriale svoltasi in tale occasione ha consentito di rammentare il contributo della Comunità e l'orientamento costruttivo assunto dai Sei in tale settore. Il Presidente del Consiglio della C.E.E., il Ministro LUNS, ha rammentato la concessione da parte della Comunità di stanziamenti di circa 600 milioni di dollari a favore dei paesi ad essa associati, nonché le consultazioni che si svolgono tra i Sei in merito alle forme di assistenza non previste dal Trattato di Roma. Inoltre, le delegazioni della Francia e dei Paesi Bassi hanno depositato, talvolta in collaborazione con i paesi terzi, progetti di risoluzione che sono stati approvati dall'ECOSOC e che rivestono un particolare interesse

per il proseguimento dei lavori iniziati nel quadro delle Nazioni Unite per quanto riguarda i diversi settori di aiuti ai paesi in fase di sviluppo. Queste risoluzioni riguardano infatti lo sviluppo economico generale (proiezioni economiche a lunga scadenza), il settore commerciale (problemi internazionali relativi ai prodotti base), la collaborazione tecnica (razionalizzazione delle informazioni ed organizzazione costante del programma dell'assistenza tecnica in materia d'amministrazione pubblica) ed i problemi di finanziamento (razionalizzazione degli studi del Segretariato delle Nazioni Unite concernenti la corrente internazionale dei capitali privati).

72. Per quanto riguarda le Istituzioni specializzate, gli Stati membri hanno coordinato il loro atteggiamento nell'ambito del Consiglio, in vista dei lavori della 33<sup>a</sup> sessione del Comitato dei prodotti della F.A.O. A tale riguardo, talune delegazioni dei paesi terzi hanno espresso le loro preoccupazioni circa gli eventuali effetti della politica agricola comune sullo sviluppo degli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi. Tuttavia, queste apprensioni sono state espresse con grande moderazione ed è stato possibile agli Stati membri di rispondervi, sottolineando che la creazione della Comunità è tale da sviluppare gli scambi internazionali pure nel settore agricolo e che i dati statistici attualmente disponibili confermano in effetti la tendenza ad una tale espansione.

Inoltre, il Comitato dei prodotti ha affidato ad un gruppo di redazione il compito di rivedere i principi, che erano stati elaborati da un Gruppo di esperti, in tema di stabilizzazione dei prezzi e di aiuto all'agricoltura. Gli Stati membri della Comunità hanno coordinato il loro atteggiamento durante i lavori del gruppo di redazione ed è stato convenuto che la relazione di quest'ultimo, che verrà esaminata dal Comitato dei prodotti della F.A.O. nel corso della prossima sessione nel 1961, costituirà oggetto di un esame preliminare nell'ambito del Consiglio.

Gli Stati membri hanno pure coordinato il loro atteggiamento in vista della riunione di una Conferenza regionale europea che si è tenuta a Roma, nel quadro della F.A.O., a partire dal 10 ottobre 1960.

c) Problemi internazionali relativi ai prodotti base

Il fatto che i lavori di coordinamento in tale settore siano stati continuati senza interruzione nell'ambito del Consiglio si spiega in considerazione dell'importanza del problema della stabilizzazione dei corsi dei prodotti base e della funzione svolta dalla Comunità nel commercio mondiale di questi prodotti.

Nel corso dell'VIII<sup>a</sup> sessione della Commissione del Commercio Internazionale di prodotti base, tenuta il 2 e 3 maggio 1960, la delegazione belga e quella francese hanno riaffermato la comprensione della Comunità per i suddetti problemi. In tale ordine di idee, queste delegazioni hanno sottolineato l'interesse della Comunità per gli studi che si svolgeranno nell'ambito della Commissione suddetta, in merito alle varie possibili soluzioni da dare ai problemi delle fluttuazioni dei corsi dei prodotti base; questi studi non dovranno pertanto limitarsi a considerare un ristretto numero di soluzioni possibili. D'altra parte, la creazione, nell'ambito della Comunità, di un Comitato di Politica Congiunturale è stata indicata quale esempio di provvedimenti diretti a ridurre il ciclo economico, causa principale dell'instabilità quantitativa e delle entrate d'esportazione nei paesi produttori di prodotti base.

Infine, la procedura di preparazione dei lavori della nuova sessione della Commissione del Commercio Internazionale dei prodotti base, prevista per il 14, 15 e 16 maggio 1961, ha già costituito oggetto di un coordinamento nell'ambito del Consiglio. A tale riguardo, è stato convenuto, da un lato, di segnalare al Segretariato generale delle Nazioni Unite, i nomi di cittadini degli Stati membri della Comunità che potrebbero far parte del gruppo di sette esperti incaricati di studiare il problema dei provvedimenti finanziari di compensazione sulla base della risoluzione 1423 (XIV) dell'Assemblea Generale

e, dall'altra, di porre allo studio un certo numero di problemi particolarmente importanti di cui la Commissione predetta si occuperà nel corso della IX sessione.

74. Hanno continuato a costituire oggetto di un regolare esame da parte del Consiglio i problemi specifici che si pongono nell'ambito delle varie intese internazionali relative ai prodotti base. Nel corso di questo esame ci si è particolarmente occupati dei vari punti che rivestono particolare interesse per la Comunità nel quadro degli accordi internazionali sul grano, lo zucchero e l'olio d'oliva, nonché nell'ambito dei gruppi di studi sul caffè, il piombo e lo zinco, ed infine in occasione dei lavori delle Nazioni Unite relativi al rinnovo dell'accordo sullo stagno.

d) Riorganizzazione dell'O.E.C.E.

75. Tre Comitati erano stati istituiti al termine delle conferenze ministeriali, che avevano riunito a Parigi, il 12, 13 e 14 gennaio 1960, i rappresentanti dei paesi membri dell'O.E.C.E., degli Stati Uniti e del Canada, nonché della Commissione della C.E.E. : il Gruppo dei Quattro Esperti, incaricato di elaborare una relazione sulla riorganizzazione dell'O.E.C.E., il Comitato per i Problemi Commerciali (1) ed il Gruppo per gli Aiuti allo Sviluppo (D.A.G.) (2).
76. La relazione del Gruppo dei Quattro Esperti, "Una organizzazione economica rinnovata", depositata il 7 aprile 1960 preconizzava di conferire alla nuova organizzazione il compito di proseguire il raffronto delle politiche economiche già in fase di attuazione nel quadro dell'O.E.C.E., e di coordinare la politica d'aiuti ai paesi in fase di sviluppo, essendo stabilito che quest'ultimo compito rappresenterà una delle principali funzioni della futura organizzazione; veniva suggerito che il Gruppo per gli Aiuti allo Sviluppo venisse collegato alla nuova organizzazione.

---

(1) cfr. parte A del presente capitolo

(2) cfr. questo testo e quello del capitolo V

Nel campo degli scambi, la relazione sottolineava che, dato il ristabilimento delle economie europee e il ritorno alla convertibilità, era ormai opportuno far rientrare la competenza commerciale della nuova organizzazione nel quadro dei principi del G.A.T.T. In questo spirito, la nuova organizzazione dovrebbe essenzialmente dedicarsi al raffronto delle politiche commerciali degli Stati membri al fine di agevolare, da un lato, la realizzazione degli altri obiettivi assegnati all'organizzazione e, dall'altro, l'azione del G.A.T.T. a favore della liberalizzazione del commercio internazionale.

Inoltre, l'organizzazione potrebbe pure essere indotta a preoccuparsi delle relazioni fra raggruppamenti economici, al fine di vigilare a che l'esistenza di questi ultimi non pregiudichi lo sviluppo degli scambi internazionali.

Nel quadro di questo concetto di competenze commerciali, i Quattro Esperti giungevano alla conclusione che era necessario rivedere le disposizioni di carattere commerciale attualmente vigenti nei paesi membri dell'Organizzazione e, in particolare, il codice della liberalizzazione degli scambi. In linea di massima, queste disposizioni dovrebbero scadere al momento dell'entrata in vigore della futura organizzazione ed essere sostituite, senza soluzione di continuità, da disposizioni rivedute che fossero accettabili da parte di tutti i membri della futura organizzazione, applicabili nei confronti di tutti i paesi membri e non membri - ivi compresi quelli in fase di sviluppo economico - e conformi alle norme del G.A.T.T..

D'altra parte, gli esperti formulavano inoltre vari suggerimenti sulle altre attività dell'O.E.C.E. che sarebbero da riprendere nella nuova organizzazione.

77. La relazione dei Quattro Esperti ha costituito la base dei lavori della Conferenza relativa alla riorganizzazione dell'O.E.C.E., tenuta a Parigi il 24 e il 25 maggio 1960. Nel corso di questa conferenza, è risultato che i problemi relativi alle competenze della nuova organizzazione nel campo commerciale ed alla sorte da riservare

alle precedenti decisioni dell'O.E.C.E. e segnatamente del codice di liberalizzazione costituivano il maggior punto di divergenza; i rappresentanti di alcuni Governi hanno infatti deplorato che la relazione fosse così restrittiva nel campo commerciale. Inoltre, a loro parere, le decisioni anteriori dell'O.E.C.E. nel campo commerciale dovrebbero in linea di massima rimanere in vigore, almeno tra gli ex membri dell'O.E.C.E., contrariamente al principio della caducità suggerita dai Quattro Esperti.

Sugli altri problemi, i suggerimenti della relazione hanno invece raccolto nell'insieme l'adesione generale dei partecipanti.

78. Un Gruppo di lavoro, incaricato dalla Conferenza di proseguire i lavori sulla riorganizzazione, ha presentato la sua relazione il 9 luglio 1960. Questa relazione non raggiungeva un accordo unanime sui problemi delle competenze commerciali e della caducità degli Atti dell'O.E.C.E.. Si erano pure manifestate altre divergenze in merito al problema dei paesi in fase di sviluppo dovute soprattutto alla preoccupazione di quei paesi membri dell'O.E.C.E. che venisse loro riconosciuta una certa priorità nell'azione che la nuova organizzazione svolgerà a favore di questi paesi.

79. La relazione in oggetto è stata esaminata in occasione di una riunione ministeriale tenuta a Parigi il 22 e il 23 luglio 1960, sotto la presidenza del Sig. Krag. Durante questa conferenza sono state trovate soluzioni di compromesso sulla maggior parte dei problemi rimasti in sospeso.

Un accordo è stato raggiunto per quanto riguarda l'inserimento nel progetto di Convenzione di un obiettivo commerciale specifico per la nuova organizzazione, e l'istituzione nell'ambito di quest'ultima di un Comitato per gli Scambi; questo Comitato sarebbe incaricato di procedere al raffronto delle politiche commerciali e delle pratiche in materia di scambi, all'esame dei problemi propri ai paesi membri e ai loro territori d'oltremare, nonché all'esame dei problemi commerciali, non ancora risolti, attualmente affidati al Comitato per i Problemi Commerciali.

Un compromesso è stato raggiunto ; circa la sorte da riservare alle disposizioni del Codice della Liberalizzazione, è previsto che fra i paesi dell'O.E.C.E., non dovrebbero in linea di massima essere mantenute le prescrizioni del Codice, ma rimane aperta la questione consistente nel sapere in quali condizioni alcune procedure di detto Codice potrebbero essere eventualmente riprese nella nuova Convenzione.

La Conferenza ha deciso che gli Atti dell'O.E.C.E. - oltre al Codice della Liberalizzazione - per essere applicabili dopo l'entrata in vigore della nuova Convenzione, dovranno essere approvati dal Consiglio della futura organizzazione. Tuttavia, per avere la massima certezza che il Consiglio dell'O.C.E.D. approverà le proposte del Comitato Preparatorio incaricato di esaminare gli Atti, i Ministri hanno deciso di concludere un accordo preliminare mediante il quale assumono l'impegno che i loro rappresentanti in seno al Consiglio della futura organizzazione voteranno l'approvazione di tutte le decisioni che il Comitato Preparatorio avrà convenuto di conservare. Una clausola derogatoria è stata prevista a favore del Canada e degli Stati Uniti, in quanto nuovi membri dell'organizzazione.

Un accordo è stato pure raggiunto per precisare che l'attività della nuova organizzazione dovrà contribuire ad una sana espansione economica nei paesi membri e nei paesi in fase di sviluppo e non sarà limitata ai problemi dell'assistenza finanziaria. Il Comitato d'Aiuto allo Sviluppo, che si sostituirà al Gruppo d'Aiuto allo Sviluppo (D.A.G.), ne conserverà le funzioni e le caratteristiche; non è stata dunque presa in considerazione la partecipazione al futuro Comitato d'Aiuto allo Sviluppo di paesi beneficiari dell'aiuto.

Infine, la Conferenza ha creato un Comitato Preparatorio incaricato di perfezionare il progetto di Convenzione, di proseguire l'esame degli Atti dell'O.E.C.E. e di definire la struttura della nuova organizzazione; ha pure proceduto alla designazione del Sig. Kristensen (Danimarca) quale Segretario Generale. I lavori di questo Comitato sono attualmente in corso.

80. Ai termini dell'articolo 116, comma 2 del Trattato di Roma, durante il periodo transitorio, gli Stati membri devono consultarsi nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico, al fine di concertare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme. Conformemente a questa disposizione, le delegazioni dei sei Stati membri e della Commissione hanno regolarmente mantenuto il contatto tra loro nel corso dei lavori sulla riorganizzazione dell'O.E.C.E. al fine di coordinare, per quanto possibile, le loro posizioni sui vari problemi in parola. Oltre a riunioni in loco al livello dei delegati, hanno pure avuto luogo riunioni preliminari di coordinamento al livello dei capi delegazione, in particolare alla vigilia delle conferenze ministeriali del 24 e del 25 maggio, nonché del 22 e del 23 luglio 1960.

Non è stato tuttavia possibile, mediante questi sforzi di coordinamento, definire e manifestare una posizione comune della Comunità su tutti i problemi. Le riunioni di coordinamento hanno tuttavia consentito ad ogni delegazione di informarsi reciprocamente circa le posizioni che intendevano difendere, e di evitare che i loro interventi comportassero elementi suscettibili di imbarazzare i loro interlocutori della Comunità. Si può affermare che gli sforzi di coordinamento hanno raggiunto gli obiettivi di cui all'articolo 116, comma 2 del Trattato di Roma, anche se non è stato possibile in tutti i casi raggiungere l'obiettivo massimo previsto da tale articolo.

81. Infine, i Consigli sono stati indotti a deliberare pure sul problema della rappresentanza delle Comunità Europee nella nuova Organizzazione di Parigi. Su questo problema i Quattro Esperti hanno proposto di allegare alla Convenzione che riforma l'O.E.C.E. un protocollo addizionale che prevedesse che la rappresentanza delle Comunità Europee, istituite dai Trattati di Parigi e di Roma, nell'Organizzazione di Cooperazione Economica e di Sviluppo, sarà disciplinata in base alle disposizioni dei detti Trattati; inoltre, le Commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A., nonché l'Alta Autorità della C.E.C.A., parteciperanno ai lavori di detta Organizzazione.

Le Commissioni, appoggiate dall'Alta Autorità, hanno, dal canto loro, ritenuto che questo protocollo non era completamente soddisfacente e hanno espresso il desiderio che alle Comunità Europee in quanto tali venisse riconosciuta, nella nuova organizzazione, la qualità di "full member", accanto agli Stati membri.

I Consigli hanno infine convenuto di aderire al testo del protocollo addizionale proposto dai Quattro Esperti. E' rimasto tuttavia inteso ed iscritto a processo verbale dei Consigli che gli Stati membri delle Comunità Europee firmeranno la Convenzione che istituisce l'O.C.E.D. a loro nome e nella loro qualità di membri delle Comunità Europee. Quest'ultima precisazione è stata portata a conoscenza degli altri membri della futura O.C.E.D. nella conferenza ministeriale del 22 e 23 luglio 1960.

#### Capitolo IV - I paesi e territori d'oltremare

82. Sono state normalmente proseguite le attività del Consiglio concernenti l'attuazione della quarta parte del Trattato e della Convenzione d'applicazione. L'attività principale del Consiglio si è tuttavia concentrata sui problemi sollevati dall'accesso all'indipendenza di quindici paesi e territori associati. Il Consiglio ha inoltre proceduto all'approvazione di numerosi progetti d'investimento economico.

##### A. Accesso all'indipendenza dei quindici paesi e territori d'oltremare

83. I Governi di numerosi paesi africani, divenuti indipendenti, hanno indirizzato alla C.E.E. comunicazioni, esprimendo il desiderio di mantenere la loro associazione alla Comunità. Si tratta: del Camerun, il 12 gennaio 1960; della Repubblica del Togo, il 20 aprile 1960; della Repubblica della Costa d'Avorio, il 30 agosto 1960; della Repubblica del Niger, il 9 settembre 1960; della Repubblica del Ciad, il 28 settembre 1960; della Repubblica del Congo (Brazzaville), il 28 settembre 1960; della Repubblica del Gabon, il 28 settembre 1960; della Repubblica Malgascia, il 28 settembre 1960; della Repubblica Centro Africana, il 28 settembre 1960 e della Repubblica dell'Alto Volta, il 12 ottobre 1960.

L'accesso all'indipendenza dei P.T.O.M. pone alla C.E.E. numerosi problemi che hanno formato oggetto di scambi di opinioni in numerose sessioni del Consiglio. Quest'ultimo ha espresso il proprio consenso affinché venisse mantenuta, di comune accordo, fino a nuovo ordine, l'associazione alla Comunità dei P.T.O.M. indipendenti che ne manifestassero in qualsiasi forma la volontà. Peraltro, è opportuno rilevare che questa manifestazione di volontà deve intendersi nel senso più ampio, come ad esempio la mancanza di una manifestazione di volontà contraria al mantenimento dell'associazione.

Il Consiglio ha ugualmente riconosciuto la necessità di procedere a un riordinamento pratico delle relazioni che detti paesi intrattengono con la Comunità. In quest'ordine di idee, e per tener conto anzitutto dell'accesso all'indipendenza di questi paesi, il Consiglio ha approvato alcuni adattamenti, al fine di consentire ai P.T.O.M. di presentare direttamente i loro progetti di investimenti economici e sociali secondo una nuova procedura da determinare; l'istituzione, secondo modalità da determinare, di una rappresentanza presso la Comunità dei paesi che la desiderassero; l'eventuale organizzazione di riunioni ad hoc tra queste rappresentanze e il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione; l'eventuale organizzazione di incontri periodici ad hoc una o due volte all'anno tra il Consiglio ed i Ministri responsabili dei paesi associati, con la partecipazione della Commissione.

#### B. Attività del Fondo per lo Sviluppo

84. Negli ultimi sei mesi, quattordici progetti economici, per un ammontare di 19,983 milioni di unità di conto, sono stati approvati dal Consiglio. I progetti riguardano i Paesi e Territori d'Oltremare associati, qui sotto elencati.

Per la Repubblica del Congo (Léopoldville), il Consiglio ha preso in considerazione due progetti per un ammontare di 4,5 milioni di unità di conto concernenti la costruzione di ponti sui fiumi Lubilash e Luilu e la costruzione della strada Mambasa-Bunia. Questi due progetti sono destinati a razionalizzare il sistema del traffico stradale di due importanti regioni della Repubblica del Congo (Léopoldville).

L'ammontare assegnato allo Stato del Camerun è di 892 mila unità di conto e riguarda l'acquisto di una draga per il porto di Douala. Questo progetto è destinato a migliorare l'accesso al porto il cui traffico è in aumento a causa dello sviluppo dell'industria dell'alluminio.

La Repubblica Centrafricana ha beneficiato di un credito di 179 mila unità di conto per lo sviluppo dell'allevamento bovino: il progetto ha lo scopo di introdurre, nelle zone prive di bestiame, animali scelti per la loro resistenza, e di utilizzare così le immense possibilità di foraggio del territorio.

Per la Repubblica del Congo (Brazzaville), il Consiglio ha approvato tre progetti concernenti una strada a nord di Brazzaville, un ponte sullo Niari tra Mouyondzi e Le Briz, nonché l'infrastruttura stradale e l'attrezzatura della zona del cacao della Sangha. L'ammontare complessivo è di 2,311 milioni di unità di conto.

Gli stanziamenti accordati alla Repubblica dell'Alto Volta sono di 665 mila unità di conto e riguardano due progetti diretti, nel quadro della politica d'approvvigionamento di acqua già da 10 anni proseguita nell'Alto Volta, a creare 90 nuovi pozzi nella parte occidentale del paese e di costruire tre dighe che consentano ad una popolazione di circa tredicimila persone di valorizzare terre attualmente poco sfruttate.

Un ammontare di 154 mila unità di conto è stato concesso alla Repubblica Islamica di Mauritania per un progetto che ha lo scopo, nel quadro della politica dell'allevamento a cui si è interessato il Governo della Mauritania, di sviluppare la protezione sanitaria del bestiame mediante la ricostruzione di due centri di immunizzazione già esistenti e il completamento di un terzo centro.

Per la Repubblica del Senegal, il Consiglio ha preso in considerazione un progetto, per un importo di 4,922 milioni di unità di conto, relativo alla sistemazione delle strade della Casamance. Questa regione meridionale del Senegal è separata dalla parte settentrionale del paese dalla Gambia britannica. I suoi scambi con il restante territorio passano attualmente per la strada transgambiana che costituisce l'unico collegamento con Dakar. La rete stradale, tracciata in modo da servire tale via di comunicazione, è attualmente costituita da piste impraticabili nella stagione delle piogge.

La Repubblica del Sudan ha beneficiato di uno stanziamento di 142 mila unità di conto. Il progetto approvato riguarda la sistemazione di sedici abbeveratoi lungo i tre assi di transumanza al fine di aumentare sensibilmente le riserve di acqua necessarie alle esigenze di un bestiame di circa 150 mila capi.

Un ammontare di 2,977 milioni di unità di conto è stato concesso alla Repubblica del Ciad per un progetto inteso a dotare di punti d'acqua permanenti villaggi e zone da pascolo che ne sono privi. 185 pozzi permetteranno di migliorare le condizioni di vita rurale, di stabilizzare le popolazioni nomadi e di aumentare il bestiame quantitativamente e qualitativamente.

Infine, un ammontare di 3,241 milioni di unità di conto è stato concesso per un progetto sottoposto congiuntamente dalla Repubblica del Congo (Brazzaville), la Repubblica Centrafricana, la Repubblica del Gabon e la Repubblica del Ciad. Si tratta della costruzione di due nuove banchine nel porto di Pointe-Noire, termine della linea ferroviaria Congo-Océan, unico porto marittimo della Repubblica del Congo (Brazzaville) e nel contempo principale porto di importazione e di imbarco per questi quattro paesi d'Africa Equatoriale.

85. Ai quattordici progetti menzionati, è d'uopo aggiungere due altri, presentati al Consiglio nel mese di settembre 1960, per la cui approvazione il termine di un mese, previsto all'articolo 5 della Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei P.T.O.M. alla C.E.E., scade nel corso del mese d'ottobre 1960. Il primo di

questi progetti è stato presentato dalla Repubblica del Sudan e riguarda il rivestimento in catrame della strada San-Mopti, per un importo di 2,431 milioni di unità di conto. Il secondo riguarda la Repubblica del Senegal e concerne la costruzione di una banchina da pesca nel porto di Dakar per una spesa di 661 mila unità di conto.

#### Capitolo V - Politica d'Associazione

##### A. Grecia

86. In seguito alla richiesta di associazione presentata dal Governo greco in data 8 giugno 1959 e alle conversazioni esplorative svoltesi tra la Commissione e la Grecia, il Consiglio, ritenendo opportuno intavolare dei negoziati propriamente detti, nel corso della sessione del 1° e del 2 febbraio 1960, aveva incaricato la Commissione di condurre tali negoziati in consultazione permanente con un Comitato speciale, designato per assisterla in tal compito. I negoziati sono cominciati il 21 marzo 1960 a Bruxelles sulla base di uno schema d'accordo d'associazione stabilito dal Consiglio nella sessione del 9 e del 10 marzo 1960.

In occasione della sessione del 10, 11 e 12 maggio 1960, il Consiglio, dopo aver ascoltato una relazione interinale della Commissione sullo svolgimento dei negoziati, ha incaricato quest'ultima di proseguirli, tenendo conto delle discussioni svoltesi nell'ambito del Consiglio, in stretta e permanente consultazione con il Comitato speciale e il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, e prendendo i contatti appropriati. La Commissione era inoltre incaricata di presentare al Consiglio per approvazione, proposte di insieme atte a consentire la rapida conclusione di un accordo d'associazione.

Nel corso dei negoziati, che continuano in modo soddisfacente, il Consiglio è stato tenuto al corrente dei risultati ottenuti ed ha elaborato per la Commissione direttive concernenti i principali punti dell'accordo d'associazione, cioè il quadro generale, il regime da prevedere per i prodotti agricoli, il regime speciale per il tabacco, nonché i problemi relativi all'assistenza finanziaria da accordare eventualmente alla Grecia.

Durante la riunione del 28 settembre 1960, il Comitato speciale ha proceduto ad un esame dei problemi concernenti le disposizioni da prevedere nell'accordo d'associazione e di quelli concernenti la libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento, i trasporti, la concorrenza, la fiscalità, il ravvicinamento delle legislazioni, la politica economica e commerciale e le istituzioni.

#### B. Turchia

87. Nella sessione dell'11 settembre 1959, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione ad intraprendere conversazioni esplorative con il Governo turco; una relazione sul risultato di queste conversazioni è stata svolta nella sessione del Consiglio del 10, 11 e 12 maggio 1960.

Dopo aver preso conoscenza di questa relazione, il Consiglio aveva constatato che la fase delle conversazioni esplorative con la Turchia poteva essere ritenuta terminata e aveva invitato la Commissione a intraprendere negoziati con il rappresentante del Governo turco, al fine di esaminare le possibili modalità di un accordo d'associazione tra la Turchia e la Comunità.

Questi negoziati, inizialmente previsti per il mese di giugno 1960, non hanno tuttavia potuto iniziare a tal data in seguito agli avvenimenti sopravvenuti in Turchia. In seguito, il Governo turco ha chiesto una sospensione delle conversazioni, pur precisando l'interesse che esso continuava ad attribuire ad un'associazione della Turchia alla Comunità. Alla fine di settembre, ha chiesto la ripresa dei negoziati.

#### C. Associazione delle Antille olandesi alla Comunità

88. In una dichiarazione d'intenzioni allegata all'Atto finale della Conferenza Intergovernativa per il Mercato Comune e l'Euratom, i Governi degli Stati membri avevano espresso il desiderio di

intavolare, su richiesta del Regno dei Paesi Bassi, negoziati in vista della conclusione di una convenzione d'associazione economica del Surinam e delle Antille olandesi alla Comunità. Per accondiscendere alla richiesta, il Consiglio, allo scopo di definire le grandi linee di un accordo d'associazione con le Antille olandesi, ha incaricato un Gruppo speciale, composto di delegazioni dei Governi e della Commissione, di esaminare un memorandum olandese e una relazione tecnica della Commissione, e di presentargli le proprie conclusioni.

Questo Gruppo ha iniziato i suoi lavori il 14 giugno 1960 ed ha terminato la prima fase del suo esame il 21 settembre 1960. I lavori, oltre agli aspetti giuridici sollevati dalla conclusione di un accordo d'associazione con le Antille olandesi, hanno principalmente riguardato i problemi relativi all'origine dei prodotti delle Antille, sia dei prodotti petroliferi, sia di altri prodotti.

#### Capitolo VI - Aiuto ai paesi in fase di sviluppo

89. I problemi relativi all'aiuto ai paesi in fase di sviluppo hanno continuato a costituire oggetto di studi approfonditi nell'ambito della Comunità. Infatti, numerosi fattori hanno contribuito a porre in rilievo l'importanza fondamentale nella politica mondiale di questi problemi ed a sottolineare l'urgenza per l'occidente di arrecarvi soluzioni soddisfacenti. Tra questi fattori è d'uopo citare segnatamente l'accesso all'indipendenza di numerosi paesi africani, alcuni dei quali sono associati alla Comunità, i reiterati appelli delle Nazioni Unite e delle altre istituzioni specializzate per l'aumento degli aiuti ai paesi in fase di sviluppo e la prospettata riorganizzazione dell'O.E.C.E. in vista dell'importanza che, in questo quadro rinnovato, verrà attribuita ai problemi dell'assistenza ai paesi suddetti.

L'urgenza di questi problemi - il cui interesse è stato sottolineato recentemente dall'Assemblea Parlamentare - non è sfuggita agli Stati membri della Comunità che, nel loro insieme, rappresentano una delle maggiori potenze industriali del mondo ed anche il consumatore più importante dei prodotti base, il cui smercio condiziona in gran parte l'incremento economico della maggior parte dei paesi in fase di sviluppo.

90. E' in questa luce che il Comitato ad hoc, incaricato dai Ministri degli Affari Esteri dello studio dei problemi dell'aiuto ai paesi in fase di sviluppo, ha proseguito i suoi lavori. Questi hanno riguardato i tre campi essenziali, gli scambi, l'assistenza tecnica e l'aiuto finanziario, in cui può esercitarsi un'azione a favore dei paesi in fase di sviluppo.

Le conclusioni tratte dal Comitato ad hoc in materia di aiuto finanziario e di assistenza tecnica, si sono anzitutto ispirate ai suggerimenti dei servizi della Commissione che ha attivamente partecipato ai lavori, nonché ai risultati dei lavori del D.A.G. (Development Assistance Group), nel cui ambito numerosi paesi occidentali proseguivano parallelamente un'attività di coordinamento in materia di aiuto ai paesi in fase di sviluppo.

Il Comitato ad hoc, prima di approfondire lo studio dei problemi relativi agli scambi commerciali, ha ritenuto opportuno attendere i risultati dei lavori attualmente in corso a questo proposito, nell'ambito di altre istanze internazionali e anzitutto del G.A.T.T. . Peraltro, studi sono stati proseguiti in seno al Consiglio per quanto riguarda il problema della stabilizzazione dei prezzi dei prodotti base nonché della partecipazione degli Stati membri della Comunità ai vari accordi o ai vari studi di prodotti.

Il Comitato ad hoc, con l'aiuto di un Gruppo di esperti, ha esaminato i suggerimenti formulati dai servizi della Commissione, relativi al finanziamento delle importazioni di beni strumentali effettuate dai paesi in fase di sviluppo. Tale esame ha contemplato i problemi sollevati dal coordinamento delle politiche attuate dagli Stati membri e delle pratiche seguite dagli organismi nazionali in materia di crediti alle esportazioni. E' allora apparso opportuno

suggerire la creazione di un Gruppo di coordinamento al fine di promuovere, nell'ambito della C.E.E., una cooperazione effettiva e di dare soluzioni comuni ai problemi sollevati dall'assicurazione-crediti all'esportazione e dalla politica del credito verso i paesi in fase di sviluppo allo scopo di agevolare il progresso economico di questi ultimi. Nella riunione del 19 e del 20 luglio 1960, i Ministri degli Affari Esteri hanno espresso il loro consenso circa il principio della creazione di tale Gruppo.

91. In seguito a questo consenso, la Commissione ha elaborato un progetto di decisione del Consiglio, relativo all'istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche d'assicurazione-crediti, delle garanzie e dei crediti finanziari. Questa decisione è stata adottata dal Consiglio nella 37<sup>a</sup> sessione del 27 settembre 1960.

Ai termini della suddetta decisione, il Gruppo è composto di un numero molto ristretto di delegati degli Stati membri e della Commissione aventi responsabilità specifiche nei campi di competenza del Gruppo. Rappresentanti della Banca Europea per gli Investimenti prenderanno parte ai lavori del Gruppo che inoltre potrà invitare, ogniqualvolta lo riterrà utile, esperti o rappresentanti d'organizzazioni professionali competenti.

Il Gruppo formulerà suggerimenti intesi ad armonizzare tra gli Stati membri, nella misura in cui sono di loro competenza, le condizioni dell'assicurazione-crediti all'esportazione, dei crediti finanziari e delle garanzie agli investimenti, tenendo conto, per l'assicurazione-crediti all'esportazione, delle norme dell'Unione di Berna e dei lavori effettuati dagli organismi degli Stati membri in tal campo. D'altra parte, esso cercherà i mezzi atti ad agevolare l'utilizzazione multilaterale delle risorse finanziarie poste a disposizione dei paesi in fase di sviluppo. Esso dovrà inoltre promuovere gli scambi d'informazione nonché consultazioni su ogni problema concreto di sua competenza. Infine, entro i limiti della sua competenza, esso formulerà suggerimenti al fine di coordinare, nell'ambito delle Istituzioni internazionali, le posizioni degli Stati membri e delle Istituzioni specializzate.

Il Comitato ad hoc si è adoperato per riunire, nel corso degli scambi di opinioni concernenti l'assistenza tecnica, i dati completi relativi alle attività svolte dagli Stati membri, sia sul piano bilaterale, sia su quello multilaterale. Esso ha invitato i servizi della Commissione a procedere, da un canto, ad un'analisi descrittiva dei dati così raccolti e, dall'altro, a determinare i settori per i quali potrebbe risultare utile un coordinamento dell'attività degli Stati membri, nonché quelli che potrebbero formare oggetto di un'azione comunitaria.

I lavori dei servizi della Commissione hanno permesso la presentazione di due documenti comportanti rispettivamente una sintesi delle realizzazioni e dei metodi in materia di assistenza tecnica, nonché dei suggerimenti per un'azione della Comunità.

Sulla base dei suddetti suggerimenti, i lavori del Comitato ad hoc hanno principalmente riguardato, da un canto, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica degli Stati membri e, dall'altro, la costituzione di un Istituto di Sviluppo. I risultati degli studi intrapresi hanno infatti posto in evidenza la necessità di coordinare l'attività degli Stati membri al fine di ottenere un rendimento massimo delle risorse materiali ed umane destinate, nei sei paesi del Mercato Comune, all'assistenza tecnica.

92. In questa prospettiva, il Consiglio, nella 38<sup>a</sup> sessione del 17, 18 e 19 ottobre 1960, ha adottato una decisione relativa alla creazione di un Gruppo di assistenza tecnica al fine di promuovere tra gli Stati membri e la Commissione una cooperazione attiva e definire soluzioni comuni per i problemi specifici sollevati dall'assistenza tecnica ai paesi in fase di sviluppo.

Il Gruppo, che è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione della C.E.E. e ai cui lavori potranno farsi rappresentare l'Alta Autorità della C.E.C.A. e la Commissione dell'Euratom, è stato incaricato di numerosi compiti: esso procederà allo scambio di informazioni sulle attività svolte dagli Stati membri e la Commissione in materia di assistenza tecnica; esso procederà al raffronto delle risorse disponibili nei paesi donatori

e delle esigenze dei paesi in fase di sviluppo; esso esaminerà le richieste di assistenza tecnica presentate dai paesi in fase di sviluppo al fine soprattutto di ricercare i mezzi migliori per soddisfarle; esso dovrà parimenti confrontare ed eventualmente presentare ogni suggerimento inteso ad armonizzare i metodi e le tecniche impiegate dai vari organismi nazionali in materia di assistenza tecnica; esso prospetterà ulteriormente di prendere l'iniziativa d'azioni comuni d'assistenza tecnica e formulerà suggerimenti in materia; infine, in via generale, esso dovrà studiare ogni problema che nel campo della competenza del Gruppo ciascuno dei suoi membri potrà sottoporgli e anzitutto sforzarsi di promuovere la cooperazione degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali e di formulare ogni utile proposta in materia.

93. D'altra parte, per quanto riguarda l'eventuale creazione di un Istituto di sviluppo, il Consiglio ha incaricato le Commissioni di compilare, in contatto con le amministrazioni nazionali competenti, un bilancio delle disponibilità di ciascuno degli Stati membri in materia di formazione e di insegnamento, e di stabilire un inventario degli istituti di ricerca in materia di sviluppo economico. Esso ha espresso il proprio consenso affinché, alla luce di tale inventario, le Commissioni studiassero la necessità di creare l'Istituto suddetto e gli presentassero una relazione.

94. La creazione, su iniziativa degli Stati Uniti, del "Development Assistance Group" (D.A.G.), cui partecipano cinque Stati membri della Comunità e la Commissione, ha sollevato il problema del coordinamento dell'atteggiamento da adottare da parte degli Stati membri e della Commissione nell'ambito di tale Gruppo. Un sottocomitato speciale, creato nell'ambito del Consiglio, è stato incaricato di studiare i problemi che si pongono in vista della preparazione delle riunioni del D.A.G.. I suoi lavori hanno consentito di definire un atteggiamento comune degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda sia la presentazione di documenti preparatori, sia gli interventi sui vari punti discussi nel corso delle riunioni del D.A.G.

A L L E G A T I

Nota - Le cifre romane indicano le parti, quelle arabe i paragrafi .

---

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PER SESSIONE

(1.4.1960 - 30.9.1960)

9 maggio 1960

C.E.C.A. (68<sup>a</sup> sessione)

- misure tariffarie : III 19
- programma di ricerche relative alla combustione di gas semidepurato di altoforno : III 16
- creazione di un Comitato ad hoc "Fonte" : III 15

10/11/12 maggio 1960

C.E.E. (32<sup>a</sup> sessione)

- movimenti di capitali: IV 22
- associazione con le Antille olandesi : IV 88
- associazione con la Grecia : IV 86
- associazione con la Turchia : IV 87
- Fondo Sociale Europeo : IV 30, 32
- inchiesta sui salari dei lavoratori di talune industrie : IV 33
- accelerazione del ritmo del Trattato : IV 5 e seguenti; 23; 39; 42 e seguenti; 62

C.E.E.A. (25<sup>a</sup> sessione)

- accordo addizionale all'accordo di cooperazione Euratom/Stati Uniti : II/11

Problemi comuni C.E.E. (32<sup>a</sup> sessione) C.E.E.A. (25<sup>a</sup> sessione)

- Università Europea : I 16
- bilanci supplementari : I 26

14 giugno 1960

C.E.C.A. (69<sup>a</sup> sessione)

- coordinamento delle politiche dell'energia : III 2
- meccanismi finanziari comuni delle industrie carboniere della Ruhr : III 11
- conferenza sulla riconversione industriale : II 31
- misure tariffarie semestrali : III 19
- testo riveduto della nomenclatura doganale comune : III 20
- regolamentazione in materia di esportazione di rotaie usate : III 14
- tariffe ferroviarie internazionali dirette per il trasporto di carbone e di acciaio in transito sul territorio della Repubblica austriaca : III 17

20/21 giugno 1960

C.E.E. (33<sup>a</sup> sessione)

- adeguamento del regime d'associazione del P.T.O.M. alla loro evoluzione politica : IV 83
- storni all'esportazione e tasse di compensazione all'importazione : IV 15
- tariffa doganale comune : IV 11

Problemi comuni C.E.E. (33<sup>a</sup> sessione) C.E.E.A. (26<sup>a</sup> sessione)

- Università Europea : I 17
- distretto europeo : I 21
- statuto del personale : I 23

27 giugno 1960

C.E.E. ( 34<sup>a</sup> sessione )

- regolamento sull'abolizione di discriminazioni nel settore dei prezzi e condizioni di trasporto : IV 38

19/20 luglio 1960

C.E.E. (35<sup>a</sup> sessione)

- negoziati con la Grecia : IV 86
- tariffa doganale comune : IV 11
- dazio sul tabacco : IV 12
- politica agricola comune : IV 24-25
- problemi congiunturali di manodopera : IV 20
- libera circolazione dei lavoratori : IV 34
- negoziati nell'ambito del G.A.T.T. : IV 58 e seguenti
- clausola da inserire negli accordi commerciali bilaterali : IV 51

C.E.E.A. (27<sup>a</sup> sessione)

- modifica del primo programma di ricerche della Comunità : II 4
- S.E.N.A. : II 8
- progetto di convenzione complementare alla convenzione dell'O.E.C.E. per la copertura della responsabilità civile nel settore nucleare : II 17

Problemi comuni C.E.E. (35<sup>a</sup> sessione) C.E.E.A. (27<sup>a</sup> sessione)

- Università Europea : I 17
- rappresentanza delle Comunità Europee nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo : IV 81

- aiuti ai paesi in fase di sviluppo, creazione di un Gruppo permanente di coordinamento delle politiche di assicurazione -crediti, delle garanzie e dei crediti finanziari : IV 91

6/7 settembre 1960

C.E.E. (36<sup>a</sup> sessione)

- dazio sul tabacco : IV 13
- negoziati con la Grecia : IV 86
- negoziati nell'ambito del G.A.T.T. : IV 58 e seguenti
- tabacco : IV 13
- politica agricola comune : IV 25
- merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli : IV 28
- negoziati tariffari nell'ambito del G.A.T.T. : IV 58 e seguenti

Problemi comuni C.E.E. (36<sup>a</sup> sessione) C.E.E.A. (28<sup>a</sup> sessione)

- statuto del personale : I 23

27 settembre 1960

C.E.E. (37<sup>a</sup> sessione)

- istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-crediti, delle garanzie dei crediti finanziari : IV 91
- accelerazione : IV 7
- Comitato del Fondo Sociale Europeo : IV 32

Problemi comuni C.E.E. (37<sup>a</sup> sessione) C.E.E.A. (29<sup>a</sup> sessione)

- responsabilità degli ordinatori e dei contabili : I 27
- statuto del personale : I 23
- elaborazione ed esecuzione dei bilanci : I 27

ALLEGATO II

RIUNIONI TENUTE DAI CONSIGLI E DAGLI ORGANI PREPARATORI

Periodo	Numero delle sessioni o delle riunioni						
	Sessioni dei Consigli		Riunioni del Comitato dei Rappresentanti Permanenti	Riunioni della Commissione di Coordinamento	Riunioni di Gruppi di lavoro		
	C.E.E.	C.E.E.A. C.E.C.A.			C.E.E. C.E.E.A.	C.E.C.A.	
dal 1° gennaio 1958 al 30 settembre 1960	36	28	22	135	42	+ 884	113
	-----						
dal 30 settembre 1959 al 30 settembre 1960	13	9	7	66	14	447	31
	-----						
dal 1° aprile 1960 al 30 settembre 1960	5	3	2	36	5	184	15
	-----						

ALLEGATO III

INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE

- A -

- Accelerazione del ritmo del Trattato I/8
- Accordo concluso con il Governo canadese II/13
- Accordo di cooperazione Euratom/ Stati Uniti II/8,11,17
- Accordo Euratom/Gran Bretagna II/12
- A.E.L.S. IV/42,45,46,48,49
- Agenzia di approvvigionamento II/6
- Agenti temporanei I/23
- Agricoltura IV/23 e segg.
- Aiuto finanziario IV/79,86,90
- Alluminio IV/84
- Alto Volta: v. Repubblica
- America latina IV/54,55,65
- Annualità degli stanziamenti I/27
- Antille olandesi IV/88
- Approvvigionamento II/6,11
- Argentina IV/2
- Assemblea Parlamentare I/2,4,6, 7,8,10,11,12,13,14,18,20,23,26, 27 - II/15 - III/26 - IV/16,17, 24,25,30,34
- Assistenza finanziaria: v. aiuto finanziario
- Assistenza tecnica IV/54,71,90, 91,92
- Associazione I/8,14 - IV/8,12,13, 83,86,87,88
- Associazione del Personale delle Istituzioni I/23
- Associazione economica europea IV/4
- Assicurazione crediti : v.gruppo
- "Atomic Energy of Canada Ltd." II/13

- Austria III/17
- Accordo addizionale all'accordo con gli Stati Uniti II/11

- B -

- Banane IV,55,56
- Banca Europea per gli Investimenti III/30
- Belgio IV/4,8 - III/7,18,27
- Benelux IV/52
- Berna: v. Unione di
- Bilancia dei pagamenti IV/3
- Bilancio I/3, 26,27
- Bilanci retrospettivi d'energia III/3
- Bilanci supplementari I/26
- Bogotà (conferenza di) IV/54
- Brasile IV/54
- Brevetti II/12

- C -

- Caffè IV/55,74
- Camerun (Stato del) IV/84
- Canada II/13 - IV/44,75,79
- Capitali: v. libera circolazione
- Carta IV/55
- Centrali nucleari II/12
- Centrali termiche II/11
- Centre et Sud S.A. II/8
- Centroafricana: v.Repubblica
- Centro belga d'energia nucleare di Mol II/4
- Centro comune di ricerche nucleari II/3,4
- Certificato d'utilizzazione finale III/14

- Chiusura industrie carboniere III/5,6
- Ciad: v. Repubblica
- Circolazione: v. libera, libertà
- Clausola della nazione più favorita IV/52,53,64
- Codex alimentarius europaeus IV/29
- Codice della liberalizzazione degli scambi IV/76,77,79
- Collocamento a riposo I/23,24
- Colloquio I/13 (v. pure Assemblea Parlamentare)
- Combustibili nucleari II/2,6,11
- Combustibili solidi III/7
- Comitato ad hoc IV/90,91 (sempre in continuazione v. pure paesi in fase di sviluppo)
- Comitato carbone dell'O.E.C.E. III/24
- Comitato consultivo III/27,29
- Comitato d'aiuto allo sviluppo IV/79
- Comitato del Fondo Sociale Europeo IV/32
- Comitato di politica congiunturale IV/19,73
- Comitato Economico e Sociale IV/16 17,24,30,34,37 - I/2 - II/15
- Comitato per gli scambi IV/79
- Comitato per i problemi commerciali IV/45,46,47,48,49,75,79
- Comitato per i prodotti della F.A.O. IV/72
- Comitato interinale per l'Università Europea I/8,15,16,17
- Comitato misto Consiglio/Alta Autorità III/2,3
- Comitato Monetario IV/21
- Comitato preparatorio IV/79
- Comitato Scientifico e Tecnico II/4
- Comitato speciale (articolo 111) IV/59,60
- Comitato speciale agricoltura IV/23,25
- Comitato speciale Grecia IV/86
- Comitato tecnico ad hoc "Fonte" III/15
- Commissione dei Quattro Presidenti della C.E.C.A. I/23,25
- Commissione di commercio internazionale IV/73
- Commissione di contatto IV/45
- Commissione di controllo II/6
- Commissione per gli affari politici I/20
- Commissione per il Bilancio I/20
- Commissione per la Ricerca Scientifica e Tecnica I/18
- Commissione Economica per l'Europa IV/69/70
- Concessioni di licenze d'ufficio II/8
- Concorrenza II/6 - III/6 - IV/7, 9,15,23,27,86
- Conferenza intergovernativa per il Mercato Comune e l'Euratom IV/88
- Conferenza interparlamentare I/14
- Congiuntura II/6 - III/12,13,15 - IV/6,20
- Congo: v. Repubblica
- Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite IV/69
- Consolidamenti doganali III/23
- Contabili I/27
- Contingenti IV/7, v. pure restrizioni quantitative
- Controllo di sicurezza II/12,16
- Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei P.T.O.M. alla C.E.E. IV/85
- Convenzione relativa alla cooperazione scientifica e culturale I/17
- Convenzione relativa alle disposizioni transitorie III/5,6,8,25

- Convertibilità IV/43,76
- Coordinamento III/2,3,21,24,30, IV/35,36,47,52,53,55,56,57,63, 66,67,68,69,72,73,76,80,91,94
- Corte di Giustizia I/23,27 - III/26
- Costi dei trasporti IV/40
- Crediti finanziari: v. gruppo

- D -

- D.A.G. IV/91,94
- Dazi ad valorem IV/12,55
- Dazi consolidati: v. G.A.T.T.
- Dazi doganali IV/6,10,14,44
- Dazi misti IV/10
- Dazi specifici IV/10,12,55
- Deuterio II/9
- Diffusione delle conoscenze II/1
- Dillon (negoziati) IV/60
- Diplomi I/16
- Diritto di stabilimento IV/86
- Discriminazioni II/17 - IV/37,38, 39,66
- Disoccupazione III/5,27 - IV/31
- Distretto Europeo I/3,19,21,22
- Durata del lavoro IV/35

- E -

- Ecosoc IV/69,71
- Elenco G IV/10,11
- Elettricità di Francia II/8
- Elezione a suffragio universale diretto I/13
- Energia II/1,11 - III/3 - IV/70
- Energia nucleare II/2,14,17
- Espansione economica IV/3,79
- Esposizioni internazionali IV/50,56

- F -

- F.A.O. IV/69,72
- Fiere IV/50,56
- Firenze I/16,17
- F.M.I. IV/43
- Fondo Monetario Internazionale II/21
- Fondo sociale Europeo I/7,8 - IV/30
- Fonte III/15
- Formazione professionale IV/31,36
- Francia III/18
- Fumi rossi III/16
- Fusione delle tre Comunità I/13

- G -

- Gabon: v. Repubblica
- Garanzie agli investimenti: v. e.a gruppo
- Gas naturale II/2
- Gas semidepurato III/16
- G.A.T.T. III/21,23 - IV/43,44, 45,46,47,48,49,52,62,63,67,68, 76,91
- Germania: v. Repubblica
- Gioventù I/26
- Gran Bretagna: v. Regno Unito
- Grano IV/74
- Grecia I/8 - IV/12,13,86
- Gruppo d'assistenza tecnica IV/92
- Gruppo dei quattro Esperti IV,75, 76,77,81
- Gruppo di lavoro intereseecutivo III/2
- Gruppo per il coordinamento delle politiche di assicurazione-crediti, delle garanzie e dei crediti finanziari IV/91
- Gruppo per gli aiuti allo sviluppo (D.A.G.) IV/75,76,79
- Guida europea per lo studente universitario I/16

- H -

- "Hold harmless clause" II/11

- I -

- Imposte sulle retribuzioni I/23
- Impresa comune II/8,17
- Industrie carboniere belghe III/4,6,7,27
- Industrie carboniere della Ruhr III/9,11
- Infrastruttura IV/39
- Investimento nucleare II/11
- Isotopi II/15
- Istituto europeo di insegnamento superiore I/16
- Istituto per lo sviluppo IV/91,93
- Italia IV/53

- L -

- Lavoratori: v. manodopera e libera circolazione
- Libera circolazione dei capitali IV/22
- Libera circolazione dei lavoratori I/6 - IV/34,86
- Libera prestazione dei servizi I/12 - IV/17
- Libertà di stabilimento I/12 - IV/16
- Libretto universitario europeo I/16
- Licenze II/12
- Lussemburgo IV/29

- M -

- Madagascar: v. Repubblica
- Manodopera III/5,26 - IV/20,31
- Materie fissili speciali II/6, 9,11,16
- Materie gregge II/6,9,16

- Materie nucleari II/16
- Mauritania: v. Repubblica
- Meccanismi finanziari comuni III/4,9
- Medicina del lavoro III/29
- Minerali II/6,9,16
- Miniere: v. industrie carboniere
- Misure sociali III/25 - IV/30
- Modificazione del Trattato C.E.C.A. IV/25,26
- Mol: v. Centro belga

- N -

- Nazioni Unite IV/71,73,89
- Negoziati bilaterali IV/50 e segg.
- Negoziati unilaterali IV/42 e segg.
- Niger: v. Repubblica
- Nomenclatura dei prodotti alimentari IV/29
- Nomenclatura di merci (trasporti) IV/40
- Nomenclatura doganale III/20
- Norme fondamentali II/15

- O -

- O.E.C.E. III/24 - IV/54,70,75, 76,77,79,81,89 - II/15,16,17
- O.I.T. IV/35,36
- Olio II/2
- Olio d'oliva IV/74
- O.N.U.: v. Nazioni Unite
- Ordinatori I/27
- Organizzazione di cooperazione economica e di sviluppo (O.C.E.D) IV/81

- P -

- Paesi agricoli IV/68
- Paesi a salario eccezionalmente basso IV/63,67
- Paesi Bassi III/18 - IV/88
- Paesi e Territori d'Oltremare I/14 - IV/8
- Paesi in fase di sviluppo III/15 - IV/48,63,67,68,71,76,79,89,90,91,92
- Paesi terzi I/13 - II/13 - III/6,7,13,15,19,22 - IV/1,3,8,44,45,47,55,62,63,67,70,71,72
- Pensione I/23,24
- Personale scientifico e tecnico della C.E.E.A. I/24
- Petrolio II/2 - IV/88
- Piano anticrisi III/5
- Piombo IV/74
- Plutonio II/11
- Politica agricola comune I/8 - IV/7,23,24,72
- Politica commerciale III/2,19,20 - IV/9,15,42,51,55,56,60,66,76,86
- Politica comune dei trasporti IV/38
- Politica congiunturale IV/19
- Politica economica IV/1,3,9,15,18,86
- Politica esterna I/13
- Politica monetaria IV/15
- Politiche dell'energia I/9 - III/2,3
- Prelievi III/16,29
- Previsioni dell'energia III/2,3
- Prezzi II/2
- Prezzi all'acquisto III/13
- Prezzi di orientamento III/2
- Prezzi minimi III/7
- Problemi sociali III/25
- Prodotti: v. i singoli prodotti

- Prodotti agricoli IV/7,27
- Prodotti base IV/71,73,89,91
- Progetti di investimento (Euratom) II/7
- Programma di ricerche II/4
- Programmi indicativi di produzione dell'energia nucleare II/7
- Protezione sanitaria II/1,15 - IV/35
- Protocollo relativo alle disposizioni organiche e finanziarie I/17
- P.T.O.M. I/14 - IV/83,84,85

- Q -

- Quote di produzione III/5,8

- R -

- Radiazioni ionizzanti II/15 - IV/35
- Radioscopia II/15
- Reattori ad acqua bollente II/11
- Reattori ad acqua sotto pressione II/11
- Reattori ad alto flusso di neutroni II/4
- Reattori U/nat/acqua pesante II/13
- Reattori nucleari II/2,9,11,12,13,15
- Regime applicabile agli altri agenti della Comunità I/12,23,24
- Regno Unito II/16 - III/30 - IV/63
- Regolamento generale del personale della C.E.C.A. I/25
- Regolamenti di bilancio I/27
- Relazioni esterne II/10 - IV/4,8,45
- Relazioni istituzionali I/1
- Repubblica centroafricana IV/84
- Repubblica del Congo (Brazzaville) IV/84 (Léopoldville) IV/84
- Repubblica del Gabon IV/84
- Repubblica dell'Alto Volta IV/84

- Repubblica del Ciad IV/84
  - Repubblica del Niger IV/83
  - Repubblica del Senegal IV/84,85
  - Repubblica del Sudan IV/84,85
  - Repubblica federale di Germania III/18
  - Repubblica Islamica di Mauritania IV/84
  - Repubblica Malgascia IV/83
  - Restrizioni doganali II/9
  - Restrizioni quantitative II/9-IV/6,43,63,66
  - Revisione del Trattato C.E.C.A. III/25
  - Ricerca nucleare II/1,3,4
  - Ricerche I/15 - II/13,14,17 - III/16,29
  - Ricoversione III/6,30,32 - IV/31
  - Risanamento III/5,6,7,8 : v. pure industrie carboniere belghe
  - Ristorni all'esportazione IV/2,14,15
  - Rotale usate III/13
  - Rottami di ferro III/12,13
  - Ruhr: v. industrie carboniere
- S -
- Salari IV/33
  - Scandinavia IV/55
  - Scorte III/5,7
  - Sede delle Istituzioni I/3,19,20
  - S.E.N.A. II/8,17
  - Senegal: v. Repubblica
  - Servizio: v. libera prestazione
  - Servizio comune di Stampa ed Informazione I/26
  - Sicurezza sociale IV/36
  - Siderurgia III/22
- Società di Energia nucleare Franco-Belga delle Ardenne v.S.E.N.A.
  - Sovvenzioni III/6,8
  - Specialità degli stanziamenti I/27
  - Stabilimento: v. libertà
  - Stagno IV/74
  - Standstill IV/40
  - Stati Uniti II/16 - IV/12,44,55,63,64,66,75,79,94
  - Statuto del Comitato del Fondo Sociale Europeo IV/30
  - Statuto dell'Università Europea I/17
  - Statuto del Personale I/3,12,23
  - Statuto unico I/23
  - Surinam IV/28
- T -
- Tabacchi IV/11,12,13,55,86
  - Tariffa di trasporto III/17-IV/38
  - Tariffa doganale comune IV/6,10,11,12,13 - II/9
  - Tariffa esterna comune III/23 - IV/44,55,58,60,61,62
  - Tariffe doganali III/12,20,IV/49
  - Tasse all'importazione IV/14,15
  - Tasso di cambio IV/3
  - Trasporti III/17,18 - IV/37,40,86
  - Trasporti ferroviari III/17
  - Trasporti fluviali III/18
  - Trattato di Montevideo IV/52,65
  - Trattato di Stoccolma IV/64
  - Turchia I/8 - IV/87

- U -

- Ufficio Internazionale del Lavoro  
IV/36
- Unione di Berna IV/91
- Unione doganale IV/5,8,45,52,53
- Unità del bilancio I/27
- Universalità del bilancio I/27
- Università europea I/3,8,15,16,  
17,18
- Uranio II/6
- U.R.S.S. IV/53,70

- Z -

- Zinco IV/74
- Zucchero IV/74

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Maggiori dettagli per ciascuno dei sottoindicati paragrafi potranno essere trovati nei processi verbali dei Consigli e nei documenti menzionati a fianco di questi paragrafi

PARTE I

2 - R/479/60 - R/692/60

Capitolo I

4 - 168/60 - 167/60

6 - 504/60

13- 404/60 - 403/60 - R/699/60 -

R/997/60 - Luss.586/60

14- Luss.188/60 - 223/60 - R/629/60

Capitolo II

16- Relazione del Comitato interinale

Capitolo III

20- 442/60

Capitolo IV

23- R/684/60 - R/748/60 -

R/951/60 e Allegati

25- A.P.E. 3345

Capitolo V

26- JO 5.7.60, n° 42

PARTE II

Capitolo I

4 - 505/60 - 294/60 - 342/59

Capitolo II

6 - JO 6.12.58, n° 27 - 797/58 -

JO 11.5.60, n° 32

7 - JO 27.11.58, n° 25 -

JO 5.5.59, n° 29

8 - 505/60

9 - JO 31.3.59, n° 20

Capitolo III

11- JO 19.3.59, n° 17 - 1100/58 -  
341/60

12- JO 19.3.59, n° 17 - 399/59

13- JO 24.11.59, n° 60 - 289/59

Capitolo IV

15- JO 20.2.59, n° 11

16- JO 29.5.59, n° 34

PARTE III

(i numeri non preceduti da lettere si riferiscono ai documenti del Consiglio speciale)

Capitolo I

2 - HA 1557/1/60

3 - HA 3207/60 - HA 3217/60

Capitolo II

5 - 327/59 - HA 3459/59

6 - 466/59 riv. - HA 4821/2/59 -

HA 5900/59 - HA 6464/59 - 476/59

7 - HA 699/59 - HA 8040/2/59 -

HA 7825/1/59

9 - HA 395/1/56 - 108/56 - HA 344/

1/59 - 84/59 - HA 1560/60 -

130/60 - HA 3430/1/60 - 338/60

Capitolo III

13- CM/9 (53) P-V 6 - 654/53 p.25 -  
37/59 - 368/60

14- 447/60

15- HA 3997/60

16- 262/60

Capitolo IV

- 17- JO 20.2.58, p.8 - HA 3284/60  
18- HA 490/60 riv. 2

Capitolo VI

- 26- HA 7278/1/59 - 617/59 - 651/59 -  
653/59 - 652/59 - 664/1/59 -  
24/60 - HA 252/1/60 - HA 252/  
60 - 38/60 - 48/60 - 49/60 -  
APE 3502  
27- 710/59 - HA 467/60 - B 1 -  
HA/467/2/60  
28- 39/60 - 41/60 - 48/60 - JO  
21.3.60, n° 19  
29- HA 133/60 - 5074/3/59 - 129/60  
154/60 - JO 13.4.60, n° 24  
30- HA/3399/1/60  
31- 339/60 - 379/60  
32- HA 5555/60

PARTE IV

Capitolo I

- 4 - R/207/60  
5 - JO 12.9.60, n° 58 - p.1217/60  
7 - R/804/60  
11- R/575/60 - R/656/60 - R/515/60  
12- R/710/60  
14- R/198/60  
15- R/544/60 - 404/60  
16- 201/60  
17- R/807/60

Capitolo II

- 21- Doc.Comm. 11/4872/60  
22- 921/60  
23- JO 12.9.60, n° 58  
27- R/812/60  
29- R/892/60  
30- R/467/60  
32- R/457/60  
33- R/427/60  
35- R/517/60 - R/639/60  
36- R/931/60 - R/953/60  
38- JO 16.8.60, n° 52  
39- R/648/60 - R/594/60 - R/619/60  
R/572/60 - R/601/60 - Doc.VII  
Com.(60)82 - R/891/60

Capitolo III

- 42- JO 12.9.60, n° 58 - Comm(60)  
16 finale  
45- R/500/60  
46- R/536/60  
53- R/558/60  
54- R/837/60  
58 e segg. R/584/1/60  
67- R/903/60  
70- R/480/60  
71- R/826/60  
73- R/495/60

Capitolo IV

- 83- R/51/60 e R/206/60; R/438/60  
e R/737/1/60; R/849/60, R/878/60,  
R/925/60 e Emend.1; R/898/60 e  
R/957/60; R/975/60; R/1048/60  
R/993/60

Capitolo V

- 86- R/108/60 - NG/14/60 - NG/22/60  
riv.  
87- R/482/60  
88- NAN/1 a 7/60

Capitolo VI

cfr. P.V. dei Consigli